

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

"LA SAPIENZA"

SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI

TESI DI DIPLOMA

***Giudice di pace, Giudice di circondario,  
Giudice di mandamento, Pretore di Esperia  
(1809-1890) -  
Inventario***

Diplomanda

Vitozzi Maria Assunta

matricola 13104376

Relatore

Prof.ssa Carucci Paola

Correlatore

Prof. Lodolini Elio

ANNO ACCADEMICO 1995 – 1996

\*La dott.ssa Vitozzi Maria Assunta ha eseguito presso l'Archivio di Stato di Frosinone l'inventariazione del fondo per la realizzazione della tesi di diploma della scuola speciale di archivisti e bibliotecari.

## INDICE INTRODUZIONE

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. Premessa .....                                             | 1  |
| 2. Circoscrizione territoriale .....                          | 11 |
| 3. Ordinamento giudiziario prima del 1808 .....               | 15 |
| 4. Riforma dell'ordinamento giudiziario nel 1808 .....        | 18 |
| 4.1 Giudice di pace .....                                     | 24 |
| 5. Riforma dell'ordinamento giudiziario nel 1817 .....        | 29 |
| 5.1 Giudice di circondario .....                              | 34 |
| 6. Introduzione dell'ordinamento giudiziario piemontese ..... | 36 |
| 6.1 Giudice di mandamento .....                               | 42 |
| 7. Riforma dell'ordinamento giudiziario nel 1865 .....        | 45 |
| 7.1 Pretore .....                                             | 52 |

## IL FONDO ARCHIVISTICO

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Criteri di ordinamento del fondo ..... | 60 |
| 1.1 Prospetto generale .....              | 62 |
| 1.2 Prospetto dei quattro archivi .....   | 63 |

## INVENTARIO

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Sentenze civili .....                           | 68      |
| Fogli di udienza .....                          | 99      |
| Registri dei processi verbali delle cause ..... | 100     |
| Registri dei processi verbali di udienza .....  | 104     |
| Fascicoli civili .....                          | 105     |
| Verbali diversi .....                           | 111     |
| Verbali di pignoramento .....                   | 133     |
| Registri diversi .....                          | 136     |
| <br>Sentenze penali .....                       | <br>138 |
| Fogli di udienza .....                          | 150     |
| Registri dei delitti .....                      | 151     |
| Registri dei misfatti .....                     | 159     |
| Registri degli ammoniti .....                   | 164     |

## TAVOLE DI RAFFRONTO

1. Elenchi di versamento-inventario .....166
2. Toponimi antichi diversi dagli odierni .....169

OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA .....170

BIBLIOGRAFIA .....171

## INTRODUZIONE

## 1. PREMESSA<sup>1</sup>

Gli atti versati dalla ex pretura di Esperia (fino al 1867 Roccaguglielma) coprono un arco di tempo che va dal 1809 al 1890, periodo in cui avvengono cambiamenti di regime tali da segnare profonde trasformazioni nella storia non solo della penisola italiana, ma di tutta l'Europa: si va dall'età napoleonica, alla restaurazione, all'unità d'Italia.

Un dato rilevante da tenere presente è la distinzione del profilo politico-istituzionale da quello degli ordinamenti giudiziari poiché le date dei cambiamenti al vertice politico-istituzionale non coincidono con quelle dei cambiamenti dell'organizzazione giudiziaria.

Nell'analisi dei diversi ordinamenti giudiziari bisogna tenere presente la distinzione tra giurisdizione ordinaria, in cui il Giudice di pace, il Giudice di circondario, il Giudice di mandamento ed il Pretore costituiscono l'organo giudiziario di primo grado, e giurisdizioni speciali come quella amministrativa e quella militare. Inoltre, accanto a questa organizzazione della giustizia, si sono avvicendati, in diversi periodi, organi di giustizia straordinari creati per far fronte ad esigenze particolari.

Durante gli anni della Rivoluzione e dell'egemonia francese in Europa si assistette nel Regno di Napoli ad una profonda trasformazione delle strutture normative e delle istituzioni destinate a regolare la vita della società. Le ripercussioni che tali riforme suscitarono nella vita giuridica costituirono un passo decisivo verso una progressiva razionalizzazione del sistema giudiziario.

Della crisi dell'ordinamento legislativo e giudiziario dell'antico Regno di Napoli erano già coscienti gli intellettuali napoletani le cui opinioni fecero emergere una polemica interna alla scienza giuridica del Mezzogiorno negli anni compresi tra l'Illuminismo ed il Romanticismo.

---

<sup>1</sup> Nel presente studio si è tenuto conto soprattutto delle norme legislative che hanno regolamentato l'organizzazione giudiziaria. Per quanto riguarda la bibliografia si rimanda al paragrafo specifico e solo in alcuni casi, particolarmente interessanti, si fanno delle citazioni nelle note a piè di pagina.

Ne scaturì, però, il fallimento dell'intervento politico sull'organizzazione giudiziaria durante la seconda metà del Settecento<sup>2</sup>. Nel periodo della cosiddetta prima Restaurazione<sup>3</sup> ci fu la riorganizzazione di tutti i vecchi apparati dello Stato e quindi anche del vecchio ordinamento giudiziario. Il Regno di Napoli fu occupato dalle armate francesi nel febbraio 1806. Il 15 febbraio 1806 Giuseppe Bonaparte si insediò sul trono assumendo il titolo<sup>4</sup> di "Principe francese, grand'elettore dell'Impero, luogotenente dell'Imperatore, comandante in capo l'armata di Napoli" e fino al 15 aprile 1806 tutti gli editti di Giuseppe Bonaparte furono emanati "In nome dell'Imperatore de' Francesi e Re d'Italia Nostro Augustissimo fratello Sovrano".

---

<sup>2</sup> B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, (I ed. 1921), Bari, Laterza, 1858, pp. 171-224, aveva visto nelle riforme attuate nel decennio francese una conclusione coerente al riformismo illuminato esaltando tutti gli intellettuali napoletani del Settecento. Con questa opinione è in disaccordo A. DE MARTINO, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'ordinamento giuridico*, Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, 1972, pp. 3, 53-124. Egli sostiene che i caratteri decisivi e più tipici della riforma giudiziaria e legislativa, realizzata durante l'occupazione francese, furono profondamente diversi dai tentativi più o meno settoriali sperimentati durante il Settecento, sia per i modi particolari di realizzazione, sia per la strategia complessiva degli interventi. Egli vede la causa del fallimento dell'intervento politico sull'organizzazione giudiziaria durante la II metà del Settecento nei legami mediante cui forze economiche e sociali (soprattutto il baronaggio) erano state integrate nella struttura giuridica del Paese. Al contrario la riforma realizzata nel decennio francese determinò una sostituzione radicale delle strutture organizzative della società. Questa riforma rappresentò un fatto di carattere rivoluzionario, non tanto per la organicità dei programmi immaginati e realizzati, quanto per la profonda rottura dell'assetto giuridico tradizionale del Paese e della stessa struttura socio-economica che ne derivò, favorendo il processo di sostituzione progressiva della vecchia classe dirigente plutocratica e feudale da parte dei nuovi ceti borghesi e intellettuali.

<sup>3</sup> Il periodo della prima Restaurazione comprende gli anni tra il 1799 ed il 1806. Dopo la breve vita della Repubblica Partenopea nel 1799 sale sul trono del Regno di Napoli Ferdinando IV, che era stato detronizzato nel periodo della Repubblica, egli regna fino al 1806, anno in cui inizia il decennio francese, al termine del quale sale di nuovo sul trono di Napoli Ferdinando IV, iniziando così la seconda Restaurazione.

<sup>4</sup> *Bullettino* regno di Napoli, anno 1806, n. 2.

Giuseppe Bonaparte fu nominato Re di Napoli con decreto dell'Imperatore in data 30 marzo 1806 ed assunse il titolo "Giuseppe Napoleone per grazia di Dio Re di Napoli e di Sicilia, Principe Francese, Grand'Elettore dell'Impero", che si trova nei suoi editti a partire dal 16 aprile 1806.

Con editto<sup>5</sup> n. 1 del 15 febbraio 1806 si era ordinato che "tutte le autorità civili, giudiziarie ed amministrative" continuassero ad esercitare le loro funzioni. Il 18 febbraio 1806 viene emanato un ulteriore editto<sup>6</sup> con cui, non volendo che l'amministrazione della giustizia nel Regno di Napoli fosse interrotta, si ordinava che i tribunali del regno rientrassero in attività il 20 dello stesso mese.

La legislazione napoleonica incise su tutti i settori della società e della vita civile.

Fu determinata la nuova divisione amministrativa del Regno con la legge<sup>7</sup> 8 agosto 1806 che stabiliva le Intendenze provinciali e trasferiva il contenzioso amministrativo dalla Regia Camera della Sommaria ai Consigli di Intendenza.

Durante i primi due anni di occupazione francese, cioè durante il regno di Giuseppe Bonaparte si procedette alla elaborazione e alla stesura delle leggi che avrebbero modificato tutto l'ordinamento giudiziario. Furono accentrate in un solo Ministero, quello di giustizia, tutte le competenze giudiziarie precedentemente distribuite tra le varie Segreterie di Stato.

Si procedette all'introduzione di organi giudiziari con carattere straordinario che basavano la procedura su quegli stessi principi che sarebbero stati a fondamento della riforma generale: le Commissioni giudiziali straordinarie ed i Tribunali straordinari. Mediante le Commissioni giudiziali<sup>8</sup> si affrontò il problema del numero eccessivo di

---

<sup>5</sup>Bullettino regno di Napoli, anno 1806, n.

<sup>6</sup>Bullettino regno di Napoli, anno 1806, n. 5.

<sup>7</sup>Bullettino regno di Napoli, anno 1806, n. 132.

<sup>8</sup>Bullettino regno di Napoli, anno 1806, n. 68. Con questo decreto del 15 aprile 1806 si determinò di nominare quattro Commissioni giudiziali straordinarie per giudicare entro tre mesi, a partire dal 1 maggio 1806, tutti i detenuti che languivano nelle carceri per delitti anteriori al 15 febbraio 1806.

detenuti presenti nelle carceri, con i Tribunali<sup>9</sup> straordinari si introdussero alcune innovazioni fondamentali che furono alla base del nuovo tipo di processo introdotto con le leggi di riforma del 1808, quali il pubblico dibattimento e la motivazione della sentenza.

Di grandissima importanza, con conseguenze anche nell'ordinamento giudiziario, fu la legge sull'eversione della feudalità. La legge 2 agosto 1806 aboliva la qualità feudale delle terre possedute dai baroni, pur lasciandone ad essi il possesso, tale legge sopprimeva le prerogative derivanti dal carattere feudale di cui una delle principali era la giurisdizione.

Di portata rivoluzionaria fu l'introduzione dei codici napoleonici in confronto con le precedenti compilazioni legislative<sup>10</sup>.

Un problema rilevante era quello della definizione dei limiti del potere esecutivo e del potere giudiziario. La legge 8 agosto 1806 stabiliva una distinzione molto netta tra la fase di raccolta delle prove, affidata ad

---

Ogni Commissione era composta da un presidente, due giudici, un avvocato regio, un segretario.

Ogni Commissione operava in uno dei quattro ripartimenti in cui era stato diviso il territorio del Regno:

- Provincia di Terra di Lavoro, Principato Citra, Principato Ultra;
- Lucera, Trani, Lecce;
- Matera, Calabria Citra, Calabria Ultra;
- Chieti, Aquila, Teramo.

La procedura prevista per le Commissioni era molto rapida ed abbreviata rispetto ai riti adottati dalla magistratura ordinaria. Venne stabilita come unica possibilità d'appello il ricorso alla Vicaria criminale in caso di condanna a morte.

<sup>9</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1806, n. 133. Con questa legge del 8 agosto 1806 furono istituiti i Tribunali straordinari che svolsero un ruolo più ampio ed impegnativo rispetto alle Commissioni. Per essi fu conservata la stessa ripartizione territoriale delle Commissioni. Essi ebbero il carattere di organi d'ordine pubblico ed erano composti da otto giudici di cui cinque civili e tre militari. Avevano la competenza sui delitti contro la sicurezza dello Stato. Le pene pronunciate nelle sentenze, che non ammettevano appello, variavano dalla condanna a morte all'esilio, dalla detenzione a vita a quella a tempo determinato.

<sup>10</sup> Per un esame della legislazione vigente nel periodo precedente il decennio francese si guardi la bibliografia ed in particolare G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a Sua Altezza Reale il Principe D. Ferdinando*, Napoli, Real Tipografia, 1826, pp. 112-125; P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, Milano, Hoepli, 1923, pp. 52-65.

organi di polizia, ed il processo vero e proprio<sup>11</sup>. Con la legge 28 febbraio 1806, che istituiva il Ministero di Polizia e con la legge che istituiva i Tribunali straordinari ci fu una demarcazione precisa delle rispettive competenze<sup>12</sup>.

Durante il regno di Giuseppe Bonaparte fu varata la riforma giudiziaria<sup>13</sup>, la quale però entrò in vigore durante il regno di Gioacchino Murat.

Gioacchino Murat fu nominato<sup>14</sup> Re di Napoli il 20 luglio 1808 assumendo il titolo "Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie", la riforma giudiziaria<sup>15</sup> del 20 maggio 1808 entrò in vigore il 1 ° giugno 1809.

Dopo la disfatta di Napoleone, il 16 maggio 1815 salì sul trono del Regno di Napoli Ferdinando IV Re di Napoli e III Re di Sicilia.

L'editto<sup>16</sup> n. 1 del 20 maggio 1815 riporta la proclamazione del Re.

Il 22 maggio 1815 viene emanato un editto<sup>17</sup> con cui si dichiara che i corpi giudiziari, gli impiegati nei diversi rami dell'amministrazione, le leggi, i giudizi e tutti gli affari debbono continuare provvisoriamente nello stesso corso.

L' 8 dicembre 1816 Ferdinando IV Re di Napoli e III Re di Sicilia mutò il titolo<sup>18</sup> ed assunse il titolo "Ferdinando I. Per la Grazia di Dio

---

<sup>11</sup> In passato le due funzioni erano state confuse negli stessi organi. Mentre nella capitale, in seguito alla emanazione delle prammatiche del 1798 queste due funzioni erano state in un certo senso distinte (*Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, 1804, tomo X, p. 52); ciò però non si era verificato nelle province dove i governatori, anche se non erano rivestiti espressamente del carattere di funzione di polizia, tuttavia avevano continuato a svolgere le funzioni insieme a quelle di presidenti dei tribunali provinciali.

<sup>12</sup> A. DE MARTINO, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'Ordinamento giuridico*, Napoli, Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, 1972, pp. 157-163, nota che la legislazione non fu sufficiente a risolvere tale problema, infatti ci furono continui conflitti di competenza tra funzionari amministrativi ed autorità giudiziarie.

<sup>13</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140.

<sup>14</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1806, nn. 155-157.

<sup>15</sup> Per la riforma giudiziaria del 1808 si guardino i paragrafi specifici.

<sup>16</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1815, n. 1.

<sup>17</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1815, n. 3.

<sup>18</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1816, n. 565, art. 2.

Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec.". Nel Regno delle Due Sicilie le istituzioni, sperimentate nel Decennio francese, furono sostanzialmente confermate dal governo restaurato nelle province continentali e furono estese alla Sicilia.

Bisogna tenere sempre presente che per le due parti del Regno delle Due Sicilie, cioè la Sicilia e la parte continentale, le norme che regolano le istituzioni sono distinte, così che i vertici delle varie magistrature sono due, una per ciascuna parte del Regno.

Si conferma il principio della separazione del contenzioso amministrativo<sup>19</sup> da quello della giurisdizione ordinaria, destinando corpi ed organi diversi per l'uno e per l'altro. Da queste giurisdizioni, inoltre, va distinta la giurisdizione militare.

Una riforma dell'ordinamento giudiziario<sup>20</sup>, che però tiene conto delle istituzioni francesi, viene emanata il 29 maggio 1817 ed entra in vigore il 20 giugno nelle province "al di qua del faro", mentre in Sicilia la legge sull'ordinamento giudiziario<sup>21</sup> viene emanata il 7 giugno 1819.

In uno stato assoluto come quello dei Borboni il potere esecutivo vigilava su quello giudiziario, infatti il governo nominava i giudici, ma l'autoritarismo si manifestò in modo palese agendo direttamente sull'ordine pubblico<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 692. Con questa legge del 21 marzo 1817 si stabilisce che nel contenzioso amministrativo giudicano in prima istanza i Consigli delle Intendenze, giudicano in secondo grado le Gran Corti dei Conti e per Napoli la Prima Camera. Queste ultime esprimono pareri che divengono decisioni irrevocabili dopo l'approvazione del Re, che deve sentire il parere della Consulta del Regno

<sup>20</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n.727.

<sup>21</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1819, n. 1608.

<sup>22</sup> A. SCIROCCO, *Il Regno delle Due Sicilie*, in *Amministrazione della Giustizia e poteri di Polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 297-323. Scirocco sostiene che per il regno dei Borboni non si può parlare di aperte pressioni sui giudici, ma che un'impronta di autoritarità fu data per altra via e riguardò l'ordine pubblico in generale. In linea generale il governo borbonico rispettò l'indipendenza della magistratura ordinaria, perché per l'emergenza si servì largamente dei tribunali militari. Le Gran Corti Criminali poterono decidere con tranquillità anche nei

Dopo la spedizione dei Mille, in Sicilia e nel Napoletano si ha un periodo di luogotenenza durante il quale venne esteso lo Statuto Albertino alla Sicilia con decreto prodittatoriale 18 agosto 1860, al Napoletano il 14 settembre 1860.

Uno dei problemi più complessi e più delicati che dovette affrontare il nuovo Stato unitario italiano fu quello dell'amministrazione della giustizia. In esso trovava un immediato riflesso istituzionale ed organizzativo il costituzionalismo di ispirazione liberale e democratica che aveva orientato i movimenti e le forze politiche che si espressero negli avvenimenti del 1848<sup>23</sup>.

---

processi politici, pronunciando condanne miti o prosciogliendo gli imputati in mancanza di prove. Il governo esercitò pressioni sui magistrati dopo il 1848 ed allora trovò molti giudici disposti a collaborare alla repressione per il timore di una rivoluzione sociale che mettesse in crisi l'ordine costituito. Nel periodo della Restaurazione furono emanati molti provvedimenti che affidarono, pressoché ininterrottamente, la repressione dei reati più gravi ad organi composti da militari ed agenti che agivano con procedure sommarie. La prassi della giustizia esemplare e sbrigativa più che dalle preoccupazioni politiche, affioranti in momenti circoscritti, fu imposta dall'urgenza di fronteggiare il dilagare del brigantaggio. Il frequente ricorso ai tribunali militari fu mal visto dai giuristi napoletani, ma esso fu dovuto anche alle difficoltà della magistratura ordinaria, incapace di espletare tempestivamente i giudizi, specialmente nei periodi di maggiore tensione nei quali aumentarono i reati, nonostante si ricorresse ancora a procedure abbreviate, come il *truglio*, dove non c'era pubblico dibattimento. Un altro rimedio per sfollare le prigioni furono le frequenti amnistie.

D'altra parte il problema della sicurezza politica, soprattutto dopo il 1838, fu affrontato con la chiara interferenza del potere esecutivo su quello giudiziario. Il potere esecutivo si servì di altri mezzi per eludere le garanzie assicurate dalla legge e per correggere le decisioni della magistratura ritenute troppo blande. Con *l'empara* la polizia poteva trattenere in carcere senza indicare la motivazione gli imputati assolti o i detenuti che avevano scontato la pena se ritenuti socialmente o politicamente pericolosi.

<sup>23</sup> M. D'ADDIO, *La giustizia dopo l'unità*, in *Amministrazione della Giustizia e poteri di Polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del II Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 327-369. D'Addio nota che l'amministrazione della giustizia ed i relativi ordinamenti giudiziari avevano subito un processo di organica revisione durante il periodo della Restaurazione, che aveva tenuto conto della precedente legislazione in materia attuata in Italia durante il periodo napoleonico, ma con il 1848, e quindi con

I decreti luogotenenziali<sup>24</sup> del 17 febbraio 1861 introdussero nelle province dell'ex regno delle Due Sicilie il codice penale, il codice di

l'approvazione delle nuove carte costituzionali, si poneva il problema, squisitamente politico, dei rapporti fra la magistratura che si era formata durante i regimi politici della Restaurazione ed il nuovo ordinamento costituzionale, in particolar modo i rapporti con il potere esecutivo e con le forze politiche che avrebbero sostenuto i nuovi governi costituzionali.

Il costituzionalismo liberale accoglieva tra i suoi principi fondamentali quello della distinzione dei poteri e riteneva che la norma che sanciva l'inaffidabilità dei magistrati fosse la sicura garanzia costituzionale dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. Così le carte costituzionali approvate nel 1848-1849 dettano i principi fondamentali in tema di magistratura e di amministrazione della giustizia.

Nello Statuto del Regno di Sicilia il titolo IV è dedicato al potere giudiziario, che viene quindi esplicitamente riconosciuto come tale: i giudici erano istituiti dalla legge e nominati dal Re, la giustizia veniva amministrata in nome della legge. L'art. 72 garantiva l'indipendenza della magistratura dall'esecutivo.

Lo Statuto Albertino dedicava sei articoli all'amministrazione della giustizia: per l'art. 68 la giustizia rientrava nell'ambito dell'esecutivo, pertanto essa "emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce"; l'art. 69 sanciva l'inaffidabilità dei giudici, tranne quelli di mandamento, dopo tre anni di esercizio; a garanzia della continuità dell'ordinamento giuridico e della corrispondente amministrazione della giustizia; l'art. 70 sanciva la conservazione dei tribunali e dei giudici esistenti al momento della proclamazione dello Statuto, precisando che l'organizzazione giudiziaria poteva essere derogata solamente in forza di legge; l'art. 71 sanciva il principio che nessuno poteva essere distolto dai suoi giudici naturali e conseguentemente fu sancito il divieto di istituire tribunali o commissioni straordinarie; gli artt. 72 e 73 fissavano il principio della pubblicità delle udienze e dei dibattimenti e si stabiliva la norma che l'interpretazione delle leggi, con efficacia nei confronti di tutti i cittadini, era riservata esclusivamente al potere legislativo. La politica giudiziaria dopo l'unità d'Italia tese a riconoscere ed a garantire il primato dell'esecutivo sull'ordine giudiziario per salvaguardare le esigenze di unità d'indirizzo e di direzione politica.

<sup>24</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, nn. 237-239.

M. D'ADDIO, *Politica e magistratura 1848-1876*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 334-349; M. D'ADDIO, *La giustizia dopo l'unità*, in *Amministrazione della Giustizia e poteri di Polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 335-336. La procedura di interferire nell'ordinamento con decreti luogotenenziali, dettata dalla situazione politica che necessitava di dimostrare l'esistenza di un nuovo Stato,

procedura penale e l'ordinamento giudiziario del regno di Sardegna con alcune modifiche. Ciò provocò il malcontento perché in tal modo veniva iniziato un processo di "piemontesizzazione" lesivo dell'autonomia promessa all'ex regno<sup>25</sup>.

Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II è proclamato "Re d'Italia per grazia di Dio e per volontà della Nazione".

In tutti gli ex Stati italiani si tentò una prima riorganizzazione degli ordinamenti giudiziari estendendo ad essi la legislazione piemontese, ma ciò mosse molte critiche e ci furono da più parti richieste di un'organica revisione della legge sull'ordinamento giudiziario.

Il governo, come già nel 1859, si servì della legge delega per l'unificazione legislativa per varare una nuova legge organica sull'ordinamento giudiziario. La legge delega consentiva di estendere alla Toscana la legge del 1859, di portare alcune modifiche all'organico giudiziario, di riordinare le circoscrizioni giudiziarie. Il governo, sentito il parere di una commissione presieduta da Rattazzi, varò il decreto del 6 dicembre 1865 n. 2626 con il quale si istituirono i conciliatori, sul modello dell'ordinamento del Regno delle Sicilie, ed al posto dei giudici di mandamento furono istituiti i pretori, richiamandosi alle leggi giudiziarie toscane e lombarde. La restante normativa, che era poi la sostanza della legge del 1859, rimase pressoché invariata.

Uno dei problemi più gravi dell'amministrazione della giustizia dello Stato unitario fu quello dei rapporti fra governo e magistratura, l'orientamento prevalente fu il ritenere il potere giudiziario una emanazione dell'esecutivo, pur godendo di particolari garanzie quali l'inalterabilità. Problemi ci furono anche nei rapporti fra le magistrature

---

suscitò molte reazioni e venne sollevata la questione della costituzionalità della legge Rattazzi e di tutte le leggi che erano state approvate con la delega dei pieni poteri. Si disse che il potere aveva invaso la sfera propria del legislativo, che l'annessione doveva essere sancita dal Parlamento nazionale mediante le nuove leggi espressione della volontà dell'intera nazione.

<sup>25</sup> M. D'ADDIO, *Politica e magistratura 1848-1876*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 56-68. Le proteste dei nostalgici durarono a lungo, mentre cessarono presto quelle degli operatori della giustizia. Al rapido superamento della polemica contribuì la presenza nel governo di giuristi dell'ex regno, inoltre giuristi napoletani e siciliani parteciparono ai lavori per la nuova codificazione dell'ordinamento giudiziario del 1865.

ordinarie e le speciali, in particolare quella amministrativa<sup>26</sup> e militare. Quest'ultima suscitò, per la repressione del brigantaggio e per i moti siciliani del 1866, questioni delicate e complesse che investivano l'art. 71 dello Statuto Albertino che garantiva che nessuno potesse essere sottoposto al giudizio di tribunali straordinari, in quanto il cittadino non poteva essere sottratto al suo giudice naturale.

---

<sup>26</sup> Per quanto riguarda la giustizia amministrativa dopo l'unificazione le leggi che disciplinavano il contenzioso amministrativo si richiamavano agli ex Stati preunitari. Nel 1865, con la legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, si sancì l'abolizione del sistema del contenzioso amministrativo. Con questa legge furono aboliti tutti i tribunali speciali, tranne il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e fu attribuita la giurisdizione in materia di diritti soggettivi ai tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di fare valere interessi legittimi solo mediante i ricorsi amministrativi. Con leggi successive si cercò di ovviare ai difetti ed ai vuoti creati dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo.

## 2. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

La circoscrizione territoriale delimita la porzione di territorio a cui si estende la competenza di ciascun organo amministrativo o giudiziario. Con il mutare degli ordinamenti cambia anche la suddivisione del territorio in diverse circoscrizioni territoriali.

Bisogna tenere presente che la Provincia di Terra di Lavoro comprendeva territori che oggi fanno parte delle province di Frosinone, Latina, Caserta, e che dopo l'unità d'Italia la circoscrizione territoriale considerata comprende anche territori che prima avevano fatto parte dello Stato Pontificio.

L' 8 agosto 1806 viene promulgata una legge<sup>27</sup> sulla divisione e amministrazione delle province del regno di Napoli ed il territorio è diviso in 13 province.

La provincia di Terra di Lavoro, con capitale S. Maria, è divisa nei distretti di S. Maria, Gaeta e Sora.

L'8 dicembre 1806 con un'altra legge<sup>28</sup> vengono specificati i governi compresi in ciascuno dei distretti, il distretto di Gaeta comprende i governi di Gaeta, Le Fratte, Trajetto, Fondi, Teano, Carinola, Sessa, Roccamonfina.

La legge del 19 gennaio 1807<sup>29</sup> stabilisce la circoscrizione dei governi del regno. L'art. 1 dice che ogni governo è chiamato col nome del luogo che è il primo nel numero delle università, che esso comprende, ed esso è la sede del giudicante. L'art. 2 fissa il numero ed il circondario dei governi, il governo di Le Fratte comprende le università di Le Fratte, Roccamonfina, S. Pietro in Cuore, S. Oliva, Monticelli, S. Giorgio, Castelnuovo, Coreno.

Il decreto del 23 febbraio 1811<sup>30</sup> stabilisce che i comuni riuniti, che appartengono ad un medesimo circondario di giustizia di pace, devono essere aggregati tutti a quel circondario in cui è situato il comune principale che figura come capoluogo.

---

<sup>27</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1806, n. 132.

<sup>28</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1806, n. 272.

<sup>29</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1807, n. 14.

<sup>30</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1811, n. 916.

Il 4 maggio 1811 viene emanato un decreto<sup>31</sup> con cui viene stabilita una nuova divisione del territorio. L'art. 2 dice che la nuova circoscrizione delle 14 province del regno di Napoli, quella dei distretti e circondari che compongono ciascuna provincia, con le capitali e i capoluoghi, deve essere eseguita dal 1 ° luglio 1811 per tutte le amministrazioni, tranne "la finanziaria" per la quale deve andare in vigore dal 1 ° gennaio 1812. La nuova circoscrizione è indicata nel quadro annesso al decreto.

La capitale della provincia di Terra di Lavoro è Capoa.

I distretti di questa provincia sono: Capoa, Piedimonte, Gaeta, Sora, Nola.

I circondari del distretto di Gaeta sono: Gaeta, Fondi, Ponza, Traetto, Sessa, Roccaguglielma<sup>32</sup>, Roccamonfina, Carinola, Teano.

I comuni del circondario di Roccaguglielma sono: Roccaguglielma, Fratte, S. Pietro in Curellis, Monticelli, Castelnuovo, S. Giorgio, Coreno, S. Giovanni Incarico, Pico, S. Andrea, Vallefredda, S. Apollinare, S. Ambrogio.

Con il ritorno dei Borboni si ha un ulteriore cambiamento della circoscrizione amministrativa del regno di Napoli.

La legge del 1 ° maggio 1816<sup>33</sup>, entrata in vigore il 1° gennaio 1816, stabilisce la divisione del territorio "al di qua del Faro" in 15 province, ciascuna delle quali è divisa in distretti, ogni distretto è diviso in circondari che comprendono più comuni.

La provincia di Terra di Lavoro, con capitale Capoa, è formata dai seguenti distretti: Capoa, Nola, Gaeta, Sora, Piedimonte.

Il distretto di Gaeta comprende i seguenti circondari: Gaeta, Fondi, Pico, Roccaguglielma, Traetto, Roccamonfina, Sessa, Carinola, Ponza. Il circondario di Roccaguglielma comprende i seguenti comuni: Roccaguglielma, S. Pietro in Curolis e Monticelli, Coreno, Fratte e

---

<sup>31</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1811, n.922.

<sup>32</sup> Capoluogo del circondario, dunque, non è più Fratte, ma Roccaguglielma.

Nella documentazione del fondo archivistico i primi atti si riferiscono al giudice di pace del circondario di Fratte.

<sup>33</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1816, n.360.

Casali, Castelnuovo e S. Giorgio, S. Apollinare e S. Ambrogio, S. Andrea e Vallefredda<sup>34</sup>.

Il decreto<sup>35</sup> che segue la precedente legge precisa che le disposizioni sulla circoscrizione territoriale non portano nessuna innovazione alla residenza dei tribunali delle province.

Dopo l'unità d'Italia, il decreto<sup>36</sup> del 20 novembre 1861 determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie nelle province napoletane.

La sede della Corte di Cassazione è per tutto il territorio Napoli. L'intero territorio è diviso nei distretti delle Corti d'Appello. Il territorio che stiamo studiando fa capo alla Corte d'Appello di Napoli. Ogni distretto è diviso in circoli, capoluogo del circolo che stiamo esaminando è S. Maria.

Al circolo di S. Maria fanno capo i tribunali di circondario di S. Maria e S. Germano.

Fanno capo al tribunale di S. Germano i mandamenti di Alvito, Arce, Arpino, Atina, Carinola, Cervaro, Fondi, Gaeta, Pico, Pontecorvo, Ponza, Roccaguglielma, Roccamonfina, Roccasecca, S. Germano, Sessa, Sora, Traitto.

Il 20 marzo 1865 viene promulgata la legge<sup>37</sup> per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, per cui il regno si divide in province, circondari, mandamenti e comuni.

Con decreto<sup>38</sup> del 14 novembre 1867 i comuni di Roccaguglielma e S. Pietro in Curolis sono fusi in uno solo prendendo la denominazione di Esperia, a partire dal 1 ° gennaio 1868, in base all'art. 13 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865<sup>39</sup>.

---

<sup>34</sup> Monticelli, Casali, S. Giorgio, S. Ambrogio, Vallefredda sono riuniti in comune al luogo che li precede nell'elenco, dove risiede l'amministrazione. Collezione regno Due Sicilie, anno 1816, tav. 78, 79.

<sup>35</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1816, n. 361.

<sup>36</sup> r. d. 20 novembre 1861, n. 329.

<sup>37</sup> r. d. 20 marzo 1865, n. 2248.

<sup>38</sup> r. d. 14 novembre 1867, n. 4057.

<sup>39</sup> r.d. 20 marzo 1865, n. 2248.

La legge<sup>40</sup> del 30 marzo 1890 dà facoltà al Governo di diminuire il numero delle preture e di modificare la circoscrizione giudiziaria del regno.

Il decreto<sup>41</sup> del 9 novembre 1891 determina il numero, la sede e la circoscrizione delle preture del regno.

Il tribunale di Cassino fa riferimento alla Corte d'Appello di Napoli.

Dal tribunale di Cassino dipendono le seguenti preture: Alvito, Arce, Arpino, Atina, Carinola, Cassino, Esperia, Fondi, Gaeta, Minturno, Pontecorvo, Ponza, Roccamonfina, Roccasecca, Sessa Aurunca, Sora. Fanno capo alla pretura di Esperia i seguenti comuni: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S. Giorgio a Liri, S. Andrea di Vallefredda, S. Apollinare.

La documentazione della pretura di Esperia, presso l'Archivio di Stato di Frosinone, arriva al 1890, ma la stessa pretura di Esperia ebbe vita fino al 1923, infatti il decreto<sup>42</sup> del 26 febbraio 1920, che approva la tabella di ripartizione del personale di cancelleria e segreteria negli uffici giudiziari del Regno, riporta il nome della pretura di Esperia.

La pretura di Esperia fu soppressa con il decreto<sup>43</sup> del 24 marzo 1923 riguardante la circoscrizione territoriale del regno. All'art. 1 si dice che vengono sopprese le corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo, Torino; all'art. 2 si dice che il numero e le sedi delle corti d'appello e sezioni, dei tribunali e delle preture sono determinate nella tabella annessa al decreto. Nella tabella il comune di Esperia è inserito tra quelli che rientrano nell'ambito della pretura di Pontecorvo.

Un altro decreto<sup>44</sup> sempre del 24 marzo 1923 contiene le norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria, che va in vigore dal 1 ° luglio 1923, e si ribadisce che in tale data le preture, i tribunali e le corti non comprese nella tabella si intendono sopprese ed il personale ivi addetto deve continuare ad esercitare le proprie funzioni non oltre il 30 settembre 1923.

---

<sup>40</sup> L. 30 marzo 1890, n. 6702.

<sup>41</sup> r. d. 9 novembre 1891, n. 669.

<sup>42</sup> r. d. 26 febbraio 1920, n. 262.

<sup>43</sup> r. d. 24 marzo 1923, n. 601.

<sup>44</sup> r. d. 24 marzo 1923, n. 602.

### 3. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PRIMA DEL 1808

L'ordinamento giudiziario<sup>45</sup> nel Regno di Napoli prima della riforma francese era organizzato nel seguente modo:

ogni comune (terra) aveva un governatore designato dal barone se terra baronale, dal re se terra regia. Egli esplicava le funzione di giusdicente in materia penale per piccoli reati ed in materia civile con l'assistenza di giurisperiti.

In ognuna delle dodici province, in cui si divideva il Regno "di qua dal faro" (cioè con l'esclusione della Sicilia), c'era un tribunale collegiale: la Regia Udienza. Questa esercitava in prima istanza la giurisdizione civile e la giurisdizione penale, salvo talune limitazioni, ed in appello riesaminava le sentenze dei governatori. Il presidente della Regia Udienza aveva giurisdizione su tutta la provincia unendo nella sua carica tre poteri: giudiziario, amministrativo e militare.

---

<sup>45</sup> Uno studio particolareggiato sull'ordinamento giudiziario vigente prima della riforma del decennio francese non rientra negli obiettivi di questo lavoro, per cui si rimanda alla bibliografia. Si è ritenuto opportuno, comunque, fare un breve quadro riassuntivo del sistema giudiziario vigente prima della riforma avendo tenuto conto della bibliografia ed in particolare G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a Sua Altezza Reale il Principe D. Ferdinando*, Napoli, Real Tipografia, 1826, pp. 126-132; P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli (introduzione e note di Nino Cortese)*, Napoli, Libreria Scientifica editrice, 1951, vol. II, pp. 90-230; A. DE MARTINO, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'Ordinamento giuridico*, Napoli, Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, 1972, pp. 5-124; E. PIOLACASELLI, *La magistratura, studio sull'ordinamento giudiziario nella storia, nelle leggi straniere, nella legge italiana e nei progetti di riforma*, Torino, UTET, 1907, pp. 56-65. P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana*, Roma, G. Pioda, 1993, p. 9 dice che l'organizzazione giudiziaria di antico regime, in Italia e in gran parte d'Europa, si basava su sistemi che si erano venuti stratificandosi nel tempo per via di successive aggiunte di origine quanto mai varie, che quasi sempre si sovrapponevano, senza cancellarle completamente, alle situazioni giuridico-istituzionali preesistenti. A questa forte costanza nel tempo si contrapponeva una estrema variabilità nello spazio di forme e contenuti. Anche nel campo delle istituzioni giudiziarie si può riconoscere la differenza tra la libertà, intesa in senso moderno, e la miriade di libertà particolari, ovvero privilegi, propri del particolarismo giuridico medievale, ancora in parte sopravvissuto in pieno XVIII secolo.

Le magistrature maggiori si trovavano nella Capitale.

Alla base c'era la Gran Corte della Vicaria che si divideva in civile e criminale.

La Vicaria civile, composta da sei giudici divisi in due Ruote, amministrava la giustizia per le dodici province, sia in grado di revisione nei confronti delle Corti locali e delle Regie Udienze, sia in prima istanza.

Questo tribunale aveva origine antichissima: i Normanni istituirono una Gran Corte, gli Angioini istituirono la Corte della Vicaria, questi due tribunali erano supremi, cioè non soggetti ad alcuna revisione di altro tribunale. Da questi due tribunali fu formata la Gran Corte della Vicaria subordinata al Sacro Regio Consiglio.

Il Sacro Regio Consiglio, presieduto dal Presidente generale, era formato da quattro Ruote, ciascuna Ruota era composta da cinque consiglieri ed un capo.

Questo Consiglio aveva giurisdizione su tutto il Regno: decideva in grado di appello su le sentenze emanate dalla Vicaria ed inoltre decideva in prima ed ultima istanza nelle cause civili al di sopra del valore di ducati 500.

Il Sacro Regio Consiglio era stato istituito da Alfonso I di Aragona ed i Re di quella stirpe vi presiedevano in prima persona. I "libelli" con cui si istituivano i giudizi erano concepiti in forma di suppliche dirette alla Maestà del Re.

I quattro capi delle Ruote del Sacro Regio Consiglio, uniti al presidente, costituivano la Real Camera di Santa Chiara, che formava l'apice della magistratura napoletana. Questa consigliava il Re negli affari principali di giustizia ed ecclesiastici e giudicava alcune materie che riguardavano da vicino l'ordine pubblico. Fu istituita dal Re Carlo Borbone ed era in parte succeduta al Regio Collateral Consiglio (supremo organo giudiziario dei viceré spagnoli).

Accanto a tale organizzazione giudiziaria c'erano altri tribunali speciali: La Regia Camera della Sommaria, tribunale non appellabile, giudicava le cause in cui fosse interessato il fisco o il regio erario, rivedeva i conti pubblici e dirigeva le amministrazioni comunali. La sua origine è antica ed Alfonso I le diede forma più autorevole, precedentemente le sentenze emanate da questo tribunale erano appellabili presso la Regia

Camera e presso il Sacro Regio Consiglio, Ferdinando figlio di Alfonso I la rese tribunale supremo.

Altri tribunali supremi di più recente istituzione furono:

il Tribunale del Commercio per le liti commerciali;

il Tribunale di Guerra e Casa Reale per le cause militari e per coloro che facevano parte della Corte del Re;

il Tribunale dell'Ammiragliato era una magistratura di prima istanza per le cause della gente di mare e per gli affari marittimi, dalle cui sentenze ci si appellava al Supremo Magistrato di Commercio.

#### 4. RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEL 1808

La riforma giudiziaria, varata durante il Regno di Giuseppe Bonaparte, entrò in vigore durante il Regno di Gioacchino Murat.

La riforma dell'organizzazione giudiziaria fu varata con quattro leggi fondamentali di cui le prime tre portano la data del 20 maggio 1808 e la quarta del 22 maggio dello stesso anno.

Esse sono:

- Legge sulla nuova organizzazione giudiziaria<sup>46</sup>;
- Regolamento per i giudici di pace e per i tribunali<sup>47</sup>;
- Legge per la definizione, divisione e classificazione dei delitti e delle pene<sup>48</sup>;
- Legge sulla giustizia correzionale e la polizia<sup>49</sup>.

Queste leggi furono corredate da alcuni provvedimenti che regolavano nei particolari il nuovo sistema.

Con decreto 21 maggio 1808<sup>50</sup> fu differita l'entrata in vigore delle leggi di riforma al 1 ° novembre 1808, con la stessa legge si stabilì che il Codice Napoleone sarebbe dovuto entrare in vigore alla stessa data. Un decreto del 23 maggio 1808<sup>51</sup> differì l'entrata in vigore della legge sulla giurisdizione correzionale al 1 ° novembre. Infine il decreto del 22 ottobre 1808<sup>52</sup> differì l'esecuzione delle leggi suddette al 1° gennaio 1809, nello stesso giorno sarebbe entrato in vigore il Codice Napoleone.

Quindi, "le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche del regno, i reali dispacci e le consuetudini generali e locali" avrebbero cessato di aver forza di legge.

Il Codice Napoleone entrò in vigore il 1 ° gennaio 1809, tradotto in lingua italiana e con alcune varianti rispetto all'edizione francese; il codice di procedura civile e il codice penale entrarono in vigore nel

---

<sup>46</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140.

<sup>47</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 141.

<sup>48</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 142.

<sup>49</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 153.

<sup>50</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 151.

<sup>51</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 161.

<sup>52</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 410.

1812. Questo sostituì la "Legge per la definizione, divisione e classificazione dei delitti e delle pene" che era stata opera di giuristi meridionali<sup>53</sup>.

<sup>53</sup> G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a Sua Altezza Reale il Principe Ferdinando*, Napoli, Real Tipografia, 1826, pp. 205-233. Dei cinque codici francesi: civile, procedura civile, commercio, penale, istruzione criminale furono adottati solo i primi tre in una semplice traduzione, mentre per quanto riguarda il penale continuarono ad essere in vigore la legge sui delitti e sulle pene, la legge sulla giurisdizione di polizia sulla giustizia correzionale e la parte criminale contenuta nel regolamento.

La legge sui delitti e sulle pene è uno dei migliori lavori fatti da giuristi napoletani, al quale si faceva riferimento anche quando non aveva più forza di legge, essendo entrato in vigore il codice penale francese tradotto, come gli altri codici, con decreto del 23 aprile 1812.

Il codice francese classifica tutti i *malefici* in *contravvenzioni di polizia*, *delitti*, *misfatti* stabilendo una scala di pene che serve alla classificazione dei reati: *contravvenzioni* sono le azioni punite con pene di polizia minori;

*delitti* sono i reati che si puniscono con pene correzionali medie;

*misfatti* sono i reati che si puniscono con pene afflittive o infamanti, cioè le peggiori.

Capone osserva che le contravvenzioni hanno carattere naturale, che le distingue dagli altri reati, e sono azioni illecite perché vietate dalla legge positiva; i delitti ed i misfatti sono vietati perché naturalmente illeciti.

A. DE MARTINO, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazione dell'ordinamento giuridico*, Napoli, Jovene, 1972, pp. 166-167. Le leggi di riforma costituiscono un corpo organico di norme mediante le quali tutta la vecchia organizzazione giudiziaria fu soppressa e sostituita da tribunali la cui articolazione e i cui modi di procedere rinnovavano profondamente sia l'organizzazione giudiziaria che la vita forense del paese. Il solo codice di procedura penale francese non venne mai introdotto nel Regno a causa di talune difformità sostanziali tra l'organizzazione giudiziaria francese e quella realizzata nel Regno come l'introduzione in Francia dei giurati: questo tipo di tribunale non venne introdotto nel Regno almeno fino agli anni Cinquanta.

La discussione sulle nuove leggi si svolse nella Sezione di Legislazione del Consiglio di Stato, anch'esso organo di nuova formazione, in cui erano entrati a far parte i personaggi più rappresentativi del Regno e coloro che avevano simpatizzato per gli ordinamenti francesi.

A. VALENTE, *Gioacchino Murat e l'Italia Meridionale*, Torino, Einaudi, 1965, pp. 265-271. Giuseppe Bonaparte aveva disposto l'estensione al Regno di Napoli dei codici di Francia ed aveva affidato il lavoro di traduzione ad un Raffaelli, la cui traduzione non fu bene accettata. Murat dispose che nella traduzione, che

La legge sull'organizzazione giudiziaria consta di 12 titoli per complessivi 97 articoli.

Essa è strettamente connessa con il Regolamento per i giudici di pace e per i tribunali, che surrogava alla mancanza di un codice di procedura penale. Il regolamento consta di 20 titoli per complessivi 236 articoli e prevedeva dettagliatamente tutte le fasi del processo dall'istruzione preliminare al ricorso per cassazione.

La legge sull'organizzazione dei tribunali stabiliva una divisione fondamentale della giurisdizione che avrebbe potuto essere volontaria o necessaria a seconda dell'importanza economica dell'oggetto. La giurisdizione volontaria era esercitata da arbitri eletti dalle parti. La giurisdizione necessaria era esercitata da:

- giudici di pace<sup>54</sup>,
- tribunali di prima istanza,
- tribunali di commercio,
- tribunali di appello,
- tribunali criminali,
- Corte di cassazione<sup>55</sup>

I tribunali di prima istanza furono istituiti in ciascuna provincia. Essi furono 14, quello nella Provincia di Terra di Lavoro ebbe sede in S. Maria di Capua<sup>56</sup>. Il Tribunale di prima istanza era composto da un presidente e tre giudici più due supplenti, un procuratore regio e un cancelliere<sup>57</sup>.

Il tribunale di prima istanza decideva nelle materie civili in grado di appello ed in ultima istanza nelle cause di competenza dei giudici di pace ed in primo grado tutte le altre cause, tranne quelle di commercio. Il tribunale doveva convalidare i contratti dei pupilli e delle altre

---

bisognava rifare, si dovessero evitare gli errori di quella milanese per il codice civile e commerciale, e si proponessero le modifiche guardando le necessità del luogo. Per tali modifiche era già stata precedentemente nominata una Commissione, ma dopo l'intervento di Murat proseguì con più impulso.

<sup>54</sup> Per i giudici di pace si guardi il paragrafo successivo.

<sup>55</sup> Bullettino regno di Napoli, n. 36, anno 1808, n. 140, art. 1.

<sup>56</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 27.

Anche oggi la sede del Tribunale nella provincia di Caserta è S. Maria Capua Vetere, invece nelle altre province italiane si trova nel capoluogo di provincia.

<sup>57</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 28.

persone privilegiate, era competente sulle obbligazioni e sulle distrazioni<sup>i</sup> di beni dotati e su ogni altro atto che avesse avuto bisogno della convalida del magistrato.

Dalle decisioni dei tribunali di prima istanza non era dato appello se il valore della causa non fosse superiore a ducati 200.

I tribunali di prima istanza potevano giudicare anche nelle cause in materia correzionale, salva la possibilità d'appello<sup>58</sup>.

I tribunali di commercio erano composti da cinque giudici, uno dei quali con funzioni di presidente, più due supplenti ed un cancelliere. Essi erano nominati dal Re tra coloro che appartenevano alla categoria dei negozianti e duravano in carica due anni.

I Tribunali di commercio erano competenti in tutte le cause di commercio, nelle cause il cui valore non avesse ecceduto i ducati 200 non veniva dato appello, per le altre l'appello era portato nei tribunali di appello<sup>59</sup>.

Il tribunale di appello era composto da un presidente, un vicepresidente, sette giudici, inoltre vi era un procuratore regio, un sostituto procuratore ed un cancelliere<sup>60</sup>, ma presso il tribunale d'appello di Napoli c'erano sedici giudici e due procuratori.

Il tribunale d'appello nella provincia di Terra di Lavoro aveva sede a Napoli. Esso era uno dei quattro tribunali d'appello del Regno. Giudicava in materia civile e correzionale sulle sentenze soggette ad appello emesse dai tribunali di prima istanza, da quelli di commercio e dagli arbitri.

Contro le decisioni dei tribunali d'appello era dato il ricorso per cassazione.

I tribunali criminali ebbero la stessa distribuzione territoriale dei tribunali di prima istanza, cioè ne fu istituito uno in ogni provincia. Nella provincia di Terra di Lavoro ebbe sede a S. Maria di Capua. Ogni tribunale criminale fu composto da un presidente e cinque giudici, un procuratore regio ed un cancelliere. Un terzo dei membri sarebbe stato sostituito ogni anno mediante un sistema di rotazione per province.

---

<sup>58</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.140, artt. 29-33.

<sup>59</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.140, artt. 34-41.

<sup>60</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.140, artt. 42-47.

Contro le decisioni del tribunale criminale si ricorreva in cassazione<sup>61</sup>.

La gran Corte di cassazione aveva sede a Napoli.

Essa si pronunciava sulle domande di cassazione delle decisioni emesse in ultima istanza ed annullava le sentenze qualora vi fosse stata contravvenzione espressa alla legge o violazione di forma. Decideva sulle questioni di competenza tra i tribunali criminali, tra quelli di appello o di prima istanza non compresi nella giurisdizione di uno stesso tribunale di appello.

Era composta da un presidente, un vicepresidente, sedici giudici, il procuratore, due sostituti ed un cancelliere<sup>62</sup>.

Il decreto<sup>63</sup> del 23 gennaio 1810 contiene la tariffa delle spese per la giurisdizione del Regno di Napoli.

Un decreto del 20 ottobre 1810 istituisce una commissione incaricata della definitiva organizzazione del personale dell'ordine giudiziario<sup>64</sup>. Per le comuni ove non c'era la residenza del giudice di pace la giurisdizione locale fu attribuita ai rispettivi sindaci<sup>65</sup>. Questa disposizione fu seguita da un regolamento<sup>66</sup>.

Dopo il ritorno dei Borboni viene emanato un editto<sup>67</sup> il 22 maggio 1815 con cui si dichiara che "i corpi giudiziari, gli impiegati nei diversi rami dell'amministrazione, le leggi, i giudizi e tutti gli affari debbono continuare provvisoriamente nello stesso corso".

L'art. 57 della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile<sup>68</sup> riveste della giurisdizione locale il sindaco di ogni comune in cui non risiede il giudice di pace, ma limitatamente nelle azioni civili al valore di ducati 6, nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale, commesse sul territorio del comune da persone sorprese "in flagranza o quasi", alla pena di 24 ore di prigione e al valore di ducati 6 per multe e indennizzi stabiliti nei regolamenti. Le sole condanne pecuniarie erano

---

<sup>61</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, artt. 48-51.

<sup>62</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, artt. 52-71.

<sup>63</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 541.

<sup>64</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 758, artt. 1-4.

<sup>65</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 734, artt. 1-3.

<sup>66</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1811, n. 920, artt. 1-56.

<sup>67</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1815, n. 3.

<sup>68</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1816, n. 570, art. 57.

inappellabili, mentre dalla condanna a prigionia ci si poteva appellare a norma di legge.

#### 4.1 GIUDICE DI PACE

La circoscrizione giudiziaria minima, prevista dalla riforma giudiziaria del 1808, era il ripartimento con a capo un giudice di pace e quattro aggiunti scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento stesso, in modo da garantire l'udienza almeno due volte la settimana<sup>69</sup>.

I giudici di pace duravano in carica tre anni con possibilità di riconferma e si avvalevano della collaborazione di un cancelliere<sup>70</sup>. Essi avevano competenze sia nei giudizi correzionali e criminali che nelle cause civili.

Per quanto riguarda i giudizi correzionali e criminali, il giudice di pace giudicava le trasgressioni per pene punite al massimo con 10 giorni di carcere o con multe non maggiori di 20 ducati<sup>71</sup>.

La condanna alla sola multa era inappellabile, mentre quella della detenzione era appellabile presso il tribunale di prima istanza<sup>72</sup>. Il giudice di pace, in qualità di ufficiale di polizia, aveva le seguenti competenze:

- notificava tutti i delitti pubblici;
- riceveva accuse e denunce nei casi prescritti dalla legge;
- ordinava l'arresto per i delinquenti colti "in flagranza, o quasi flagranza, di reato";
- prendeva "l' in genere del delitto";
- riceveva le deposizioni dell'offeso e dei testimoni;
- raccoglieva tutte le prove e rimetteva tutti gli atti al procuratore regio del tribunale criminale;
- era obbligato a redigere un rapporto settimanale al procuratore regio e ad eseguirne gli ordini<sup>73</sup>.

Le funzioni di pubblico ministero, nelle cause enunciate nell'art 12<sup>74</sup>, riguardante i giudizi correzionali e criminali, dovevano essere esercitate da commissari di polizia, invece nelle materie di polizia

---

<sup>69</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, artt. 6-7.

<sup>70</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, artt. 8-9.

<sup>71</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 12.

<sup>72</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, artt. 13-15.

<sup>73</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 17.

<sup>74</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 12.

municipale e rurale dai sindaci o dai primi eletti dei comuni nei quali si fosse verificata la trasgressione, oppure nelle materie correzionali dai primi aggiunti dei giudici di pace<sup>75</sup>.

La giurisdizione apparteneva al giudice di pace del ripartimento dove era avvenuto il delitto. Se il reo fosse fuggito dal ripartimento il giudice di pace avrebbe dovuto emettere l'ordine di arresto e tutte le altre autorità avrebbero dovuto "prestar man forte"<sup>76</sup>.

Nei luoghi, dove non vi era il giudice di pace e nessuno degli aggiunti, le facoltà attribuite al giudice dall'art. 17, circa "la prova generica e la prova speciale", dovevano essere esercitate dal sindaco del luogo: questi aveva l'obbligo di informare subito il giudice di pace che, in seguito, avrebbe dovuto supplire alle mancanze che fossero state commesse dal sindaco nella formazione degli atti<sup>77</sup>.

La competenza dei giudici di pace, nella materia civile, si estendeva, limitatamente alle cose mobili o semoventi, fino al valore di ducati 200<sup>78</sup>.

Le decisioni dei giudici di pace non erano soggette all'appello se il valore della causa non avesse ecceduto i ducati 20<sup>79</sup>.

Il giudice di pace sentenziava nelle cause nascenti da:

- contratti stipulati durante i mercati e le fiere al di là del valore di ducati 20;
- danni procurati ai campi da uomini o animali;
- mozione di termini, ovvero usurpazione e attentati commessi entro il termine di sei mesi antecedenti all'istanza;
- esazioni di censi, terraggi, decime o altre prestazioni territoriali, purché il possesso non fosse interrotto da più di tre anni;
- riscossioni del fitto di "predi rustici o urbani";
- mancanza o abuso della cosa locata durante il tempo della locazione;
- riparazioni urgenti, tanto per ragioni d'affitto, quanto per danno, che ne potesse soffrire il vicino;

---

<sup>75</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 16.

<sup>76</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 18.

<sup>77</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 19.

<sup>78</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 20.

<sup>79</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 140, art. 21.

- contratti di pastori o agricoltori per cose che riguardassero la loro industria;
- pagamento di salari o di mercedi;
- alimenti interini per non più di tre mesi;
- debiti o obbligazioni nascenti da cambiali, polizze di carico o bancali, da obblighi penes acta, da biglietti di deposito<sup>80</sup>.

Il giudice aveva la facoltà di designare i tutori e i curatori di dote<sup>81</sup>.

La competenza dei giudici di pace era esclusa per tutte quelle materie che avessero potuto diventare oggetto di competenza dei tribunali di commercio, qualora questi fossero stati istituiti nei ripartimenti dei giudici di pace<sup>82</sup>.

Nelle cause di loro competenza i giudici di pace dovevano cercare di conciliare le parti e dovevano fare da arbitri se ne fossero stati richiesti dalle parti<sup>83</sup>.

Il titolo IX della legge sulla nuova organizzazione giudiziaria era dedicato ai presidenti, procuratori regi e loro sostituti.

L'art. 81 del titolo IX<sup>84</sup> prescriveva ai procuratori regi presso i tribunali di prima istanza e presso i tribunali criminali di controllare la condotta dei giudici di pace. Nell'ultimo mese di esercizio di ciascun giudice di pace, il procuratore regio del tribunale di prima istanza doveva avvertire con una circolare gli abitanti del ripartimento affinché si trasmettessero le notizie delle trasgressioni dei giudici di pace, queste informazioni, poi, dovevano essere inviate al ministro di giustizia.

Il titolo I del regolamento<sup>85</sup> era dedicato ai giudici di pace per complessivi articoli sette.

In ciascun ripartimento doveva esservi una casa per l'amministrazione della giustizia, l'archivio per la conservazione delle carte e dei processi, la cui custodia era affidata al cancelliere<sup>86</sup>.

---

<sup>80</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.140, art. 22.

<sup>81</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.140, art. 23.

<sup>82</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.140, art. 24.

<sup>83</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.140, art. 25.

<sup>84</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.140, art. 81.

<sup>85</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.141.

<sup>86</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n.141, art. 7.

Il procedimento nelle cause di competenza dei giudici di pace era verbale quando il valore non eccedeva i ducati 20. Il procedimento si "spediva" senza osservanza di rito giudiziario per mezzo di semplici atti; il giudice assumeva le parti di arbitro. Il cancelliere doveva registrare un atto poi sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e dalle parti<sup>87</sup>.

Qualora il giudice di pace fosse impedito a procedere, o per decisione del tribunale di prima istanza fosse dichiarato sospetto, la cognizione della causa era assegnata agli aggiunti la cui residenza fosse più vicina al domicilio del reo<sup>88</sup>.

Questo articolo è stato modificato dal decreto del 14 febbraio 1811<sup>89</sup>, il quale prevedeva che, in caso di impedimento del giudice di pace e degli aggiunti, il tribunale di prima istanza doveva rinviare le parti davanti il giudice di pace del circondario più vicino.

Il titolo IV del regolamento era dedicato ai cancellieri.

L'art. 33 del titolo IV del regolamento<sup>90</sup> si rivolgeva ai cancellieri presso i giudici di pace. Essi dovevano scrivere sotto dettatura dei giudici i decreti, le deposizioni dei testimoni, apponendo la sottoscrizione agli atti. Dovevano registrare in un libro i decreti definitivi dei giudici di pace. Dovevano avere cura dell'archivio ed erano responsabili della conservazione delle carte e dei processi. Di questi doveva essere fatto un doppio inventario nell'ingresso in ufficio del cancelliere, che doveva sottoscriverlo, un esemplare rimaneva presso il cancelliere, l'altro si conservava presso il giudice di pace. Alla fine di ogni mese il cancelliere annotava le carte che passavano in archivio.

Il decreto del 23 gennaio 1810 riguardava "la tariffa delle spese per la giurisdizione"<sup>91</sup>. Il libro I di questo decreto riguardava le giudicature di pace ed in particolare il cap. I "la tassa degli atti e vacanze de' giudici di pace"<sup>92</sup>, il cap. II "la tassa de' cancellieri de' giudici di pace"<sup>93</sup>, il

---

<sup>87</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 141, art. 1.

<sup>88</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 141, art. 5.

<sup>89</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1811, n. 897.

<sup>90</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1808, n. 141, art. 33.

<sup>91</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 541.

<sup>92</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 541, artt. 1-8.

cap. II "la tassa degli uscieri de' giudici di pace"<sup>94</sup>, il cap. IV "la tassa de' testimoni, periti o custodi de' sigilli"<sup>95</sup>.

Il decreto del 15 ottobre 1810 fissava un'indennità per i giudici di pace quando si allontanavano dalla propria residenza per istruzioni criminali o correzionali<sup>96</sup>.

Con il ritorno dei Borboni vennero emanati vari decreti che riguardano il giudice di pace, ma le sue funzioni non cambiarono.

Il decreto<sup>97</sup> del 27 settembre 1815 sanciva l'obbligo di residenza dei giudici di pace.

Il decreto<sup>98</sup> del 4 ottobre 1815 prescriveva la durata delle funzioni dei giudici di pace a tre anni. Il decreto<sup>99</sup> del 1 ° febbraio 1816 sanciva che le disposizioni del decreto del 4 ottobre 1815, riguardo i giudici di pace nominati nel novembre dello stesso anno, dovevano essere applicate ai giudici di pace nominati nel gennaio 1816.

---

<sup>93</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 541, artt. 9-20.

<sup>94</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 541, artt. 21-23.

<sup>95</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 541, artt. 24-26.

<sup>96</sup> Bullettino regno di Napoli, anno 1810, n. 751, artt. 1-4.

<sup>97</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1815, n. 134.

<sup>98</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1815, n. 137.

<sup>99</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1816, n. 271.

## 5. RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEL 1817

Il 29 maggio 1817 venne promulgata la legge organica dell'ordine giudiziario<sup>100</sup>, in vigore dal 20 giugno 1817. Questa legge era valida per "i domini al di qua del Faro"<sup>101</sup>.

La giustizia civile e penale era amministrata da:

- conciliatori,
- giudici di circondario,
- tribunali civili,
- tribunali di commercio,
- gran corti criminali,
- gran corti civili,
- corte suprema di giustizia.

Alla base dell'organizzazione giudiziaria vi erano i conciliatori<sup>102</sup>, uno per ogni comune, mentre la città di Napoli ne aveva uno per ogni quartiere. I conciliatori dovevano conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, qualora fosse stato richiesto il loro intervento; decidevano inappellabilmente con procedimento verbale e senza osservanza di rito, sino alla somma di ducati 6.

I conciliatori erano proposti ogni anno dai decurionati tra i proprietari abitanti nel comune che si erano distinti per probità.

---

<sup>100</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727.

P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana*, Roma, G. Pioda, 1993, p. 26 nota che il Regno delle due Sicilie si pose all'avanguardia della codificazione. Fu il primo Stato a dotarsi di un moderno ordinamento giudiziario, cosa che il Regno di Sardegna avrà solo nel 1859. Questo ordinamento, derivato dalla legge 20 maggio 1808 n. 140, era anche nella sostanza assai avanzato, dato i tempi. Prevedeva l'inalienabilità per i giudici delle magistrature collegiali ed un regolare sistema di stipendi a carico dello Stato o, per i giudici di circondario, a carico dei comuni, conquiste che la magistratura sarda otterrà solo più tardi. L'istituzione di diversi posti di alunno di giurisprudenza, a partire dal 1824, ed un decreto del 1832, con annesso regolamento, che prevedeva un esame per coloro che aspiravano a cariche giudiziarie, introducevano moderne forme di reclutamento dei magistrati, con notevole anticipo in confronto non solo degli altri Stati italiani, ma anche dei più civili Stati europei.

<sup>101</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, art. 1.

<sup>102</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 7-13.

In ogni circondario vi era un giudice di circondario<sup>103</sup>.

In ogni provincia vi era un tribunale civile<sup>104</sup>.

Nella provincia di Terra di Lavoro il tribunale civile aveva sede a S. Maria di Capua.

Ogni tribunale civile era composto da un presidente, tre giudici, un procuratore regio, un cancelliere, ma l'art. 49 della legge disponeva diversamente per i tribunali di Napoli e di S. Maria di Capua. Questo, diviso in due camere, era composto da un presidente, un vicepresidente, sei giudici, un regio procuratore, un sostituto, un cancelliere, un vicecancilliere.

I tribunali civili giudicavano in appello contro le sentenze dei giudici di circondario in materia civile.

Essi giudicavano in prima istanza tutte le cause personali, reali, miste eccettuate quelle attribuite ai giudici di circondario o ad altri tribunali. Contro queste sentenze poteva prodursi appello innanzi alla gran corte civile nella cui giurisdizione era compreso il tribunale.

Nelle province dove non c'era il tribunale di commercio, il tribunale civile ne esercitava le funzioni.

Ogni tribunale di commercio<sup>105</sup> era composto da un presidente, quattro giudici, più tre supplenti ed un cancelliere, scelti dal Re fra le persone che appartenevano al ceto dei commercianti. I giudici ed i supplenti restavano in carica due anni, il presidente un anno, ma poteva essere riconfermato.

Non erano appellabili le sentenze delle cause il cui valore non eccedeva il valore di ducati 200 e quelle in cui le parti dichiaravano per iscritto di voler essere giudicati definitivamente senza possibilità di appello. Contro tutte le altre sentenze si poteva fare ricorso presso la gran corte civile nella cui giurisdizione si trovava il tribunale di commercio.

Vi era una gran corte criminale<sup>106</sup> in ogni provincia ed aveva la stessa residenza del tribunale civile. Giudicava in prima ed unica istanza tutte le cause di "alto criminale". Ad essa si faceva ricorso contro le sentenze dei giudici di circondario.

---

<sup>103</sup> Per il giudice di circondario si guardi il paragrafo successivo.

<sup>104</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 47-59.

<sup>105</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 60-71.

<sup>106</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 72-85.

Le gran corti criminali assumevano, nei casi stabiliti dalla legge, il titolo di gran corti speciali<sup>107</sup>.

In ogni distretto vi era un giudice d'istruzione<sup>108</sup> che risiedeva nel capoluogo del distretto. Questi giudici erano "ufficiali della polizia giudiziale e dipendevano dalle gran corti criminali e dai regi procuratori generali presso le medesime. Essi raccoglievano le prove dei reati, procuravano la scoperta e l'arresto dei rei istruendo i processi.

Le gran corti civili<sup>109</sup> erano quattro "al di qua del Faro": Napoli, Aquila, Trani, Catanzaro. Queste giudicavano sulle sentenze appellabili dei tribunali civili e di commercio.

Contro le decisioni delle gran corti civili c'era il ricorso alla corte suprema di giustizia a Napoli<sup>110</sup>.

Questa era composta da un presidente, due vicepresidenti, sedici giudici che avevano il titolo di consiglieri, un regio procuratore generale, due sostituti col titolo di avvocati generali, un cancelliere, due vicecancellieri. Era divisa in due camere con competenze una su materie civili, l'altra su materie penali, ciascuna camera aveva un vicepresidente ed otto consiglieri e decideva col numero di nove votanti.

Una legge per la Sicilia, che istituì gli stessi organi giudiziari ed una seconda corte suprema di giustizia per l'isola, venne promulgata il 7 giugno 1819.

Dal 1 ° settembre 1819 entrò in vigore il "Codice"<sup>111</sup> per lo regno delle Due Sicilie", in cui i 4 emendati codici francesi, con una nuova

---

<sup>107</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 86-93.

<sup>108</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 94-99.

<sup>109</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 100-107.

<sup>110</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 108-142.

<sup>111</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1819, n. 1595.

G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a sua altezza reale il principe D. Ferdinando*, Napoli, Real Tipografia, 1826, pp. 231-233.

G. Capone osserva che il nuovo codice fu fatto tenendo presente la istruzione penale francese, ma che in realtà molte parti sono lontane dalla medesima, comunque in entrambi non compaiono giury e corte d'assise. Egli nota che nei misfatti l'azione penale è del solo pubblico ministero e che al privato offeso si lascia solo l'azione per essere ristorato dei danni sofferti (parte civile): nei delitti

e contravvenzioni non si può esercitare l'azione penale senza istanza della parte privata salvo delle eccezioni stabilite nell' art. 38 del codice di procedura penale. P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, Milano, Hoepli, 1923, vol. II, pp. 194-199. I codici del regno delle Due Sicilie non possono dirsi originali in quanto per l'ordine, per la distribuzione delle materie e per la struttura della maggior parte degli istituti sono modellati su quelli francesi, ma non ne sono una semplice copia; la ragione politica, l'atteggiamento verso la chiesa e il rispetto verso le norme canoniche, la tradizione del diritto patrio e l'influsso della dottrina nazionale hanno determinato notevoli divari in non pochi istituti. Egli continua dicendo che la prima parte (le leggi civili) del codice ha la stessa divisione e suddivisione del codice civile francese in libri, titoli, capitoli, sezioni, paragrafi e articoli. Nella trattazione dei diversi istituti c'è simmetria tra i due codici, tranne delle eccezioni, come il titolo del divorzio che nel codice napoletano manca e il titolo dell'enfiteusi che manca nel francese. La parte seconda (le leggi penali) è divisa in tre parti: 1° pene e regole generali per la loro applicazione ed esecuzione; 2° misfatti e delitti e loro punizione; 3° contravvenzioni. Così in corrispondenza al codice francese si ammette la tripartizione dei reati in misfatti, delitti e contravvenzioni, e quindi la tripartizione delle pene in criminali, correzionali e di polizia. Le leggi di procedura nei giudizi penali comprendono: disposizioni preliminari sull'esercizio dell'azione penale e civile; istruzione delle prove nei processi penali; giudizi ordinari; procedure particolari e oggetti comuni a tutti i giudizi penali. Le leggi di procedura civile sono divise in nove libri: i primi quattro trattano dei vari organi giudicanti: conciliatori, giudici di circondario, tribunali civili, tribunali di appello e gran corti civili; nel quinto si parla dell'impugnativa dei giudicati e ricorso per annullamento alla suprema corte di giustizia; nel sesto si parla dell'esecuzione delle sentenze; nel settimo dei diversi modi di procedura; nell'ottavo delle procedure relative alla successione; nel nono dei compromessi e disposizioni generali. Le leggi di eccezione per gli affari di commercio sono in quattro libri: commercio in genere; commercio marittimo; fallimenti e bancherotte; giurisdizione commerciale. A. SCIROCCO, *Il Regno delle Due Sicilie, in Amministrazione della Giustizia e poteri di Polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 298-299. Nel codice penale e nel codice di procedura penale i reati erano divisi in tre categorie: misfatti, delitti e contravvenzioni. Tra i misfatti e i delitti erano catalogati i reati contro la religione cattolica, contro la persona del re e la famiglia reale, contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato nelle varie forme di cospirazione, insurrezione armata, incitazione alla guerra civile, formazione di bande di briganti, atti a danno della pubblica amministrazione, reati contro le persone e il patrimonio. I misfatti erano puniti con le pene criminali: morte, ferri da sette a trent'anni, reclusione da sei a venti anni, esilio perpetuo o temporaneo dal regno, interdizione

compilazione di procedura penale vennero a formare altrettante parti del codice emanato il 26 marzo 1819. Dunque il nuovo codice era diviso in cinque parti: leggi civili, leggi penali, leggi di procedura civile, leggi di procedura penale, leggi di eccezione per gli affari di commercio. Con la legge del 21 maggio 1819 si confermava l'abolizione del diritto anteriore comune e consuetudinario e si sanciva l'abolizione medesima per la Sicilia.

---

dai possessi. Per i delitti le pene correzionali erano: reclusione, confino ed esilio correzionale, cioè nel regno, ma fuori del distretto di residenza, tutti fino ad un massimo di cinque anni, e interdizione a tempo. Per le contravvenzioni, relative alla mancata osservanza di norme riguardanti l'ordine pubblico, l'incolumità delle persone, il rispetto della proprietà, le pene di polizia prevedevano detenzione non superiore a 29 giorni, arresti domiciliari da 3 a 29 giorni, ammenda da 5 a 29 carlini. I condannati alla reclusione o ai ferri o per delitti contro lo Stato erano tenuti alla malleveria, cioè al deposito di una somma dopo l'espiazione della pena a garanzia della buona condotta futura per un periodo da tre a dieci anni.

## 5.1 GIUDICE DI CIRCONDARIO

Il titolo III della legge del 29 maggio 1817 era dedicato ai giudici di circondario <sup>112</sup>.

In ogni circondario vi era un giudice che doveva risiedere nel comune capoluogo, a Napoli vi era un giudice per ogni quartiere.

La loro carica era triennale e poteva essere rinnovata.

I giudici di circondario erano divisi in tre classi. Appartenevano alla prima classe quelli che risiedevano nei capoluoghi delle province, appartenevano alla seconda classe quelli che risiedevano nei capoluoghi dei distretti o che avevano giurisdizione su un circondario con popolazione maggiore di quindicimila abitanti, appartenevano alla terza classe i restanti giudici.

I giudici di circondario esercitavano le funzioni di:

- giudici in materia civile;
- giudici in materia correzionale;
- giudici di polizia;
- ufficiali di polizia giudiziaria, ad eccezione di Napoli dove le funzioni della polizia giudiziaria erano esercitate dagli agenti di polizia ordinaria.

Erano classificati "giudici inferiori" ed ammessi solo all'onore della mezza toga, anteposti, nelle cerimonie pubbliche ai sindaci, ma posposti ai funzionari di polizia.

Il giudice di circondario risiedeva nel comune capoluogo di circondario ed era obbligato a visitare, almeno ogni trimestre, tutti i comuni della circoscrizione soprattutto per controllare l'adempimento, da parte dei sindaci, delle funzioni di polizia giudiziaria.

I giudici di circondario in materia civile conoscevano e giudicavano tutte le cause di azioni reali e personali inappellabilmente sino al valore di ducati 20 e appellabilmente sino a ducati 300.

Le altre numerose materie costituivano competenza funzionale del giudice che decideva senza limiti di valore.

Tali materie erano:

- azioni possessorie;

---

<sup>112</sup> Collezione regno Due Sicilie, anno 1817, n. 727, artt. 14-46.

- denunce per finita locazione;
- pagamento di salari e mercedi ai lavoratori e domestici;
- depositi necessari e vertenze fra i viandanti e gli osti e gli albergatori;
- pigioni di fondi rustici e urbani;
- debiti e obbligazioni nascenti da cambiali, polizze e biglietti di deposito;

Erano competenti in materia di sequestri di mobili e di crediti, nell'apposizione, ricognizione e apertura di sigilli nei casi stabiliti dalla legge, nelle materie di giurisdizione volontaria previste dalle leggi civili. Il giudice di circondario, in qualità di giudice di polizia, giudicava delle contravvenzioni ed era il giudice ordinario dei reati puniti con pena correzionale, salvo l'appello alla gran corte criminale.

Svolgeva le funzioni istruttorie sotto la dipendenza del giudice istruttore e del procuratore generale della gran corte criminale; poteva spedire ordini d'arresto, riceveva le informative dei sindaci.

## INTRODUZIONE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PIEMONTESE

Dopo la spedizione dei Mille, durante il periodo di luogotenenza fu istituita a Napoli una commissione legislativa con decreto luogotenenziale del 6 febbraio 1861, questa commissione compilò una relazione in cui dimostrava i miglioramenti della legislazione penale sarda al confronto di quella napoletana e ne propose l'accoglimento per le province napoletane, ma con varie modifiche, specialmente relative al codice penale sardo del 1859. In base a questi studi furono emanati quattro decreti<sup>113</sup> il 17 febbraio 1861.

Il decreto n. 240 stabiliva che le leggi civili, le leggi di procedura civile e tutte le altre non contrarie allo statuto erano mantenute in osservanza fino a quando non fossero stati emanati i codici e le leggi definitive per tutta l'Italia.

Il decreto n. 237 stabiliva che dal 1 ° luglio 1861 doveva essere in vigore nelle province napoletane il codice penale del 20 novembre 1859. Con i decreti nn. 238 e 239 s'introducevano il codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario sardo.

Con decreto della stessa data il luogotenente di Sicilia estese all'isola questi codici e la legge giudiziaria.

Due decreti<sup>114</sup> del 5 maggio 1861 stabilirono che l'organizzazione giudiziaria delle province napoletane e siciliane era deferita al governo centrale.

In seguito furono emanati vari decreti con cui veniva prorogato il termine di attuazione del nuovo ordinamento giudiziario.

La legge<sup>115</sup> del 30 giugno 1861 prorogava l'osservanza del codice penale al 1 ° novembre 1861 e l'osservanza della procedura e della legge giudiziaria al 1 ° gennaio 1862, rendendo comuni alla Sicilia le modifiche e aggiunte sancite per Napoli.

---

<sup>113</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 237-240.

<sup>114</sup> r. d. 5 maggio 1861, nn. 11, 12.

<sup>115</sup> r. d. 30 giugno 1861, n. 56.

Il decreto<sup>116</sup> del 20 novembre 1861 determinava il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie nelle province napoletane. Il decreto<sup>117</sup> 8 dicembre 1861 stabiliva che contemporaneamente all'attuazione del codice di procedura penale nelle province napoletane doveva andare in vigore il regolamento<sup>118</sup> approvato con il decreto del 15 aprile 1860.

Il decreto<sup>119</sup> del 22 dicembre 1861 stabiliva che, non potendo porre in atto le leggi dell'ordinamento giudiziario nelle province napoletane, le vecchie magistrature dovevano continuare nelle loro funzioni. La legge<sup>120</sup> del 19 gennaio 1862 rinviava l'attuazione del codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario e derogava agli interessati la decisione di tale attuazione, purché non andasse oltre la data del 1° giugno 1862.

Il decreto<sup>121</sup> del 9 febbraio 1862 stabiliva il numero ed i gradi dei funzionari dell'ordine giudiziario delle province napoletane.

Il 16 febbraio 1862 vennero emanate con un decreto<sup>122</sup> le disposizioni transitorie circa le cause penali pendenti avanti le autorità giudiziarie nelle province napoletane all'epoca dell'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale.

Il decreto<sup>123</sup> del 6 aprile 1862 fissava al 1° maggio 1862 il giorno per l'attuazione nelle province napoletane dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale.

Per le province siciliane<sup>124</sup> la data fu fissata al 1° giugno 1862.

La legge organica<sup>125</sup> per l'ordinamento giudiziario del 17 febbraio 1861 consta di 277 articoli. All'art. 1 si diceva che la giustizia nelle materie

---

<sup>116</sup> r. d. 20 novembre 1861, n. 329. Per la circoscrizione territoriale si veda il paragrafo specifico.

<sup>117</sup> r. d. 8 dicembre 1861, n. 553.

<sup>118</sup> r. d. 15 aprile 1860, n. 4065.

<sup>119</sup> r. d. 22 dicembre 1861, n. 375.

<sup>120</sup> r. d. 19 gennaio 1862, n. 420.

<sup>121</sup> r. d. 9 febbraio 1862, n. 454.

<sup>122</sup> r. d. 16 febbraio 1862, n. 468.

<sup>123</sup> r. d. 6 aprile 1862, n. 530.

<sup>124</sup> r. d. 1 giugno 1862, nn. 544, 577.

<sup>125</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239.

civili e penali è amministrata, nelle forme e secondo le competenze stabilite dalla legge, da:

- giudici conciliatori;
- giudici di mandamento<sup>126</sup>;
- tribunali di circondario;
- tribunali di commercio;
- corti di appello;
- corti di assise;
- una corte di cassazione.

Restavano in vigore le altre giurisdizioni speciali.

Presso ogni tribunale o corte<sup>127</sup> vi doveva essere un presidente, se vi erano più sezioni dovevano esserci vicepresidenti, inoltre, ad eccezione dei tribunali di commercio, era istituito un ufficio di pubblico ministero ed un ufficio di pubblica clientela per le cause de "poveri". Presso i giudici conciliatori, giudici di mandamento, tribunali e corti vi era un cancelliere cui potevano essere aggiunti vicecancellieri, mentre negli uffici del pubblico ministero e della pubblica clientela vi erano segretari, cui potevano essere aggiunti vicesegretari. Il pubblico ministero<sup>128</sup> era il rappresentante del potere esecutivo dello Stato presso l'autorità giudiziaria ed era posto sotto la dipendenza del dicastero di giustizia. Gli uffici del pubblico ministero presso le corti di cassazioni e le corti d'appello erano costituiti da procuratori generali del Re, presso i tribunali da procuratori del Re. Tutti i funzionari<sup>129</sup> dell'Ordinamento giudiziario erano nominati con regio decreto su proposta del Ministro di giustizia, gli ufficiali addetti all'ordine giudiziario erano direttamente nominati dal Ministro di giustizia.

Il capo I del titolo II della legge è dedicato ai giudici conciliatori<sup>130</sup>, questi erano alla base dell'organizzazione giudiziaria, ce ne era uno per ogni comune, mentre la città di Napoli ne aveva uno per ogni quartiere, inoltre potevano essere designati altri conciliatori in altri luoghi designati da particolari disposizioni. Duravano in carica tre anni, salvo

---

<sup>126</sup> Si guardi il paragrafo successivo.

<sup>127</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 1-9.

<sup>128</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 130-141.

<sup>129</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, art. 183.

<sup>130</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 8-13.

conferma. Le funzioni dei conciliatori erano onorifiche e costituivano titolo nell'ottenere i pubblici impieghi. Nelle cerimonie solenni prendevano posto dopo i sindaci e solo a Napoli avevano lo stesso grado dei giudici di quartiere. In mancanza o impedimento del conciliatore era chiamato a farne le veci il sindaco o chi lo rappresentava.

I conciliatori dovevano conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, qualora fosse stato richiesto il loro intervento; decidevano inappellabilmente con procedimento verbale e senza osservanza di rito, sino alla somma di ducati 6 tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relative a mobili.

In ogni capoluogo di circondario si istituì un tribunale<sup>131</sup> con un presidente, tre giudici ai quali potevano essere aggiunti altri per bisogno, un pubblico ministero ed un cancelliere.

Nei tribunali di circondario con più sezioni ogni anno venivano designati con regio decreto i giudici di ciascuna sezione e le sezioni a cui erano devoluti gli affari civili, le cause correzionali, gli appelli in materia di polizia.

Il tribunale giudicava in prima istanza, in materia civile, cause personali, reali e miste tranne quelle di competenza dei giudici di mandamento o altri magistrati. In materia penale giudicava in prima istanza i reati punibili con pene correzionali tranne quelle attribuite alla corte d'assise. Si pronunciava in ultima istanza sugli appelli prodotti contro le sentenze dei giudici di mandamento, tranne che in materia commerciale nei tribunali di circondario ove fossero presenti i tribunali commerciali. Contro le sentenze di prima istanza del tribunale di circondario si produceva appello presso la corte d'appello nella cui giurisdizione era compreso il tribunale di circondario. Per le altre sentenze si faceva ricorso alla corte di cassazione.

Uno dei giudici del tribunale di circondario era incaricato, con regio decreto, della istruzione delle prove in materia penale nell'ambito della sua giurisdizione. Il giudice istruttore, oltre alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, era chiamato a vigilare su come i giudici di mandamento ed i supplenti adempivano i doveri del loro ufficio.

---

<sup>131</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 30-41.

I tribunali di commercio<sup>132</sup> erano composti da un presidente, tre giudici, due supplenti. Giudicavano in prima istanza le cause di valore superiore ai 300 ducati, in ultima istanza quelle appellabili dei giudici di mandamento. Contro le sentenze dei tribunali di commercio si faceva ricorso alla corte d'appello.

Le funzioni dei giudici dei tribunali di commercio erano onorifiche, ad eccezione di quelli dei tribunali di commercio di Napoli. Essi restavano in carica due anni salvo conferma.

In quattro città del Mezzogiorno e in tre città della Sicilia furono istituite le corti d'appello.

Ogni corte d'appello<sup>133</sup> era composta da un presidente, otto giudici, il pubblico ministero ed un cancelliere. Nelle corti d'appello con più sezioni la prima sezione era composta come detto sopra, le altre da un vicepresidente e cinque giudici. I giudici delle corti d'appello hanno il titolo di consiglieri.

La corte d'appello giudicava sugli appelli prodotti per le sentenze dei tribunali in materia civile, commerciale e correzionale, inoltre si pronunciava sulle competenze giurisdizionali fra i giudici.

Alla corte d'appello apparteneva il giudizio di sottoposizione ad accusa nelle materie penali che erano di cognizione della corte d'assise, così in ciascuna corte d'appello cinque membri, che potevano anche fare parte delle sezioni giudicanti, componevano una sezione di accusa.

Ogni anno un decreto regio designava i presidenti ed i consiglieri, i membri che componevano la sezione d'accusa, la sezione che doveva, promiscuamente con gli affari civili, occuparsi degli appelli in materia correzionale.

Nell'ambito di ogni corte d'appello c'era una corte d'assise<sup>134</sup>, con un decreto si poteva ordinare la formazione di due corti d'assise nello stesso territorio. Ogni corte d'assise era composta da un presidente e due giudici della corte d'appello a cui poteva essere aggiunto un supplente. I membri della corte d'appello, che avevano atteso all'istruzione del processo o che avevano concorso a pronunciare

---

<sup>132</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 42-45.

<sup>133</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 49-56.

<sup>134</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 57-100.

l'accusa, non potevano fare parte della corte d'assise. Il presidente della corte d'appello aveva la facoltà di presiedere la corte d'assise. La corte d'assise giudicava per i reati per i quali era previsto l'intervento dei giurati.

Le assise si tenevano ogni trimestre nei comuni capoluoghi di circolo, ma potevano essere convocate straordinariamente con decreto del presidente della corte d'appello in qualsiasi comune.

Al vertice dell'ordinamento giudiziario c'erano le due corti di cassazione<sup>135</sup> che avevano giurisdizione territoriale diversa: Napoli per il Mezzogiorno, Palermo per la Sicilia.

La corte di cassazione di Napoli era composta da un presidente, due vicepresidenti, sedici consiglieri, essa si divideva in due sezioni, una per le materie civili, l'altra per le materie penali.

La corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi e per richiamare alla loro esecuzione le corti, i tribunali, i giudici che se ne fossero allontanati; giudica nell'interesse della legge, quindi non conosce del merito delle cause, ma delle decisioni e delle sentenze osservando se siano conformi alle leggi.

---

<sup>135</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239. artt. 101-120.

## 6.1 GIUDICE DI MANDAMENTO

Dopo l'unità d'Italia, con la legge del 17 febbraio 1861 in vigore dal 1° maggio 1862, al giudice di circondario subentrò il giudice di mandamento<sup>136</sup>

In ogni mandamento vi era un giudice che doveva risiedere nel comune capoluogo, mentre a Napoli vi era un giudice per ogni quartiere. I giudici di mandamento furono divisi in tre classi: appartenevano alla prima classe quelli che risiedevano nei capoluoghi di provincia, nei capoluoghi di circondario e nelle città sedi di tribunale; appartenevano alla seconda classe quelli che avevano sede in città con una popolazione maggiore di quindicimila abitanti; appartenevano alla terza classe tutti gli altri.

Essi esercitavano le funzioni di<sup>137</sup>:

- giudici in materia civile;
- giudici penali sui reati di polizia;
- ufficiali della polizia giudiziaria.

I giudici di mandamento in materia civile conoscevano e giudicavano tutte le cause di azioni reali e personali inappellabilmente sino al valore di ducati 20 e appellabilmente sino a ducati 300, tranne quelle attribuite ai tribunali di circondario.

Le altre numerose materie costituivano competenza funzionale del giudice di mandamento, che giudicava inappellabilmente sino al valore di ducati 20, appellabilmente senza limiti di valore. Era competente per:

- danni fatti da uomini o animali a campi, frutti, raccolti;

---

<sup>136</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, tit. II, cap. II.

A. SCIROCCO, *Il Regno delle Due Sicilie, in Amministrazione della Giustizia e poteri di Polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984)*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 297-323. In un primo momento nel Sud il nuovo ordinamento sembrò opportuno per ragioni politiche, poiché sembrava necessario diminuire l'importanza del giudice di circondario che nel regime borbonico aveva avuto larga giurisdizione e ampi poteri di polizia, nominato per un triennio ed amovibile, era stato facilmente influenzato dai funzionari statali ed amministrativi locali, viceversa il tribunale con il giudizio collegiale dava maggiori garanzie di indipendenza ed imparzialità

<sup>137</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239. artt. 14-18.

- rimozioni ed alterazioni di termini, usurpazioni di terreno, alberi, siepi, fossi;
- servitù;
- denunce di nuove opere, attentati a corsi d'acqua e altre azioni possessorie;
- riparazioni urgenti per ragioni d'affitto quando, per danno, ne possa *soffrire* il vicino;
- rifacimenti dei danni pretesi dai conduttori o dai locatori;
- denunce di finita locazione;
- pagamento di salari o mercedi;
- pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali;
- deposito necessario e controversie tra viandanti e osti - albergatori;
- esazioni di censi, canoni, terraggi, decime;
- riscossioni di pigioni e di estagli di predii rustici o urbani;
- alimenti interini;
- questioni su contratti fatti nelle fiere e nei mercati;
- violazione delle leggi concernenti dazi indiretti.

Contro le sentenze dei giudici di mandamento si faceva ricorso al tribunale di circondario; per le sentenze in materia commerciale ci si appellava ai tribunali commerciali nelle circoscrizioni ove erano istituiti, nei tribunali di circondario dove non c'erano i tribunali commerciali.

I giudici di mandamento erano competenti a<sup>138</sup>

- rilasciare gli ordini di sequestri di cose mobili, di crediti e di altre cose deperibili;
- riconoscere e rimuovere i sigilli;
- esercitare la giurisdizione volontaria e onoraria attribuita dalla legge;
- disporre la esecuzione delle proprie sentenze.

Il giudice di mandamento<sup>139</sup> era giudice nelle contravvenzioni di polizia, le cui sentenze erano appellabili al tribunale di circondario. Nei giudizi di polizia interveniva il pubblico ministero.

Il giudice di mandamento era ufficiale di polizia giudiziaria in tutto il mandamento e ne esercitava le funzioni nei limiti designati dal codice di procedura penale.

---

<sup>138</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 19-22.

<sup>139</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 23-26.

Presso ogni giudice di mandamento vi era uno o più supplenti mandamentali<sup>140</sup> che dovevano coadiuvare il giudice mandamentale.

In ogni comune diverso dal capoluogo di mandamento vi era un supplente comunale: le funzioni di supplente comunale potevano congiungersi a quelle di conciliatore nella medesima persona. I supplenti comunali, nell'ambito del comune, esercitavano le funzioni di ufficiale della polizia giudiziaria che nel codice di procedura penale erano attribuite ai sindaci, ma in mancanza del supplente erano esercitate dal sindaco o da chi ne faceva le veci.

Nel caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento del giudice di mandamento assumeva la carica il supplente o, se più supplenti, il più anziano o il giudice di mandamento più vicino.

---

<sup>140</sup> Collezione leggi luogotenenza, anno 1861, n. 239, artt. 27-29.

## 7. RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEL 1865

Il 6 dicembre 1865 Vittorio Emanuele II Re d'Italia emanò il regio decreto<sup>141</sup> sull'ordinamento giudiziario.

Al titolo I, capo I, art. 1 si legge:

"La giustizia nelle materie civili e penali è amministrata:

- da conciliatori;
- da pretori;
- da tribunali civili e correzionali;
- da tribunali di commercio;
- da corti d'appello;
- da corti d'assise;
- dalla corte di cassazione.

La giurisdizione per i reati militari e marittimi è regolata da leggi speciali".

E' stabilito<sup>142</sup> che sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vicepretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vicecancellieri, i vicecancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti e aggiunti; invece gli uscieri sono considerati ufficiali addetti all'ordine.

In ogni comune vi è un conciliatore<sup>143</sup>, nei comuni in cui la popolazione è numerosa possono essere stabiliti più conciliatori.

Essi sono nominati dal Re su proposta dei rispettivi consigli comunali presentando tre candidati. Le funzioni del conciliatore sono puramente onorifiche e nelle cerimonie solenni prende posto immediatamente dopo il sindaco.

Le funzioni del conciliatore sono:

- comporre le controversie quando ne sia richiesto;
- giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

---

141 r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626.

142 r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 1

143 r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 27-33.

In mancanza o impedimento del conciliatore supplisce temporaneamente il conciliatore più vicino dello stesso mandamento e in suo difetto il pretore, nel quale caso le sentenze sono inappellabili. Presso i conciliatori le funzioni dei cancellieri sono svolte dai segretari comunali o dai loro sostituti, in caso di loro mancanza o impedimento il conciliatore deve provvedere ugualmente senza la loro assistenza. Per essere nominato conciliatore bisogna avere l'età di 25 anni, dimorare nel comune, essere iscritto nelle liste degli elettori comunali. In ogni mandamento vi è un pretore<sup>144</sup>.

Ai tribunali civili e correzionali<sup>145</sup> spetta:

- giudicare in materia civile, in prima istanza ed in appello, tutte le cause deferite loro dalle leggi;
- esercitare le funzioni di tribunale di commercio dove questo non c'è;
  - giudicare in materia penale, in prima istanza ed in appello, i reati loro deferiti dalle leggi;
  - esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono assegnate dalle leggi.

In ogni tribunale, per ciascun anno e con decreto regio, uno dei giudici è incaricato dell'istruzione delle cause penali; in caso di bisogno possono essere adibiti all'ufficio d'istruzione altri giudici ed aggiunti giudiziari.

I tribunali civili e correzionali possono essere divisi in più sezioni, ogni anno con un regio decreto vengono nominati i giudici che devono comporre ciascuna sezione e vengono designate le sezioni a cui sono devoluti gli affari civili, gli affari correzionali, gli appelli in materia correzionale e di polizia.

Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente presiede alla prima sezione, le altre sono presiedute da vicepresidenti o provvisoriamente da giudici anziani. I tribunali civili e correzionali giudicano col numero invariabile di tre votanti.

Per essere giudice di un tribunale civile e correzionale bisogna avere non meno di 25 anni, possono essere nominati giudici i sostituti procuratori del Re ed i pretori dopo un anno di esercizio, gli aggiunti giudiziari dopo due anni di esercizio; i laureati in legge dopo sette anni

---

<sup>144</sup> Si guardi il paragrafo specifico.

<sup>145</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 41-51.

di esercizio effettivo dell'avvocatura o dopo dieci anni di esercizio della professione di procuratore avanti le corti ed i tribunali.

I tribunali di commercio <sup>146</sup> giudicano in prima istanza ed in appello le cause loro deferite dal codice di commercio e dalle altre leggi ed esercitano quelle attribuzioni che ad essi sono demandate. I tribunali di commercio furono aboliti con la legge del 25 gennaio 1888.

Ogni tribunale di commercio è composto da un presidente e da giudici ordinari e supplenti, tutti scelti nel ceto dei commercianti. In particolari casi può nominarsi presidente o vicepresidente di tribunale di commercio un magistrato o un avvocato. I tribunali di commercio possono essere divisi in più sezioni per la cui formazione si osservano le norme prescritte per i tribunali civili e correzionali.

Il presidente, i giudici ed i supplenti sono nominati dal Re sulle proposte fatte dalle rispettive camere di commercio. I membri dei tribunali di commercio durano in carica tre anni, ogni anno un terzo dei giudici ordinari e dei supplenti decade dalla carica ed è rinnovato. Dopo il triennio possono essere rieletti per altri tre anni, trascorsi i quali possono essere rieletti solo dopo un anno di intervallo.

Le funzioni dei membri dei tribunali di commercio sono meramente onorifiche.

I tribunali di commercio giudicano col numero invariabile di tre votanti. Per esser eletto membro di un tribunale di commercio bisogna avere 25 anni, essere commerciante o avere esercitato l'esercizio del commercio per dieci anni continui.

Le corti d'appello <sup>147</sup> sono divise in sezioni. Il primo presidente presiede alla prima sezione, le altre sezioni sono presiedute dai presidenti di sezione. I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri. Le corti d'appello hanno competenza:

in materia civile:

- delle cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio, dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali;

in materia penale:

- degli appelli dalle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali;

---

<sup>146</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 52-63.

<sup>147</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 64-72.

- dei casi di sottoposizione ad accusa nelle cause che spettano alla cognizione delle corti d'assise e degli altri casi deferiti loro dalle leggi di procedura penale.

Esercitano inoltre le altre attribuzioni assegnate loro dalla legge.

Le corti d'appello giudicano col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di quattro nelle cause per gli appelli correzionali. La sezione d'accusa è composta in ciascuna corte da cinque membri oltre ad uno o più supplenti. I membri ed i supplenti della sezione d'accusa possono anche fare parte delle altre sezioni. La sezione d'accusa giudica col numero di tre votanti.

Ogni anno un decreto regio designa i presidenti ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, il presidente ed i membri che compongono la sezione d'accusa, i supplenti, la sezione che deve, promiscuamente con gli affari civili, occuparsi degli appelli in materia correzionale.

Per essere nominato consigliere di una corte di appello è necessario avere trenta anni ed essere stato presidente, o vicepresidente per due anni, o giudice per sei anni di tribunale civile e correzionale, oppure avvocato con dieci anni di servizio avanti le corti, oppure professore di leggi in una università dello Stato per dieci anni.

Ogni sede di corte d'appello<sup>148</sup> comprende uno o più circoli di corte d'assise.

Le corti d'assise conoscono e giudicano, con l'intervento dei giurati<sup>149</sup>, dei reati assegnati alla loro competenza dal codice di procedura penale. All'inizio di ogni anno giuridico sono designati con regio decreto i presidenti e i giudici delle assise. Il primo presidente della corte d'appello ha sempre facoltà di presiedere alla corte d'assise. Ogni corte d'assise è composta da un presidente, scelto fra i consiglieri della corte d'appello e da due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le assise; può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

Nei circoli d'assise dove ci sono molte cause possono essere designati due presidenti.

---

<sup>148</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 73-83.

<sup>149</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 83-121.

Il pubblico ministero presso le corti di assise è rappresentato dal procuratore generale o da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti.

Le funzioni di cancelliere delle corti d'assise sono esercitate, nei comuni ove ha sede una corte d'appello, dal cancelliere o dai vicecancellieri di questa, negli altri comuni dal cancelliere o dai vicecancellieri del tribunale civile e correzionale o da coloro che possono esserne assunti a fame le veci.

Le assise si tengono ogni trimestre nei comuni capoluoghi di circolo, ma possono essere convocate straordinariamente con decreto del primo presidente della corte d'appello in qualsiasi comune.

Al vertice dell'organizzazione giudiziaria c'è la corte di cassazione: erano cinque le corti di cassazione: Napoli, Palermo, Torino, Firenze, Roma. Le prime quattro furono soppresse con d. r. 24 marzo 1923 n. 601.

La corte di cassazione<sup>150</sup> è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi.

La corte di cassazione conosce:

- in materia civile e commerciale dei ricorsi per l'annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello;
- in materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello proferite dalle corti, dai tribunali e dai pretori e degli atti che le abbiano precedute;
- si pronuncia negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi.

La corte di cassazione è composta da un presidente, un presidente di sezione e da consiglieri. Si divide in due sezioni, una per le materie civili, una per le materie penali. La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto regio al principio dell'anno giuridico. La corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri.

Per essere nominato consigliere della corte di cassazione è necessario essere stato membro di una corte d'appello per sei anni, o presidente di un tribunale civile e correzionale per lo stesso tempo, oppure per anni

---

<sup>150</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 122-128.

dodici avvocato esercente o per uguale tempo professore di legge in una Università dello Stato.

Le funzioni di pubblico ministero<sup>151</sup> presso la corte di cassazione e presso le corti d'appello sono esercitate da procuratori generali, che le compiono personalmente o per mezzo di avvocati generali, sostituti procuratori generali o sostituti procuratori generali aggiunti, presso i tribunali civili e correzionali sono esercitate da procuratori del Re personalmente o per mezzo di sostituti o aggiunti giudiziari. Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia.

Nelle disposizioni transitorie<sup>152</sup> si dice che gli attuali funzionari dell'ordine giudiziario, benché non abbiano le condizioni prescritte dalla legge, sono mantenuti nelle rispettive cariche. Inoltre la condizione della laurea, nei casi in cui è richiesta, non è necessaria a coloro che, quando furono poste in esecuzione le leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861, esercitavano funzioni giudiziarie nelle varie province del regno.

Il nuovo ordinamento giudiziario<sup>153</sup> è entrato in vigore il 1° gennaio 1866<sup>154</sup>.

---

<sup>151</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 129-151,

<sup>152</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 272-292.

<sup>153</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 291.

<sup>154</sup> P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, Milano, Hoepli, 1923, vol. II, pp. 275-288, dice che l'anno 1865 segna il primo passo decisivo sul cammino della nuova codificazione italiana, infatti con la legge di unificazione legislativa del 2 aprile 1865 il governo venne autorizzato a promulgare in tutte le province costituenti allora il regno d'Italia i codici civile, di procedura civile, di commercio e di marina mercantile, a cui seguì qualche mese dopo quello di procedura penale; per il codice penale si era provveduto anteriormente. Il codice civile italiano è preceduto dalle "Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale" che, sebbene unite al medesimo, non ne fanno parte integrante. P. Del Giudice continua dicendo che nella distribuzione della materia il codice segue l'ordine tradizionale dei tre libri relative alle persone, ai beni proprietà e sue modificazioni, e ai modi di acquistare e trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose; nel suo contenuto attinge al diritto comune, al codice francese e ai vari codici che furono in vigore in Italia prima della unificazione. Egli nota che il codice di procedura civile risente di una preparazione più affrettata del codice civile, è un codice calcato su quello piemontese del 1859 e, come questo, una

Con la legge<sup>155</sup> di unificazione legislativa del 2 aprile 1865 il governo venne autorizzato a promulgare in tutte le province costituenti allora il regno d'Italia i codici civile, di procedura civile, di commercio e di marina mercantile, a cui seguì qualche mese dopo quello di procedura penale, per il codice penale si era provveduto anteriormente. Il codice civile italiano è preceduto dalle "Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che, sebbene unite al medesimo, non ne fanno parte integrante.

Il 14 dicembre 1865 è emanato il regio decreto<sup>156</sup> con cui è approvato il regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario, tutti in vigore dal 1 ° gennaio 1866. Il titolo I è dedicato alle disposizioni relative all'ordinamento giudiziario, il titolo II alle disposizioni relative al codice di procedura civile, il titolo III alle disposizioni relative al codice di procedura penale.

---

imitazione imperfetta del modello francese, ma con contributi notevoli degli altri codici processuali vigenti in Italia, infatti l'istituto della conciliazione è tratto da quello napoletano. E' diviso in tre libri preceduti da un titolo preliminare (conciliazione e compromesso): ordine e forma dei giudizi; esecuzione forzata delle sentenze delle ordinanze e degli atti ricevuti da un ufficiale pubblico; vari procedimenti speciali. Il codice di procedura penale del 1865 è una revisione di quello piemontese del 1859, in vari istituti si apportarono riforme e miglioramenti: competenza dei pretori, camera di consiglio, libertà provvisoria, giurì, contumacia, cassazione e revisione. Il codice comprende tre libri preceduti da un titolo preliminare: istruzione preparatoria; giudizio; procedure particolari e disposizioni regolamentari.

155 L. 2 aprile 1865, n. 2215.

156 r. d. 14 dicembre 1865, n. 2641.

## 7.1 PRETORE

Il capo II della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 è dedicato ai pretori e vicepretori<sup>157</sup>

In ogni mandamento vi è un pretore; nelle città con popolazione non inferiore ai quarantamila abitanti e dove siano stabilite più preture possono essere istituite preture urbane per i giudizi penali.

Alle preture possono essere addetti uno o più vicepretori, inoltre si può nominare un vicepretore per ciascun comune che non sia capoluogo di mandamento e le sue funzioni si congiungono a quelle del conciliatore. I pretori hanno le funzioni di:

- giudici in materia civile e commerciale;
- giudici in materia penale;
- ufficiali di polizia giudiziaria;
- esercitano la giurisdizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

I pretori urbani, nelle città dove sono istituiti, esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei pretori delle stesse città, escluse le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.

I vicepretori coadiuvano il pretore nel compimento delle sue funzioni, qualora il numero degli affari lo richieda.

Nei casi di mancanza o impedimento del pretore, il vicepretore più anziano ne esercita le funzioni. I vicepretori comunali esercitano nel proprio comune le funzioni di ufficiali della polizia giudiziaria, che nel codice di procedura penale sono attribuite ai sindaci.

In mancanza od impedimento del pretore e del vicepretore supplisce temporaneamente il pretore o vicepretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale dello stesso tribunale oppure, su richiesta del procuratore del Re, il presidente del tribunale può mandare temporaneamente un uditore o un altro vicepretore del territorio dipendente dalla sua giurisdizione.

---

<sup>157</sup> r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, artt. 34-40.

Questo disposto si applica anche ai pretori urbani, i quali però possono essere suppliti dagli altri pretori o vicepretori residenti nello stesso comune.

Per essere nominato pretore è richiesto un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore e l'esame pratico<sup>158</sup>. Inoltre possono essere nominati pretori i vicepretori mandamentali laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio, con la legge<sup>159</sup> del 23 dicembre 1875 bastano due anni; i laureati in legge dopo cinque anni (dopo il 1875 tre anni) di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti i tribunali o le corti; i procuratori laureati in legge dopo otto anni (dopo il 1875 quattro anni) di esercizio effettivo avanti le corti o i tribunali in qualità di capufficio; i notai laureati in legge dopo otto anni (dopo il 1875 sei anni) di effettivo esercizio della loro professione. Tuttavia i vicepretori, gli avvocati che non abbiano un esercizio effettivo di sette anni, i procuratori ed i notai debbono sottoporsi ad un esame di abilitazione. Nessuno può essere nominato pretore prima di avere compiuto venticinque anni.

Possono essere nominati vicepretori mandamentali i laureati in legge che abbiano ventuno anni ed i requisiti necessari per essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura come pure i notai esercenti da tre anni. Per essere nominato vicepretore comunale sono necessari i requisiti prescritti per i conciliatori<sup>160</sup>, cioè avere 25 anni, dimorare nel comune, essere iscritto nelle liste degli elettori comunali.

Le funzioni di pubblico ministero presso le preture<sup>161</sup> sono esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice giudici, da delegati di pubblica sicurezza e in loro mancanza, impedimento o assenza dal sindaco del comune che può delegare il vicesindaco o un membro del consiglio municipale da lui destinato, o anche il segretario comunale o il suo sostituto. Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero non interviene alle udienze il pretore deve assumere, per esercitarne provvisoriamente le funzioni, un avvocato, un notaio o un procuratore residente nel mandamento.

---

<sup>158</sup>r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 23.

<sup>159</sup>r. d. 23 dicembre 1875, n.2839, art. 39.

<sup>160</sup>r. d. 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 33.

<sup>161</sup>r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 132.

Il regolamento generale giudiziario obbliga i pretori<sup>162</sup> a tenere ogni settimana almeno tre udienze pubbliche, due per le cause civili e una per quelle penali, gli altri giorni non festivi devono essere destinati al compimento degli atti di istruzione civile e penale e di giurisdizione volontaria; nei mandamenti in cui sono stabiliti pretori urbani, questi tengono cinque udienze per settimana, mentre gli altri pretori attendono nelle tre udienze settimanali alla spedizione delle cause civili.

Il capo III del titolo II relativo alle disposizioni relative al codice di procedura civile è dedicato ai pretori<sup>163</sup>

L'art. 192 dice che in ogni pretura si devono tenere per le materie contenziose i seguenti registri:

- registro dei processi verbali di udienza;
- registro dei processi verbali delle cause, in questo registro si devono scrivere tutti i fatti e le dichiarazioni di cui si parla nella sezione I, capo V, titolo N, libro I del codice, ed anche i processi verbali di conciliazione indicati nell'art. 417 e le ordinanze indicate nell' art. 438 del codice;
- registro di processi verbali diversi, che deve contenere i processi verbali degli esami, le relazioni dei periti, gli atti di visita sul luogo, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, e tutti gli altri atti spettanti al contenzioso per cui non siano prescritti registri speciali;
- registro delle sentenze.

L'art. 274 del capo V del titolo II è dedicato ai cancellieri dei pretori. Essi devono tenere i seguenti registri oltre quelli prescritti dall'art. 192:

- registro degli atti di cancelleria sottoposti alla tassa di registro;
- registro degli atti di cancelleria esenti dalla tassa di registro;
- registro degli atti commerciali;
- registro degli atti di apposizione e di rimozione dei sigilli;
- registro per le accettazioni e le rinunzie delle eredità;
- registro dei decreti sopra ricorso;
- registro delle circolari;
- registro della corrispondenza del pretore con le autorità giudiziarie ed amministrative;
- registro delle lettere ricevute dalle autorità ora indicate.

---

<sup>162</sup> r. d. 14 dicembre 1865, n. 2641, art. 103.

<sup>163</sup> r. d. 14 dicembre 1865, n. 2641, artt. 192-198.

Inoltre devono tenere i registri prescritti dall'art. 343 del codice civile.

Il titolo III riguarda le disposizioni relative al codice di procedura penale, il capo I riguarda l'ordine generale del servizio e della trattazione degli affari penali<sup>164</sup>. L'art. 312 ribadisce che, nei casi previsti dall'art. 38 della legge dell'ordinamento giudiziario, l'esercizio della giurisdizione penale è assunto per ogni causa dal pretore o vicepretore nel cui distretto giurisdizionale sia stato commesso il reato, osservando il disposto dell'art. 103 del regolamento in cui si dice che i pretori devono tenere una volta la settimana le udienze in materia penale.

Il capo II del titolo III è dedicato ai cancellieri<sup>165</sup>. L'art. 400 dice che i cancellieri delle preture devono tenere i seguenti registri:

- registro generale delle cause penali;
- registro degli atti d'istruzione, delle delegazioni e delle richieste;
- registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;
- registro d'inserzione delle sentenze;
- registro d'inserzione delle dichiarazioni d'appello o di ricorso in cassazione.

Inoltre devono tenere tutti i registri di cui parla il capo II:

- registro dei corpi dei reati;
- registro delle domande degli estratti o copie di sentenze e di altri atti compilati e depositati nella cancelleria.

I procuratori generali e i procuratori del Re<sup>166</sup> verificano ogni mese se i registri dei processi verbali delle udienze siano stati compilati e firmati in conformità del codice di procedura e appongono ai registri tenuti regolarmente il visto. I procuratori del Re vigilano alla regolare tenuta dei processi verbali di udienza delle preture.

Secondo il codice di procedura civile sono di competenza del pretore<sup>167</sup>:

- tutte le azioni civili e commerciali il cui valore non ecceda le lire 1500, tranne quelle di competenza dei conciliatori;
- le azioni per prestazioni d'alimenti, o di pensioni alimentari periodiche e per la liberazione totale o parziale dalle obbligazioni

---

<sup>164</sup> r. d. 14 dicembre 1865, n. 2641, artt. 312-346.

<sup>165</sup> r. d. 14 dicembre 1865, n. 2641, artt. 385-401.

<sup>166</sup> r. d. 14 dicembre 1865, n. 2641, art. 401.

<sup>167</sup> Codice di procedura civile, anno 1865, art. 71-82.

relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire 800;

- le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, siepi, chiudende, piante e frutta per qualunque valore, ad eccezione di quelle di competenza dei conciliatori;
- le azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione;
- le azioni di danno temuto o di nuova opera;
- le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali per la messa a dimora di alberi e siepi;
- le azioni di sfratto per locazione fmita, tranne quelle di competenza dei conciliatori.

Inoltre i pretori hanno nel procedimento esecutivo molte attribuzioni: nelle esecuzioni mobiliari<sup>168</sup> hanno la facoltà di concedere sequestri per qualunque valore nel luogo in cui il sequestro si deve eseguire; autorizzano il pignoramento immediatamente dopo la notifica del precetto; provvedono temporaneamente intorno alle difficoltà che sorgono durante l'esecuzione; autorizzano le vendite; sospendono in seguito ad opposizioni promosse dai terzi; intervengono, sull'accordo delle parti, all'assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalla vendita.

Le leggi sulle esecuzioni per debiti d' imposta gli attribuiscono facoltà speciali anche negli espropri immobiliari: verificano la regolarità delle esecuzioni, dirigono le aste, autorizzano i riscatti dei fondi.

Il pretore ha una giurisdizione di secondo grado rispetto alle cause di competenza dei conciliatori<sup>169</sup>, decidendo sulla loro ricasazione o astensione, sull'incidente sorto circa la loro competenza, giudicando in appello le sentenze da essi emanate in cause di valore superiore le lire 50.

In materia penale<sup>170</sup> il pretore giudica sui delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o detenzione non superiore ai tre mesi o del confine non superiore ad un anno, oppure della sola multa, o della

---

<sup>168</sup> Codice di procedura civile, anno 1865, artt. 572, 578, 602-604, 647, 652.

<sup>169</sup> Codice di procedura civile, anno 1865, artt. 119, 124, 456.

<sup>170</sup> Codice di procedura penale, anno 1865, artt. 11, 252, 257, 346.

multa congiunta a queste pene, non superiore alle lire mille intorno alle contravvenzioni previste nel codice penale, e intorno a quelle previste da leggi speciali per cui è stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai due anni o una pena pecuniaria non superiore alle lire duemila; ma egli conosce anche dei reati che prevedono una pena restrittiva sino a tre anni o una pena pecuniaria sino a lire tremila qualora la camera di consiglio o il giudice istruttore credano di rinviare al suo giudizio.

Oltre alla competenza contenziosa i pretori hanno altre attribuzioni.

Al pretore spetta, in materia compromissoria<sup>171</sup>, di dare efficacia giudiziaria alle sentenze degli arbitri, in materia successoria, di assistere al deposito, apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti, dare i provvedimenti conservativi circa la loro esecuzione, nominare i curatori delle eredità giacenti, provvedere all'apposizione e rimozione dei sigilli, autorizzare la vendita di beni mobili ereditari quando l'erede sia un minore o persona che abbia accettato con beneficio d'inventario.

Presso la pretura sono tenuti i registri delle cure e tutele dei minori<sup>172</sup>; al pretore spetta autorizzare il padre a riscuotere capitali o vendere effetti mobili di proprietà dei figli minori, che siano soggetti a deterioramento; compone, convoca e presiede i vari consigli di famiglia e di tutela istituiti per proteggere gli interessi pecuniari e morali dei minori orfani o di genitori ignoti e dei maggiori d'età incapaci ad amministrare; esercita un potere vigilatore e moderatore sull'esercizio delle tutele.

Al pretore spetta di vigilare, mediante ispezioni periodiche, sulla tenuta dei registri che accertano lo stato civile dei cittadini<sup>173</sup>.

In materia commerciale<sup>174</sup> competono al pretore mansioni di varia natura come la vidimazione dei registri di commercio, l'apposizione dei sigilli sugli averi dei commercianti falliti, le verifiche sulle relazioni depositate dai capitani di mare sugli avvenimenti accaduti nel viaggio, che interessino la nave, le cose caricate o le persone viaggianti.

---

<sup>171</sup> Codice di procedura civile, anno 1865, artt. 24, 912, 981, 847, 816, 875.

<sup>172</sup> Codice di procedura civile, anno 1865, artt. 225-343.

<sup>173</sup> L. 2 dicembre 1865, n. 2602, art. 126.

<sup>174</sup> Codice di commercio, anno 1865, artt. 23, 733, 515.

Come ufficiale di polizia giudiziaria<sup>175</sup> egli riceve rapporti, denunce, dichiarazioni, querele, compie i primi atti istruttori di carattere urgente, prende le sommarie informazioni ad uso della procedura per citazione diretta, può ordinare l'arresto degli imputati in sospetto di fuga, per delega del giudice istruttore compie in tutto o in parte l'istruttoria dei processi. Come presidente della giunta mandamentale il pretore verifica le liste dei giurati<sup>176</sup>.

---

<sup>175</sup> Codice di procedura penali, anno 1865, arti. 71-75, 81, 98, 104.

<sup>176</sup> L. 21 ottobre 1874, n. 1937, art. 12.

## **IL FONDO ARCHIVISTICO**

## 1. CRITERI DI ORDINAMENTO DEL FONDO

Gli atti degli archivi del Giudicato di pace, del Giudicato di circondario, del Giudicato di mandamento e della Pretura di Esperia (fino al 1867 Roccaguglielma) sono pervenuti all'Archivio di Stato di Frosinone nel settembre del 1973 dall'Archivio di Stato di Caserta, dopo che la Sezione di Archivio di Stato di Frosinone, istituita con d. m. 12 giugno 1956, divenne Archivio di Stato con d. p. r. 30 settembre 1963 n. 1409. Sono stati fatti due versamenti dalla Pretura di Esperia all'Archivio di Stato di Caserta.

Il primo versamento fu fatto prima del settembre 1894, poiché nell'ultima carta dell'elenco di versamento si dice che in tale data è stata inviata la doppia copia alla Pretura di Esperia.

Il secondo versamento è stato fatto nel 1901.

Gli atti versati coprono un arco di tempo che va dal 1809 al 1890.

Da ricerche effettuate, sia ad Esperia, che nella Pretura di Pontecorvo, non risulta altra documentazione e soprattutto non vi è traccia delle serie comprese tra il 1890 ed il 1923, anno di soppressione della Pretura.

Il fondo è costituito da 403 tra volumi e registri, più 34 buste in cui sono inseriti i fascicoli sciolti, per un totale di 127 buste. Originariamente il fondo si presentava costituito da 65 pacchi. Il fondo era in disordine: i registri dei delitti erano inseriti tra i registri dei misfatti, un volume delle sentenze civili era tra le sentenze penali, volumi delle sentenze civili erano nei pacchi dei fogli di udienza. Anche singole carte erano inserite in volumi diversi, la maggior parte è stata reinserita nel posto originario, solo per alcune ciò non è stato possibile o perché rilegate nel volume, o perché non è stato possibile ritrovare il luogo originario, comunque nell'inventario è indicata la loro presenza.

In considerazione della continuità delle singole serie, nonostante le trasformazioni del nome dell'organo giudiziario di primo grado ed il susseguirsi di diversi ordinamenti, si è ritenuto di non operare la separazione fisica dei diversi archivi. Si è proceduto, inoltre, a dare a tutta la documentazione un unico numero di corda, trattandosi di un ufficio soppresso.

All'inizio dell'inventario, tuttavia, si è fornito un prospetto generale delle serie secondo l'ordine ricostituito del fondo ed un secondo prospetto che fornisce, per l'archivio di ognuno dei quattro organi giudiziari considerati, la rispettiva articolazione in serie, con date e consistenza.

Nell'inventario è riportato tra virgolette il titolo scritto sulla copertina del volume.

Si è deciso di fare un'unica serie di verbali diversi, in quanto per alcuni anni un unico volume contiene la volontaria giurisdizione, cioè consigli di famiglia, aperture di testamenti, rinunce o accettazioni di eredità, e conciliazioni, ordinanze, perizie, giuramenti di testimonianze, verbali del giudice, verbali del cancelliere; per altri anni invece c'è una distinzione delle materie in diversi volumi. Da notare quindi che negli anni in cui c'è un solo volume di "volontaria ed onoraria giurisdizione", qui sono inseriti anche verbali diversi, così anche nei "verbali diversi" sono inseriti atti di volontaria ed onoraria giurisdizione.

Nella serie delle sentenze civili a volte ricorre il titolo "2° foglio di udienza" che in realtà contiene sentenze; i fogli di udienza sono contrassegnati invece dal titolo "1° foglio di udienza".

I volumi 403 e 404 che contengono misfatti, delitti e contravvenzioni, sono inseriti nella serie dei registri dei delitti e delle contravvenzioni perché i delitti costituiscono l'aspetto prevalente, e si è operato un rinvio nella serie dei misfatti. Le contravvenzioni sono inserite, quando ci sono, nei registri dei delitti.

Nell'inventario si è indicato il giudice di mandamento solo per la serie dei fogli d'udienza, per le altre serie, poiché in uno stesso volume sono rilegati insieme atti del giudice di circondario e del giudice di mandamento, non si è potuta effettuare nessuna separazione.

## 1.1 PROSPETTO GENERALE DELLE SERIE DEL FONDO

Sentenze civili, 1810-1890, voll. 1-144, (bb. 1-50).

Fogli di udienza 1863-1865, voll. 145-147, (b. 51).

Registri dei processi verbali delle cause, 1866-1880, voll. 148-162, (bb. 52-53).

Registri dei processi verbali di udienza, 1872-1873, voll. 163-164, (b. 54).

Fascicoli civili, 1880-1890, voll. 165-198, (bb. 55-88).

Verbali diversi, 1813-1880, voll. 199-304, (bb. 89-105).

Verbali di pignoramento, 1866-1890, voll. 305-318, (bb.106-107).

Registri diversi, 1866-1883, voll. 319-324, (b. 108).

Sentenze penali, 1834-1890, voll. 325-379, (bb. 109-123).

Fogli di udienza, 1835, 1851, voll. 380-381, (b. 123).

Registri dei delitti, 1809-1865, voll. 382-411, (bb. 124-125).

Registri dei misfatti, 1812-1865, voll. 412-433, (b. 126).

Fascicoli degli ammoniti, 1870-1889, voll. 434-437, (b. 127).

## 1.2 PROSPETTO DEI QUATTRO ARCHIVI

### GIUDICE DI PACE (1809-1817)

Sentenze civili, 1810-1817, voll. 1-7, (b. 1).

Verbali diversi, 1813-1817, voll. 199-204, (b. 89).

Registri dei delitti, 1809-1817, voll. 382-387, (b. 124).

Registri dei misfatti, 18012-1817, voll. 412-416, (b. 126).

GIUDICE DI CIRCONDARIO (1817-1862)

Sentenze civili, 1817-1862, voll. 8-97, (bb. 2-38).

Verbali diversi, 1817-1862, voll. 204-275, (bb. 89-101).

Sentenze penali, 1834-1862, voll. 325-351, (bb. 109-115).

Fogli di udienza, 1835, 1851, voll. 380-381, (b. 123).

Registri dei delitti, 1817-1862, voll. 388-411, (bb. 124-125).

Registri dei misfatti, 1818-1862, voll. 417-433, (b. 126).

## GIUDICE DI MANDAMENTO (1862-1865)

Sentenze civili, 1862-1865, voll. 97-106, (bb.3 8-41).

Fogli di udienza, 1863-1865, voll. 145-147, (b. 51).

Verbali diversi, 1862-1865, voll. 274-281, (b. 101).

Sentenze penali, 1862-1864, voll. 351-353, (b. 115).

Registri dei delitti, 1862-1865, voll. 410-411, (b. 125).

Registri dei misfatti, 1862-1865, vol. 433, (b.126).

Nell'inventario si è indicato il giudice di mandamento solo per la serie dei fogli d'udienza, per le altre serie, poiché in uno stesso volume sono rilegati insieme atti del giudice di circondario e del giudice di mandamento, non si è potuta effettuare nessuna separazione

PRETORE (1865-1890)

Sentenze civili 1866-1890, vol. 107-144, (bb. 42-50).

Registri dei processi verbali delle cause, 1866-1890, voll. 148-162, (b.52-53).

Registri dei processi verbali di udienza, 1872-1873, voll. 163-164, (b. 54).

Fascicoli civili, 1880-1890, vol. 165-198, (bb. 55-88).

Verbali diversi, 1866-1880, voll. 281-304, (bb. 101-105).

Verbali di pignoramento, 1866-1890, voll.305-308, (bb.106-107).

Registri diversi, 186-1883, vol. 319-324, (b. 108).

Sentenze penali, 1866-1890, vol. 354-379, (bb. 116-123).

Fascicoli degli ammoniti, 1870-1889, vol. 434-437, (b. 127).

## SENTENZE CIVILI

Nella serie delle sentenze civili si può notare il titolo "2° foglio di udienza" che in realtà corrisponde a sentenze; i fogli di udienza sono contrassegnati invece dal titolo "1° foglio di udienza".

### Giudicato di pace

6.1

vol. 1. Sentenze, indice delle parti.

"Minute di sentenza civile del Circondario di Roma (distretto) per gli anni 1810, 1811, 1812".

cc. 1-115

### INVENTARIO

1810 gen. 29 - 1811 mar. 10

vol. 2. Sentenze, indice delle parti.

"Sentenze civili dell'anno 1811".

cc. 1-82 + 1 sciolta

1813 feb. 22 - dic. 20

vol. 3. Sentenze, indice delle parti.

"Sentenze civili dell'anno 1814". Le sentenze non sono state rilegate in ordine cronologico.

1-134 (ultime tre sciolte)

1814 gen. 20 - dic. 30

vol. 4. Sentenze.

## SENTENZE CIVILI

Nella serie delle sentenze civili a volte ricorre il titolo "2° foglio di udienza" che in realtà contiene sentenze; i fogli di udienza sono contrassegnati invece dal titolo "1° foglio di udienza".

### Giudicato di pace

#### b.1

vol. 1. Sentenze, indice delle parti.

"Minute di sentenze civili del Circondario di Roccaguglielma per gli anni 1810, 1811, 1812".

cc. 1-115

1810 gen. 29 - 1813 mar. 10

vol. 2. Sentenze, indice delle parti.

"Sentenze civili dell'anno 1813".

cc. 1- 82 + 1 sciolta

1813 feb. 22 - dic. 20

vol. 3. Sentenze, indice delle parti.

"Sentenze civili dell'anno 1814". Le sentenze non sono state rilegate in ordine cronologico.

cc. 1-134 (ultime tre sciolte)

1814 gen. 20 - dic. 30

vol. 4. Sentenze.

"Provincia di Terra di Lavoro, Circondario di Roccaguglielma. Anno 1815. Sentenze civili". A c. 99 è presente un atto notarile del notaio Pasquale Grossi con signum tabellionis datato 1811 apr. 30.

cc. 1-165

1815 gen. 15 - nov. 25

vol. 5. Sentenze.

"Provincia di Terra di Lavoro, Circondario di Roccaguglielma. Sentenze civili dell'anno 1816". La sentenza a c. 123 è stata registrata nel Burò di Pico.

cc. 1-123

1816 gen. 15 - ott. 19

vol. 6. Sentenze.

Mancano le cc. 96, 97. A c. 98 è presente un estratto del catasto provvisorio della Comune di S. Pietro in Curulis scritto dal cancelliere delle comuni riuniti di S. Pietro in Curullis, Monticelli.

cc. 1-102

1816 set. 16 - dic. 23

vol. 7. Sentenze.

"Anno 1817. Foglio di Udienza del Regio Giudicato del Circondario di Roccaguglielma".

cc. 1-133

1817 gen. 3 - giu. 28

## **Giudicato di circondario**

**b. 2**

vol. 8. Sentenze.

"1817. Foglio di Udienza dal dì 1° luglio in avanti".

cc. 1-111

1817 lug. 2 - ago. 30

vol. 9. Sentenze.

"Foglio di udienza dai 16 agosto a tutto dicembre 1817".

cc. 1-261

1817 ago. 16 - dic. 17

vol. 10. Sentenze.

"Giustizia Regia di Roccaguglielma. Foglio di udienza dell'anno del primo semestre. Anno 1818".

cc. 1- 216

1818 gen. 6 - giu. 20

vol. 11. Sentenze, indice delle parti.

cc. 1-399

1818 lug. 1 - dic. 30

### **b. 3**

vol. 12. Sentenze.

"Foglio di udienza della Giustizia Regia di Roccaguglielma pel 1819 da gennaio a giugno detto anno".

cc. 1-215

1819 gen. 2 - giu. 30

vol. 13. Sentenze nn. 1-89.

Le sentenze non sono state rilegate in ordine cronologico.

cc. 1-195

1819 lug. 3 - mag. 23

vol. 14. Sentenze nn. 1-57.

cc. 1-142

1819 gen. 20 - giu. 28

vol. 15. Sentenze nn. 59-93 + altre non numerate.

Le sentenze non sono numerate da c. 222.

cc. 143-325

1820 lug. 5 - dic. 2

b. 4

vol. 16. Sentenze.

"Foglio d'udienza delle sentenze civili della Giustizia Regia di Roccaguglielma per primo semestre del 1821".

cc. 1-112

1821 gen. 3 - giu. 28

vol. 17. Sentenze.

"Foglio di udienza delle sentenze del II semestre da luglio a dicembre 1821. c.s. 314".

cc. 113-428

1821 lug. 4 - dic. 31

vol. 18. Sentenze.

cc. 1-196 (c. 1 è sciolta)

1822 gen. 7 - lug. 1

vol. 19. Sentenze.

"Foglio di udienza delle sentenze civili del II semestre dell'anno 1822. c.s. 319".

cc. 197-503

1822 lug. 1 - dic. 21

**b. 5**

vol. 20. Sentenze.

"Foglio di udienza delle sentenze civili pel I semestre dell'anno 1823".

cc. 1-204

1823 gen. 1 - giu. 25

vol. 21. Sentenze nn. 1-86 (dal n. 80 al n. 85 non sono numerate).

"Anno 1823. Sentenze civili vol. 2°".

cc. 1-290

1823 lug. 2 - dic. 24

vol. 22. Sentenze.

"Anno 1824, vol. 1° sentenze civili".

cc. 1-128 + 128

1824 gen. 3 - lug. 17

vol. 23. Sentenze.

Carte sciolte non in ordine cronologico. A c. 242 è presente la sentenza del 1824  
giu. 19.

cc. 1-242

1824 giu. 19 - dic. 29

**b. 6**

vol. 24. Sentenze.

Le sentenze non sono in ordine cronologico. Tra le cc. 315 e 316 è presente una "requisitoria del 1825 gen. 26" di cc. 8.

cc. 1-425 1825 gen. 5 - dic. 22

vol. 25. Sentenze.

Le carte sono sciolte e le sentenze non sono in ordine cronologico. A c. 65 è presente un autografo di un notaio Graziano.

cc. 1-274 1826 gen. 2 - set. 4

vol. 26. Sentenze.

Sentenze rilegate in ordine cronologico, però tra le cc. 23 e 24 è presente una sentenza di cc. 4 datata 1826 mag. 11.

cc. 1-215 1826 set. 18 - dic. 28

**b. 7**

vol. 27. Sentenze nn. 1-83.

"Giudicato di Roccaguglielma. Primo semestre. Registro delle sentenze civili in carta di bollo per l'anno 1827".

cc. 1-201 1827 gen. 4 - giu. 28

vol. 28. Sentenze nn. 228.

"Giudicato di Roccaguglielma. Registro secondo semestre delle sentenze civili in carta di bollo per l'anno 1827".

cc. 1-338

1827 lug. 2 - dic. 27

vol. 29. Sentenze nn. 1-104.

"Foglio di udienza in carta di bollo dal primo gennaio 1828 fino a 30 giugno detto anno".

cc. 1-250

1828 gen. 2 - giu. 27

vol. 30. Sentenze nn. 105-279.

"Anno 1828. Minutario delle sentenze civili, secondo semestre".

cc. 1-430

1828 lug. 1 - dic. 29

## **b. 8**

vol. 31. Sentenze nn. 3-101 (la n. 1 e la n. 2 non sono numerate).

"2° foglio di Udienza, ossia minutario delle sentenze civili, 1° semestre dell'anno 1829". Le prime 2 carte, non sono numerate né le carte né le sentenze, sono datate 1830 dic. 31.

cc. 1-207

1829 gen. 2 - giu. 30

vol. 32. Sentenze nn. 101-318.

"Anno 1829. Minute delle sentenze civili. Secondo semestre. c.s. 383". Tra le cc. 55 e 56 c'erano molte carte sciolte che è stato possibile reinserire nel posto originario tranne una, dove manca la fine della sentenza, che si è preferito non spostarla.

cc. 1-382 1829 lug. 1 - dic. 28

vol. 33. Sentenze nn. 1-298

cc. 1-397 (sciolte le cc.137, 395-397) 1830 gen. 2 - dic. 31

**b. 9**

vol. 34. Sentenze nn. 3-94 (non ci sono tutti i numeri).

cc. 1-160 sciolte 1831 gen. 11 - giu. 28

vol. 35. Sentenze nn. 96-329 (non ci sono tutti i numeri, dopo c. 201 tre sentenze non sono numerate).

cc. 1-338 sciolte (alcune non numerate) 1831 lug. 1 - dic. 30

vol. 36. Sentenze nn. 3-93 (non ci sono tutti i numeri).

"1832, sentenze civili". c. 69 è bianca.

cc. 1-138 sciolte 1832 gen. 17 - giu. 28

vol. 37. Sentenze nn. 94-241 (non ci sono tutti i numeri).

"1832, sentenze civili 2° semestre. c.s. 220". c. 3 è bianca.

cc. 1-215 sciolte 1832 lug. 6 - dic. 21

**b. 10**

vol. 38. Sentenze nn. 1-120 (non ci sono tutti i numeri).

Mancano le cc. 188-192.

cc. 1-194 sciolte

1833 gen. 4 - giu. 28

vol. 39. Sentenze nn. 121-323.

"1833. Sentenze civili".

cc. 1-380 sciolte

1833 lug. 1 - dic. 11

#### **b. 11**

vol. 40. Sentenze nn. 1-140 (i numeri sono corretti).

cc. 1-262 sciolte

1834 gen. 4 - ago. 1

vol. 41. Sentenze nn. 142-239 (i numeri sono corretti).

cc. 1-190 sciolte

1834 lug. 9 - dic. 31

vol. 42. Sentenze nn. 1-85, indice delle parti.

"1835. Secondo foglio delle udienze civili. Minutario delle sentenze, I semestre".

cc. 1-206

1835 gen. 3 - giu. 27

vol. 43. Sentenze nn. 86-204, indice delle parti.

"Giudicato Regio di Roccaguglielma, secondo foglio delle udienze civili, ossia Minutario delle sentenze. Volume da luglio a tutto dicembre 1835".

cc. 1-263

1835 lug. 1 - dic. 26

**b. 12**

vol. 44. Sentenze nn. 1-137, indice delle parti.

“Foglio di Udienza cioè minutorio delle sentenze civili I semestre dell’anno 1836”.  
c. 244 è bianca.

cc. 1-292 (le cc. 291-292 sono sciolte)

1836 gen. 2 - giu. 30

vol. 45. Sentenze nn. 138-371, indice delle parti.

“Secondo foglio di udienze cioè minutorio delle sentenze c(ivili) 2° semestre dell’anno 1836”.

cc. 1-523

1836 lug. 1 - dic. 31

**b. 13**

vol. 46. Sentenze nn. 1-213, indice delle parti.

1837 gen. 4 - giu. 30

vol. 47. Sentenze nn. 204-405, indice delle parti.

“Secondo foglio di udienze o civile, secondo semestre 1837”. Le ultime 5 carte (sentenza n. 405) sono illeggibili.

1837 lug. 1 - dic. 16

**b. 14**

vol. 48. Sentenze nn. 1- 155 (la 154 è prima della 153), indice delle parti.

“Foglio di udienza civile ossia minutorio delle sentenze, anno 1838”.

1838 gen. 3 - giu. 30

vol. 49. Sentenze nn. 156-473, indice delle parti.

“Secondo foglio di udienza civile 2° semestre del 1838”.

1838 lug. 4 - dic. 31

**b. 15**

vol. 50. Sentenze nn. 1-351, indice delle parti (è alla fine del volume).

“(I semes)tre del 1839, minutorio delle sentenze civili”. Alcune carte non sono rilegate.

1839 gen. 2 - giu. 28

**b. 16**

vol. 51. Sentenze nn. 352-628, indice delle parti.

1839 lug. 3 - dic. 28

**b. 17**

vol. 52. Sentenze nn. 1-186, indice delle parti.

1840 gen. 4 - giu. 27

vol. 53. Sentenze nn. 187-441, indice delle parti.

"Circondario di Roccaguglielma. Minutario delle sentenze civili, 2° semestre 1840".  
Le prime 3 carte sono certificati del sindaco, dell'esattore fondiario, dei decurioni,  
del parroco del comune di Fratte, in cui si attesta che una donna contadina vive in  
modo agiato.

1840 lug. 1 - dic. 23

#### **b. 18**

vol. 54. Sentenze nn. 20-179 (il n. 9 è corretto).

cc. sciolte

1841 gen. 20 - giu. 30

vol. 55. Sentenze nn. 180-519, indice delle parti.

1841 lug. 3 - dic. 29

#### **b. 19**

vol. 56. Sentenze nn. 1-159, indice delle parti (è alla fine del volume).

"2° foglio...Minutario...1° semestre 1842".

1842 gen. 5 - giu. 27

vol. 57. Sentenze nn. 160-432, indice delle parti

1842 lug. 1 - dic. 31

**b. 20**

vol. 58. Sentenze nn. 1-139.

“Circondario di Roccaguglielma, 2° foglio di udienza civile del 1° semestre 1843”.

1843 gen. 4 - giu. 23

vol. 59. Sentenze nn. 140-312.

“Circondario di Roccaguglielma, 2° foglio di udienza civile, 2° semestre 1843”.

1843 lug. 1 - dic. 30

**b. 21**

vol. 60. Sentenze nn. 1-127, indice delle parti.

La prima sentenza, sciolta e non numerata, è composta da cc. 6 non numerate. Molte carte numerate sono bianche.

cc. 1-264

1844 gen. 5 - giu. 28

vol. 61. Sentenze nn. 128-386, indice delle parti.

“Circondario di Roccaguglielma, 2° foglio di udienza civile, 2° semestre, 1844”.

cc. 1-443

1844 lug. 3 - dic. 30

**b. 22**

vol. 62. Sentenze nn. 1-126, indice delle parti.

La numerazione delle sentenze non è in ordine crescente; le cc. 9-10 sono dopo c. 14, la c. 11 è dopo c. 68.

cc. 1-187

1845 gen. 4 - giu. 28

vol. 63. Sentenze nn. 127-300.

La sentenza n. 1, di cc. 16, è sciolta.

cc. 1-298

1845 lug. 7 - dic. 31

vol. 64. Sentenze nn. 1-149.

cc. 1-224

1846 gen. 3 - giu. 27

vol. 65. Sentenze nn. 152-353, indice delle parti.

"1846, 2° semestre, sentenze civili".

cc. 1-384

1846 lug. 1 - dic. 30

**b. 23**

vol. 66. Sentenze nn. 1-155, indice delle parti.

"Circondario di Roccaguglielma. Anno 1847, secondo foglio di udienza civile, 1° semestre".

cc. 1-353

1847 gen. 7 - giu. 30

vol. 67. Sentenze nn. 156-353, indice delle parti.

"Giudicato di Roccaguglielma. 1847, sentenze civili. Secondo semestre del 1847 vol. 1°". Alcune carte numerate sono bianche.

cc. 1-419 1847 lug. 3 - set. 30

vol. 68. Sentenze nn. 394-492, indice delle parti.

"Circondario di Roccaguglielma. 1847, sentenze civili, 2° semestre del 1847".

cc. 1-292 1847 ott. 2 - dic. 31

## **b. 24**

vol. 69. Sentenze nn. 1-123, indice delle parti.

"1848, 1° semestre, sentenze civili".

cc. 1-308 1848 gen. 3 - giu. 23

vol. 70. Sentenze nn. 124-341, indice delle parti (non è rilegato al volume).

"2° semestre. Anno 1848. Minutario delle sentenze civili". A c. 3 c'è un foglio della sottointendenza del Distretto di Gaeta 1° Carico-Alta Polizia.

cc. 1-506 1848 lug. 1 - dic. 27

## **b. 25**

vol. 71. Sentenze nn. 1-154, indice delle parti.

"Sentenze civili, 1° semestre 1849".

cc. 1-394

1849 gen. 3 - giu. 30

vol. 72. Sentenze nn. 155-333, indice delle parti.

"Sentenze civili, 2° semestre del 1849".

cc. 1-479

1849 lug. 4 - dic. 29

**b. 26**

vol. 73. Sentenze nn. 1-102, indice delle parti.

"Sentenze civili, 1850, 1° semestre". Alcune carte numerate sono bianche.

cc. 1-279

1850 gen. 5 - lug. 6

vol. 74. Sentenze nn. 103-259, indice delle parti (non è rilegato).

"Sentenze civili, 2° semestre del 1850". Da c. 344 (sentenza n. 232) le carte sono sciolte.

cc. 1-405

1850 lug. 10 - dic. 28

**b. 27**

vol. 75. Sentenze nn. 1-132, indice delle parti.

"Circondario di Roccaguglielma. "2° Foglio di udienza civile. Anno 1851 1° semestre". Ci sono 2 sentenze n. 38.

cc. 1-323

1851 gen. 4 - giu. 28

vol. 76. Sentenze nn. 133-312, indice delle parti (non è rilegato).

"Circondario di Roccaguglielma. 2° Foglio di udienza civile. 2° semestre 1851.  
Alcune carte numerate sono bianche.

cc. 1-426

1851 lug. 3 - dic. 17

**b. 28**

vol. 77. Sentenze nn. 1-114.

Alcune carte numerate sono bianche. cc. 1-2 sono sciolte.

cc. 1-252

1852 gen. 3 - giu. 30

vol. 78. Sentenze nn. 118-360, indice delle parti (non è rilegato).

Le carte sono rilegate, ma molte carte sono sciolte. Nelle ultime carte la numerazione delle carte è corretta.

cc. 6-490

1852 lug. 3 - dic. 29

**b. 29**

vol. 79. Sentenze n. 3-144.

Alcune carte numerate sono bianche.

cc. 5-306

1853 gen. 5 - giu. 28

vol. 80. Sentenze nn. 145-498.

Dopo c. 362 (sentenza n. 319) c'è c. 361 (sentenza n. 318). Dopo c. 536 (sentenza n. 408) ci sono le cc. 538-540 (sentenza n. 408) sciolte, dopo la numerazione riprende con c. 538 (sentenza n. 409). Alcune carte numerate sono bianche.

cc. 1-726

1853 lug. 6 - dic. 31

**b. 30**

vol. 81. Sentenze nn. 1-221, indice delle parti.

"1854, I semestre di sentenze civili". "Roccaguglielma, II foglio di udienza civile del I semestre del 1854". Le carte sono rilegate, ma ci sono alcune carte sciolte non numerate che ripetono il numero della sentenza precedente con *bis*. Alcune carte numerate sono bianche. E' presente un indice, non rilegato, di un altro volume.

cc. 1-424

1854 gen. 4 - giu. 28

vol. 82. Sentenze nn. 222-525, indice delle parti.

"1854, 2° semestre sentenze civili". La c. 639 è dopo c. 636, la c. 637 è dopo c. 642, c. 638 è bianca.

cc. 1-680

1854 lug. 1 - dic. 30

**b. 31**

vol. 83. Sentenze nn. 1-165. (c. 149 è bianca).

cc. 1-382

1855 gen. 3 - giu. 30

vol. 84. Sentenze nn. 166-395, indice delle parti.

"Anno 1855, 2° semestre". cc. bianche 2.

cc. 1-496

1855 lug. 4 - dic. 29

**b. 32**

vol. 85. Sentenze nn. 1-162, indice delle parti.

"Circondario di Roccaguglielma. Minutario delle sentenze civili pel primo semestre 1856". Le cc. 389-390 sono sciolte.

cc. 1-392

1856 gen. 5 - giu. 27

vol. 86. Sentenze nn. 163-377, indice delle parti.

"2° Semestre 1856".

cc. 1-638

1856 lug. 4 - dic. 21

**b. 33**

vol. 87. Sentenze nn. 1-130, indice delle parti.

"Secondo foglio delle udienze civili. Primo semestre anno 1857".

cc. 1-313

1857 gen. 10 - giu. 27

vol. 88. Sentenze nn. 131-305, indice delle parti.

cc. 1-484

1857 lug. 4 - dic. 28

**b. 34**

vol. 89. Sentenze nn. 1-174, indice delle parti.

cc. 1-372

1858 gen. 2 - giu. 25

vol. 90. Sentenze nn. 175-360, indice delle parti.

L e cc. 432-433 sono sciolte.

cc. 1-433

1858 lug. 3 - dic. 31

**b. 35**

vol. 91. Sentenze nn. 1-157, indice delle parti.

"Minutario civile 1° semestre del 1859".

cc. 1-323

1859 gen. 8 - giu. 25

vol. 92. Sentenze nn. 158-323, indice delle parti.

Le ultime 4 carte sono sciolte ed in brutto stato di conservazione.

cc. 1-380

1859 lug. 1 - dic. 31

**b. 36**

vol. 93. Sentenze nn. 1-131, indice delle parti.

“Anno 1860, 1° volume delle sentenze civili”. La numerazione delle sentenze è corretta.

cc. 1-270

1860 gen. 7 - giu. 30

vol. 94. Sentenze nn. 133-213, indice delle parti.

“Anno 1860, 2° volume delle sentenze civili”.

cc. 1-151

1860 giu. 30 - dic. 23

**b. 37**

vol. 95. Sentenze nn. 1-175, indice delle parti.

“Minutario delle sentenze civili in ordine al primo semestre dell’anno 1861”. c. 52 è bianca.

cc. 1-366

1861 gen. 5 - giu. 30

vol. 96. Sentenze nn. 176-409, indice delle parti.

“Minutario delle sentenze civili dell’anno 1861, 2° volume”.

cc. 1-472

1861 lug. 3 - dic. 28

**b. 38**

vol. 97. Sentenze nn. 1-132, indice delle parti.

“1° Volume delle sentenze civili per l’anno 1862”.

cc. 1-241

1862 gen. 8 - giu. 25

vol. 98. Sentenze nn. 134-254, indice delle parti.

"Minutario delle sentenze civili, 2° vol. 1862".

cc. 134-243

1862 lug. 5 - dic. 20

**b. 39**

vol. 99. Sentenze nn. 1-122, indice delle parti (non è rilegato).

cc. 1-315

1863 gen. 3 - giu. 27

vol. 100. Sentenze nn. 123-235, indice delle parti (non è rilegato).

cc. 1-308

1863 lug. 4 - dic. 19

**b. 40**

vol. 101. Sentenze nn. 1-123, indice delle parti.

"1864, Sentenze civili, 1° semestre".

cc. 1-385

1864 gen. 13 - giu. 18

vol. 102. Sentenze nn. 124-246, indice delle parti.

Non è in perfetto ordine cronologico.

cc. 1-361

1864 lug. 6 - dic. 21

**b. 41**

vol. 103. Sentenze nn. 1-133.

cc. 1-481

1865 gen. 11 - giu. 17

vol. 104. Sentenze nn. 134-171

cc. 1-148

1865 lug. 1 - lug. 26

vol. 105. Sentenze nn. 172-199.

cc. 1-114

1865 ago. 2 - ago. 30

vol. 106. Sentenze nn. 200-299.

Sentenze nn. 200-240, cc. 1-149, 1865 set. 2 - set. 30; nn. 241-261, cc. 1-70, 1865 ott. 3 - ott. 28; nn. 262-283, cc. 1-67, 1865 nov. 4 - nov. 29; nn. 284-299, cc. 1-63, 1865 dic. 6 - dic. 20.

1865 set. 2 - dic. 20

## **Pretura**

**b. 42**

vol. 107. Sentenze nn. 1-39.

"1866. Pretura Mandamentale di Roccaguglielma. Volume 1° delle sentenze civili".

cc. 1-183

1866 gen. 16 - giu. 23

vol. 108. Sentenze nn. 35-83.

“Anno 1806, Secondo volume delle sentenze civili”.

cc. 1-145

1866 lug. 3 - dic. 15

vol. 109. Sentenze nn. 1-77, indice delle parti.

“Volume delle sentenze civili per lo intero anno 1867”. Alcune carte numerate sono bianche. A c. 187 la sentenza non è numerata.

cc. 1-188 sciolte

1867 gen. 19 - dic. 17

vol. 110. Sentenze nn. 1-94, indice delle parti.

“Volume do sentenze civili per lo intero anno 1868”.

cc. 1-254 sciolte

1868 gen. 11 - dic. 19

#### **b. 43**

vol. 111. Sentenze nn. 1-71, indice delle parti.

“Volume delle sentenze per l'anno 1869”.

cc. 1-204

1869 gen. 16 - dic. 11

vol. 112. Sentenze nn. 1-95, indice delle parti.

“Anno 1870. Registro d'inserzione delle sentenze civili”.

cc. 1-269

1870 gen. 15 - dic. 10

vol. 113. Sentenze nn. 1-38, indice delle parti.

“Volume delle sentenze civili per l'anno 1871, 1° semestre”.

cc. 1-96

1871 gen. 10 - giu. 27

vol. 114. Sentenze nn. 39-110, indice delle parti.

“Volume delle sentenze civili del 2° semestre del 1871”.

cc. 1-187

1871 lug. 1 - dic. 16

**b. 44**

vol. 115. Sentenze nn. 1-58, indice delle parti.

“Volume delle sentenze civili per l'anno 1872, 1° semestre”.

cc. 1-145

1872 gen. 16 - giu. 28

vol. 116. Sentenze nn. 59-118, indice delle parti.

“Volume delle sentenze civili per l'anno 1872, 2° semestre”.

cc. 146-289

1872 lug. 5 - dic. 27

vol. 117. Sentenze nn. 1-47, indice delle parti.

“Volume delle sentenze civili per l'anno 1873, 1° semestre”.

cc. 1-110

1873 gen. 15 - giu. 25

vol. 118. Sentenze nn. 48-129.

cc. 1-265

1873 lug. 16 - dic. 13

vol. 119. Sentenze nn. 1-57 + 9 *bis*, indice delle parti.

"Pretura di Esperia. Primo semestre dell'anno 1874. Volume primo delle sentenze civili".

cc. 1-189

1874 gen. 21 - giu. 24

vol. 120. Sentenze nn. 58-105, indice delle parti.

"Anno 1874. Sentenze civili. Volume 2°".

cc. 1-135

1874 lug. 1 - dic. 19

**b. 45**

vol. 121. Sentenze (solo alcune sono numerate), indice delle parti.

cc. 1-203 + 51 *bis*.

1875 gen. 11 - giu. 23

vol. 122. Sentenze, indice delle parti.

"Sentenze civili, 2° semestre 1875".

cc. 1-72

1875 lug. 28 - dic. 9

vol. 123. Sentenze nn. 1-57, indice delle parti.

"Pretura di Esperia. Anno 1876. Registro d'inserzione delle sentenze civili 1° semestre".

cc. 1-154

1876 gen. 12 - giu. 21

vol. 124. Sentenze nn. 58-93, indice delle parti.

"Pretura di Esperia, anno 1876. Registro d'inserzione delle sentenze civili, 2° semestre". Manca la sentenza n. 92, è presente la sentenza n. 6.

cc. 1-95

1876 lug. 12 - dic. 13

vol. 125. Sentenze , indice delle parti.

"Pretura di Esperia. Anno 1877. Registro d'inserzione delle sentenze civili, primo semestre". Solo le prime tre sentenze sono numerate, ma l'indice di versamento dice che sono 55.

cc. 1-126

1877 gen. 10 - giu. 27

vol. 126. Sentenze, indice delle parti.

"Pretura di Esperia. Anno 1977. Registro d'inserzione delle sentenze civili. Secondo semestre". Le sentenze non sono numerate, ma l'indice di versamento dice che sono 51.

cc. 1-172

1877 lug. 4 - dic. 19

**b. 46**

vol. 127. Sentenze nn. 1-50, indice delle parti.

"Pretura di Esperia. Anno 1878. Registro d'inserzione delle sentenze civili, 1° semestre". Dopo le sentenze n. 12 e n. 120 sono presenti 2 verbali di presa di possesso.

cc. 1-125 + 111 *bis*, 112 *bis*.

1878 gen. 9 - giu. 26

vol. 128. Sentenze nn. 51-114.

"Pretura di Esperia. Anno 1878. Registro d'inserzione delle sentenze civili. Secondo semestre".

cc. 1-183

1878 lug. 3 - dic. 18

vol. 129. Sentenze nn. 1-59 + 39 *bis*, 42 *bis*, indice delle parti.

"Sentenze civili, 1° semestre 1879". Sull'ultima pagina della copertina è presente una lettera dell'avvocato Domenico Guacci inviata al Pretore del Mandamento di Esperia.

cc. 1-142 + 96 *bis*, 104 *bis*.

1879 gen. 15 - giu. 28

vol. 130. Sentenze nn. 60-153, indice delle parti.

"Sentenze civili. Secondo semestre 1879".

cc. 1-297 + 12 *bis*, 29 *bis*,  
172 *bis*, 235 *bis*.

1879 lug. 7 - dic. 23

**b. 47**

vol. 131. Sentenze nn. 1-61, indice delle parti.

"1880. Primo semestre delle sentenze civili".

cc. 1-213

1880 gen. 20 - giu. 30

vol. 132. Sentenze nn. 62-140.

"1880, secondo semestre, sentenze civili".

cc. 1-302

1880 lug. 13 - dic. 28

vol. 133. Sentenze nn. 1-59, indice delle parti.

"Sentenze civili 1° semestre 1881".

cc. 1-221

1881 gen. 18 - giu. 28

vol. 134. Sentenze nn. 60-135, indice delle parti.

"Sentenze civili, 2° semestre 1881".

cc. 1-256

1881 lug. 5 - dic. 27

**b. 48**

vol. 135. Sentenze nn. 1-38, indice delle parti.

"Sentenze civili, 1° semestre 1882".

cc. 1-151 + 101 *bis*

1882 feb. 4 - giu. 27

vol. 136. Sentenze nn. 39-122, indice delle parti.

"Sentenze civili, 2° semestre 1882".

cc. 1-254 + 34 *bis* 1882 lug. 22 - dic. 26

vol. 137. Sentenze nn. 1-104, indice delle parti.

"Sentenze civili 1883". Dopo le cc. 247 e 275 sono presenti 2 verbali di possesso.

cc. 1-318 1883 gen. 13 - dic. 15

**b. 49**

vol. 138. Sentenze nn. 1-104, indice delle parti.

"Sentenze civili 1884". Dopo le cc. 75, 95, 139 sono presenti 3 verbali di presa di possesso.

cc. 1-284 1884 feb. 23 - dic. 30

vol. 139. Sentenze nn. 1-108, elenco delle sentenze.

"Sentenze civili 1885". Dopo le cc. 89, 192, 205 sono presenti 3 verbali di presa di possesso.

cc. 1-269 1885 gen. 20 - dic. 31

vol. 140. Sentenze nn. 1-140, indice delle parti, elenco delle sentenze.

"Sentenze civili 1886". Dopo la sentenza n. 128 è presente 1 verbale di presa di possesso. Solo le prime 4 carte sono numerate.

1886 gen. 23 - dic. 18

**b. 50**

vol. 141. Sentenze nn. 1-135, elenco delle sentenze.

"Sentenze civili 1887".

1887 gen. 29 - dic. 31

vol. 142. Sentenze nn. 1-89, elenco delle sentenze.

"Sentenze civili 1888". Dopo la sentenza n. 16 è presente 1 verbale di presa di possesso.

1888 gen. 21 - dic. 29

vol. 143. Sentenze nn. 1-73, indice delle parti (solo inizio), elenco delle sentenze (solo 1-12).

"1889, Sentenze civili".

1889 feb. 10 - dic. 25

vol. 144. Sentenze nn. 1-65, elenco delle sentenze (solo 1-25).

"Volume delle sentenze civili pel 1890".

1890 feb. 15 - dic. 29

REGISTRI DEI **FOGLI DI UDIENZA** DELLE CAUSE  
(FOGLI DI UDIENZA)

**Giudice di mandamento**

**b. 51**

vol. 145. Udienze nn. 1-137.

Dopo c. 43 è presente un fascicolo di carte numerate da 2 a 29.

cc. 1-56

1863 gen. 3 - dic. 19

vol. 146. Udienze nn. 1-246.

"1864. Primo foglio di udienza civile".

cc. 1-123

1864 gen. 13 - dic. 22

vol. 147. Udienze nn. 1-299.

"1865. I Foglio delle udienze civili".

cc. 1-104

1865 gen. 11 - dic. 16

## REGISTRI DEI PROCESSI VERBALI DELLE CAUSE (FOGLI DI UDIENZA)

### Pretura

b. 52

vol. 148. Udienze.

Processi verbali delle cause e conciliazioni nn. 1-53. Sentenze nn. 1-16.

cc. 1-65

1866 gen. 16 - mar. 20

vol. 149. Udienze.

Processi verbali delle cause e conciliazioni nn. 54-193.

“Ramo civile. Registro dei processi verbali delle cause, fatti dichiarazioni, conciliazioni ed ordinanze dal 1° aprile 1866 in poi”.

cc. 1-170

1866 apr. 6 - set. 25

Sentenze nn. 16-24.

“Circondario di Cassino. Mandamento di Roccaguglielma. Ramo civile. Registro dei processi verbali, cause, conciliazioni, ordinanze dal 1° ottobre 1866 in poi”.

cc. 1-26

1866 nov. 6 - dic. 18

vol. 150. Udienze nn. 1-253.

“Pretura di Roccaguglielma. Anno 1867. Registro dei processi verbali delle cause”.

cc. 1-88

1867 gen. 19 - dic. 17

vol. 151. Udienze nn. 1-241.

"Pretura di Roccaguglielma. Anno 1868. Ramo civile. Registro dei processi verbali delle cause".

cc. 1-78

1868 gen. 11 - dic. 19

vol. 152. Udienze nn. 1-237.

"Anno 1869. Registro dei processi verbali delle cause da servire alla Pretura di Esperia".

cc. 1-92

1869 gen. 16 - dic. 14

vol. 153. Udienze nn. 1-248.

"Pretura del Mandamento di Esperia. Registro dei processi verbali delle cause per la materia contenziosa. Anno 1870".

cc. 1-123

1870 gen. 15 - dic. 10

vol. 154. Udienze nn. 1-331.

Udienze nn. 1-113 (continua nella seguente), cc. 1-60, 1871 gen. 10 - lug. 4; nn. 113 (continua dalla precedente)-224, cc. 1-60, 1871 lug. 4 - ott. 3; nn. 225-331, cc. 1-52, 1871 ott. 7 - dic. 16.

1871 gen. 10 - dic. 16

vol. 155. Udienze nn. 1-366.

Udienze nn. 1-118, cc. 1-60, 1872 gen. 16 - giu. 5; nn. 119-229, cc. 1-60, 1872 giu. 5 - set. 18; nn. 230-292, cc. 1-30, 1872 set. 18 - nov. 6; nn. 293-366, cc. 1-29, 1872 nov. 6 - dic. 18.

1872 gen. 16 - dic. 18

**b. 53**

vol. 156. Udienze nn. 1-362.

"Registro dei processi verbali delle cause, inserviente alla Cancelleria della Pretura di Esperia pel 1873". Da c. 61 si ha una doppia numerazione delle carte: da 61/1 a 100/40, da 101/1 a 160/60, da 161/1 a 168/8.

cc. 1-168

1873 gen. 15 - dic. 13

vol. 157. Udienze nn. 1-291.

"Registro dei processi verbali delle cause inserviente alla Pretura di Esperia per l'anno 1874".

cc. 1-109

1874 gen. 21 - dic. 19

vol. 158. Udienze nn. 1-283.

"Pretura di Esperia. Anno 1875. Registro dei processi verbali delle cause civili". Da c. 61 si ha doppia numerazione: da 61/1 a 72/12.

cc. 1-72

1875 gen. 13 - dic. 15

vol. 159. Udienze nn. 1-269.

"Pretura di Esperia. 1876 e 1877. Registro dei processi verbali delle cause". Da c. 101 si ha doppia numerazione: da 101/1 a 107/7.

cc. 1-107 1876 gen. 12 - 1877 dic. 7

vol. 160. Udienze nn. 1-261.

"Pretura di Esperia. Anno 1878. Registro dei processi verbali delle cause civili".

cc. 1-60 1878 gen. 9 - dic. 18

vol. 161. Udienze nn. 262-270, nn. 1-315, nn. 1-30.

"Pretura di Esperia. 1878-1879-1880. Registro dei processi verbali delle cause civili". Da c. 41 si ha doppia numerazione: da 41/1 a 90/50, da 91/1 a 129/39.

cc. 1-130 1878 dic. 18 - 1880 feb. 24

vol. 162. Udienze nn. 31-124.

"Pretura di Esperia. Registro dei processi verbali delle cause civili. 1880".

cc. 1-50 1880 feb. 24 - lug. 6

## REGISTRI DEI PROCESSI VERBALI DI UDIENZA

### Pretura

#### b. 54

vol. 163. Cause nn. 1-464. Cause nuove. 1-162.

"Pretura di Esperia. Anno 1872. Registro dei processi verbali di udienza". Il numero delle cause nuove è incluso anche in quello delle cause.

cc. 1-129

1872 gen. 16 - dic. 27

vol. 164. Cause nn. 447-474. Cause nuove nn. 294-300.

"Supplemento del registro dei processi verbali di udienze inserviente alla Cancelleria della Pretura di Esperia pel 1873".

cc. 1-16

1873 dic. 10 - dic. 13

## FASCICOLI CIVILI

### Pretura

b. 55

fasc. 165. Fascicoli civili nn. 1-50. 1880

b. 56

fasc. 166. Fascicoli civili nn. 51-125. 1880

b. 57

fasc. 167. Fascicoli civili nn. 126-207. 1880

b. 58

fasc. 168. Fascicoli civili nn. 1-60. 1881

b. 59

fasc. 169. Fascicoli civili nn. 61-125. 1881

b. 60

105

fasc. 170. Fascicoli civili nn. 126-203. 1881

**b. 61**

fasc. 171. Fascicoli civili nn. 1-50. 1882

**b. 62**

fasc. 172. Fascicoli civili nn. 51-100. 1882

**b. 63**

fasc. 173. Fascicoli civili nn. 101-150. 1882

**b. 64**

fasc. 174. Fascicoli civili nn. 151-223. 1882

**b. 65**

fasc. 175. Fascicoli civili nn. 1-90 + 44 *bis*. 1883

**b. 66**

fasc. 176. Fascicoli civili nn. 91-200 + 183 *bis*. 1883

- b. 67** 183. Fascicoli civili nn. 161-237. 1883
- fasc. 177. Fascicoli civili nn. 201-318 + 225 *bis*. 1883
- b. 68** 184. Fascicoli civili nn. 1-83. 1884
- fasc. 178. Fascicoli civili nn. 1-100 (manca il fasc. 67). 1884
- b. 69** 185. Fascicoli civili nn. 86-170. 1884
- fasc. 179. Fascicoli civili nn. 101-200. 1884
- b. 70** 186. Fascicoli civili nn. 171-255 (manca il fasc. 178-187, 241). 1884
- fasc. 180. Fascicoli civili nn. 201-272. 1884
- b. 71** 187. Fascicoli civili nn. 256-336 + 282 *bis*. 1885
- fasc. 181. Fascicoli civili nn. 1-80. 1885
- b. 72** 188. Fascicoli civili nn. 1-70. 1885
- fasc. 182. Fascicoli civili nn. 81-160 (manca il fasc. 121). 1885
- b. 73** 189. Fascicoli civili nn. 71-140. 1885

fasc. 183. Fascicoli civili nn. 161-237. 1885

**b. 74**

fasc. 184. Fascicoli civili nn. 1-85. 1886

**b. 75**

fasc. 185. Fascicoli civili nn. 86-170. 1886

**b. 76**

fasc. 186. Fascicoli civili nn. 171-255 (mancano i fasc. 178-187,251). 1886

**b. 77**

fasc. 187. Fascicoli civili nn. 256-336 + 282 *bis*. 1886

**b. 78**

fasc. 188. Fascicoli civili nn. 1-70. 1887

**b. 79**

fasc. 189. Fascicoli civili nn. 71-140. 1887

**b. 80**

fasc. 190. Fascicoli civili nn. 141-210. 1887

**b. 81**

fasc. 191. Fascicoli civili nn. 211-291 + 214 *bis*  
(mancano i fasc. 274, 277). 1887

**b. 82**

fasc. 192. Fascicoli civili nn. 1-92. 1888

**b. 83**

fasc. 193. Fascicoli civili nn. 93-180. 1888

**b. 84**

fasc. 194. Fascicoli civili nn. 181-281. (manca il fasc 209). 1888

**b. 85**

fasc. 195. Fascicoli civili nn. 1-65 + 24 *bis*, 40 *bis*  
(manca il fasc. 45). 1889

**b. 86**

fasc. 196. Fascicoli civili nn. 66-149.

Non sono presenti documenti nei fasc. 122, 128, 137, 146-149. 1889

**b. 87**

fasc. 197. Fascicoli civili nn. 1-80  
(mancano i fasc. 62, 77).

1890

**b. 88**

fasc. 198. Fascicoli civili nn. 81-180.

Mancano i fasc. 110, 126, 161, 172, 173, 175, 177. 1890

## VERBALI DIVERSI

Si è deciso di fare un'unica serie di verbali diversi, in quanto per alcuni anni un unico volume contiene la volontaria giurisdizione, cioè consigli di famiglia, aperture di testamenti, rinunce o accettazioni di eredità, e conciliazioni, ordinanze, perizie, giuramenti di testimonianze, verbali del giudice, verbali del cancelliere; per altri anni invece c'è una distinzione delle materie in diversi volumi. Da notare quindi che negli anni in cui c'è un solo volume di "volontaria ed onoraria giurisdizione", qui sono inseriti anche verbali diversi, così anche nei "verbali diversi" sono inseriti atti di volontaria ed onoraria giurisdizione.

### Giudicato di pace

#### b. 89

vol. 199. Verbali, indice delle parti.

"Provincia di Terra di Lavoro. Anno 1813. Volumetto di conciliazioni e consigli di famiglia ed altro".

cc. 1-34

1813 mag. 28 - ago. 28

vol. 200. Verbali.

"Volontaria ed onoraria giurisdizione". Non è in ordine cronologico.

cc. 1-95 (da c. 80 sciolte)

1814 gen. 3 - dic. 29

vol. 201. Verbali.

"Volume di conciliazioni, consigli di famiglia e di diverse ordinanze civili della Giustizia civile. 1815".

cc. 1-26 + 26

1815 feb. 16 - nov. 20

vol. 202. Verbali.

"Provincia di Terra di Lavoro. Giustizia di Pace di Roccaguglielma. Volume di conciliazioni, consigli di famiglia e di diverse ordinanze civili della Giustizia di Pace. 1816". Tra le cc. 28 e 29 sono presenti 3 carte non numerate di cui un certificato del cancelliere di S. Giovanni in Carico che riguarda il catasto. Alcune carte sono sciolte. L'ultima carta è datata 1816 giu. 17.

cc. 1-76

1816 gen. 9 - dic. 24

vol. 203. Verbali.

"Registro delle conciliazioni. 1817".

cc. 1-14

1817 gen. 27 - ago. 27

vol. 204. Verbali.

"1817. Volume di consigli di famiglia". Non è in ordine cronologico. Sono presenti verbali sia del Giudice di Pace che del Giudice di Circondario.

cc. 1-18 + 2 non numerate.

1817 mag. 12 - ago. 9

## **Giudicato di Circondario**

**b. 89**

vol. 204. Si veda la scheda precedente.

vol. 205. Verbali.

"Foglio delle conciliazioni e ... a tutto Dicembre 1817, e consigli di famiglia 1817.  
Carte scritte 31".

1817 ago. - dic. 17

vol. 206. Verbali.

"Fogli ... e consigli di famiglia del 1818. C. S. n° 99".

1818 gen. 3 - dic. 21

vol. 207. Verbali.

"1° Sem. Foglio di conciliazioni e consigli di famiglia della Giustizia Regia di Roccaguglielma dell'anno 1819. C. S. n° 78".

1819 gen. 4 - ago. 26

vol. 208. Verbali.

"1819. Foglio di ordinanze, atti volo(ontaria e onoraria giurisdizione) della Giustizia Regia di Roccaguglielma. 2° sem. C. S. n° 131".

1819 lug. 3 - dic. 29

vol. 209. Verbali.

"Atti onorari e volontari ed ordinanze della Giust(izia) Regia di Roccaguglielma. 1° semestre 1820. C. S. 127".

1819 gen. 5 - 1820 giu. 26

vol. 210. Verbali.

"1820. Onoraria e volontaria giurisdizione".

1820 lug. 1 - dic. 27

**b. 90**

vol. 211. Verbali.

"Atti onorari e volontari ed ordinanze della Giustizia Regia di Roccaguglielma pel 1821. 1° semestre. C. S. n°171".

1821 gen. 17 - giu. 30

vol. 212. Verbali.

"Foglio di ud(ienza) degli atti onorari e volontari del 2° semestre da luglio a dicembre 1821. C. S. n° 254". Sono numerate solo le cc. 1-48, tra le cc. 44 e 45 ci sono 2 carte non numerate.

1821 lug. 2 - dic. 29

vol. 213. Verbali.

"Foglio di udienza delle sentenze civili degli atti onorari e volontari della Giust(izia) Regia di Roccaguglielma del 1° semestre del 1822. C. S. N. 75".

cc. 1-75

1822 gen. 2 - giu. 25

vol. 214. Verbali.

"1822. Vol. 2°. Atti onorari. C. S. n° 156". "Foglio di udienza degli atti di giurisdizione onoraria e volontaria pel 2° semestre anno 1822". Solo c. 156 è numerata.

1822 lug. 1 - dic. 27

vol. 215. Verbali.

"Anno 1823. Atti onorari vol. 2°. C. S. n° 59". "Atti di giurisdizione volontaria ed onoraria pel 1° semestre anno 1823". Solo la c. 59 è numerata.

1823 gen. 28 - giu. 20

vol. 216. Verbali.

"Anno 1823. Atti onorari vol. 2°". "Atti di giurisdizione volontaria ed onoraria pel 2° semestre anno 1823".

cc. sciolte

1823 giu. 27 - dic. 26

b. 91

vol. 217. Verbali.

"Anno 1824. Vol. 1° atti onorari e volontari. C. S. n° 94". "Foglio di udienze degli atti di giurisdizione onoraria e volontaria pel 1° semestre. Anno 1824".

1824 gen. 5 - giu. 29

vol. 218. Verbali.

"Circondario di Roccaguglielma. Registro degli atti di onoraria e volontaria giurisdizione aperto dal Canc. Lombardi nel dì 18 settembre 1826".

cc. 1-112 + 4 non numerate (inizio).

1826 ago. 16 - dic. 29

vol. 219. Verbali.

"1° semestre. Registro degli atti di onoraria e volontaria giurisdizione, anno 1827 C. S. 114". Solo la c. 114 è numerata.

1827 gen. 3 - giu. 30

vol. 220. Verbali.

"2° semestre 1827. Registro degli atti di onoraria e volontaria giurisdizione per l'anno 1827. C. S. n° 142". Solo la c. 142 è numerata. La c. 1 è sciolta.

1827 apr. 27 - dic. 30

vol. 221. Verbali.

"Atti di onoraria e volontaria giurisdizione. Anno 1828. C. S. n° 245". Solo la c. 245 è numerata.

1828 gen. 4 - dic. 31

vol. 222. Verbali.

"Atti di onoraria e volontaria giurisdizione anno 1829. C. S. 171". Solo la c. 171 è numerata.

1829 gen. 9 - nov. 30

**b. 92**

vol. 223. Verbali.

"1830. Minutario degli atti di onoraria e volontaria giurisdizione civile. C. S. n° 142". Solo la c. 142 è numerata.

1830 gen. 22 - dic. 9

vol. 224. Verbali.

Solo l'ultima carta è numerata: 97.

1831 feb. 15 - dic. 20

vol. 225. Verbali.

Sono presenti 14 fascicoli sciolti non in ordine cronologico.

1832 ago. 14 - dic. 7

vol. 226. Verbali.

"Volume degli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione del 1834. C. S. 238".  
Solo la c. 238 è numerata. E' presente un documento del 1829 ott. 9.

1834 gen. 18 - dic. 27

vol. 227. Verbali.

"Anno 1835. Volume degli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione. C. S. n° 106". Solo la c. 106 è numerata.

1835 gen. 7 - dic. 27

vol. 228. Verbali.

"Anno 1835. Volume degli atti. Verbali di Cancelleria. C. S. n° 24".

1835 gen. 5 - ago. 31

b. 93

vol. 229. Verbali.

Atti diversi e volontaria ed onoraria giurisdizione.

1836 gen. 13 - dic. 20

vol. 230. Verbali.

Atti diversi. La copertina e l'indice delle parti non appartengono al volume.

1836 gen. 22 - dic. 10

vol. 231. Ordinanze nn. 1-54

"Ordinanze 1836". Dopo l'ordinanza n. 23 sono presenti alcune non numerate.

1836 gen. 16 - dic. 26

vol. 232. Verbali.

"Atti di onoraria, volontaria giurisdizione. 1837".

1837 gen. 4 - dic. 30

vol. 233. Verbali.

"Verbali di atti di Cancelleria 1837. C. S. n° 56". La c. 1 è datata 1836 gen. 2.

1837 gen. 9 - dic. 26

b. 94

vol. 234. Verbali.

“Atti di onoraria, volontaria giurisdizione. 1838”. Solo l’ultima carta è numerata: 261.

1838 gen. 3 - dic. 29

vol. 235. Verbali.

“Atti, verbali di Cancelleria. 1838 C. S. n° 48”.

1838 gen. 10 - lug. 3

vol. 236. Verbali.

“Verbali del 1836”. Verbali di Cancelleria.

1838 ago. 6 - set. 13

vol. 237. Verbali.

“1839 Atti di volontaria ed onoraria giurisdizione”.

1839 gen. 12 - dic. 30

vol. 238. Verbali.

“1839. Volume degli atti di Cancelleria”.

1839 gen. 7 - nov. 30

**b. 95**

vol. 239. Verbali.

"Circondario di Roccaguglielma. Atti di onoraria e volontaria giurisdizione. Anno 1840".

1840 gen. 4 - dic. 29

vol. 240. Verbali.

"Circondario di Roccaguglielma. Atti di onoraria e volontaria giurisdizione. Anno 1841". Alcune carte sono sciolte.

1841 gen. 2 - dic. 22

vol. 241. Verbali.

"Circondario di Roccaguglielma. Atti di onoraria e volontaria giurisdizione. Anno 1842".

1842 gen. 3 - dic. 28

**b. 96**

vol. 242. Verbali.

"Circondario di Roccaguglielma. Atti di onoraria e volontaria giurisdizione. Anno 1843".

1843 gen. 4 - dic. 30

vol. 243. Verbali.

"Atti di onoraria e volontaria giurisdizione per l'anno 1844". All'interno del volume sono numerate solo le cc. 1-47, tra le cc. 41 e 42 ci sono 2 carte sciolte.

1844 gen. 5 - dic. 30

vol. 244. Verbali.

"Volume dei verbali per l'anno 1845". La sesta carta, recante una perizia di un architetto e di un agrimensore, è datata 1844 dic. 20.

1845 gen. 8 - dic. 19

vol. 245. Verbali.

Alcune carte sono sciolte.

1846 gen. 14 - dic. 26

b. 97

vol. 246. Verbali.

1847 gen. 2 - dic. 20

vol. 247. Verbali.

"Anno 1847. Volume degli atti di giurisdizione volontaria ed onoraria per l'anno 1847".

1847 mar. 13 - nov. 8

vol. 248. Verbali.

"Anno 1848. Volume di verbali diversi per l'anno 1848". Le cc. 138-139 riportano una mappa.

cc. 1-139

1848 gen. 17 - dic. 28

vol. 249. Verbali.

"Anno 1848. Volume degli atti di giurisdizione volontaria ed onoraria del 1848".  
E' presente una lettera di un impiegato ad un collega datata Atina 1852.

b. 98

1848 giu. 28 - nov. 28

vol. 250. Verbali.

"Atti diversi 1849".

cc. 1-262

1849 gen. 3 - dic. 27

vol. 251. Verbali.

"1850. Atti e verbali diversi". Non in ordine cronologico. Alcune carte sono sciolte.

1850, feb. 9 - dic. 28

b. 98

vol. 252. Verbali.

"Circondario di Roccaguglielma. Atti di onoraria e volontaria giurisdizione 1851".

1851 gen. 3 - dic. 31

vol. 253. Verbali.

Alcune carte sono sciolte.

1852 gen. 28 - dic. 29

vol. 254. Verbali.

cc. sciolte

1853 gen. 5 - dic. 31

**b. 99**

vol. 255. Verbali.

“Atti di onoraria e volontaria giurisdizione. 1854”.

1854 gen. 4 - dic. 19

vol. 256. Verbali.

“Atti di onoraria e volontaria giurisdizione pel 1855”. Non in ordine cronologico.

1855 gen. 3 - dic. 31

reg. 257. Registro

“Provincia di Terra di Lavoro. Distretto di Gaeta. Circondario di Roccaguglielma. Registro delle accettazioni o rinunzie ad eredità istallato da me Cancelliere Ludovico M. Salvio nel 7 settembre 1855”.

cc. 1-3

1855-1859, 1861-1863

vol. 258. Verbali.

“Roccaguglielma civili 1856”. “Verbali diversi civili del Giudice”.

cc. 1-52

1856 gen. 15 - dic. 13

vol. 259. Verbali.

“Anno 1856. Verbali di consigli di famiglia”.

cc. 1-11 sciolte

1856 apr. 26 - mag. 24

vol. 260. Verbali.

“Roccaguglielma 1856. Volume di diversi verbali civili del Cancelliere”.

cc. 1-48

1856 gen. 24 - nov. 8

vol. 261. Verbali.

“... diversi civili ... Roccaguglielma”.

cc. 1-49

1857 gen. 15 - dic. 22

vol. 262. Verbali.

“Circondario di Roccaguglielma. Anno 1857. Volume di diversi verbali civili del Cancelliere”.

cc. 1-16

1857 gen. 31 - dic. 21

**b. 100**

vol. 263. Verbali.

“Verbali di cause civili e di giuramento. Anno 1858”.

cc. 1-120

1857 dic. 21 - 1858 dic. 18

vol. 264. Verbali.

"Verbali degli atti di onoraria e volontaria giurisdizione del Giudice. Anno 1858".

cc. 1-54

1858 gen. 11 - dic. 29

vol. 265. Verbali.

"Verbali di Cancelleria. Anno 1858".

cc. 1-63

1858 gen. 8 - nov. 27

vol. 266. Verbali.

"Verbali di prove civili e di giuramento. Anno 1859".

cc. 1-160

1859 gen. 8 - dic. 21

vol. 267. Verbali.

"Verbali degli atti di onoraria e volontaria giurisdizione del Giudice. Anno 185".

cc. 1-48

1859 gen. 28 - nov. 21

vol. 268. Verbali.

"Verbali di Cancelleria. Anno 1859".

cc. 1-39

1859 gen. 3 - nov. 19

vol. 269. Verbali.

“Verbali di pruove civili e di giuramento. Anno 1860”.

cc. 1-110

1860 feb. 4 - nov. 26

vol. 270. Verbali.

“Verbali di onoraria e volontaria giurisdizione per l'anno 1860”.

cc. 1-20

1860 feb. 20 - dic. 14

vol. 271. Verbali.

“Verbali di cancelleria. Anno 1860”.

cc. 1-24

1860 gen. 21 - nov. 20

**b. 101**

vol. 272. Verbali.

“Verbali di pruove civili e altri atti di volontaria ed onoraria giurisdizione per l'anno 1861”.

cc. 1-103

1861 feb. 9 - dic. 16

vol. 273. Verbali.

“Verbali di Cancelleria della causa civile per l'anno 1861”.

cc. 1-13

1861 gen. 1 - nov. 28

vol. 274. Verbali.

"Verbali del Giudice per l'anno 1862".

cc. 1-136

1862 gen. 8 - dic. 17

vol. 275. Verbali.

"Anno 1862. Verbali del Cancelliere".

cc. 1-22

1862 gen. 13 - dic. 12

vol. 276. Verbali.

"Anno 1863. Verbali del Giudice".

cc. 1-133

1863 gen. 7 - dic. 28

vol. 277. Verbali.

"Verbali di Cancelleria per l'anno 1863".

cc. 1-24

1863 gen. 9 - dic. 28

vol. 278. Verbali.

"Verbali del Giudice per l'anno 1864 civili".

cc. 1-144

1864 gen. 13 - dic. 21

vol. 279. Verbali.

"Verbali di Cancelleria per l'anno 1864".

cc. 1-16

1864 gen. 12 - nov. 25

vol. 280. Verbali.

"Anno 1865. In Roc(caguglielma). Volume di verbali diversi di pruove, giuramenti, aperture di testamento ed altro".

cc. 1-113

1865 gen. 8 - dic. 30

vol. 281. Verbali.

"Anno 1865. Verbali di Cancelleria".

cc. 1-28

1865 apr. 1 - 1866 mar. 8

## **Pretura**

### **b. 102**

vol. 282. Verbali.

"1866. Verbali diversi". Molte carte sono sciolte.

cc. 1-158 + 60, 60 *bis*

1866 gen. 29 - dic. 15

vol. 283. Verbali.

"Verbali di eseguita conciliazione. Sono fogli n° 23. 1866".

cc. 1-23

1866 mar. 3 - dic. 7

vol. 284. Verbali.

"Pretura di Roccaguglielma. Anno 1866, 67, 68, 69. Ramo civile. Registro delle accettazioni e delle rinunce all'eredità".

cc. 1-16

1866-1869

vol. 285. Verbali.

"Anno 1867. Volume dei verbali civili".

cc. 1-233

1867 gen. 4 - nov. 26

vol. 286. Verbali.

"Volume dei consigli di famiglia del 1867". 1867 nov. 19, c. 1; 1867 ago. 5, c. 6; 1867 ago. 3, c. 13.

cc. 1-14

1867

vol. 287. Verbali.

"Verbali di Consigli di famiglia".

cc. 1-194

1868 gen. 1 - dic. 23

vol. 288. Verbali nn. 1-58.

"Atti diversi 1869".

cc. 1-229

1869 gen. 3 - dic. 20

**b. 103**

vol. 289. Verbali nn. 1-36.

“Verbali diversi 1870”. A c. 124 non è segnato il numero del verbale.

cc. 1-133

1870 gen. 15 - nov. 29

vol. 290. Verbali nn. 1-15.

“Volume delle rinunzie di accettazioni di eredità. Anno 1870”.

cc. 1-15

1870 apr. 20 - ott. 29

vol. 291. “Incartamento dei minori Altieri, anno 1871 e 1872”.

cc. 1-47

1870 dic. 14 - 1872 mag. 14

vol. 292. Verbali nn. 1-46.

“Verbali civili diversi per l'anno 1871”.

cc. 1-186

1871 gen. 10 - dic. 14

vol. 293. Verbali nn. 1-13.

“Verbali di rinunzie di eredità 1871”.

cc. 1-13

1871 feb. 1 - ago. 7

vol. 294. Verbali nn. 1-72.

Nel vol. 300 è presente a c. 1 un verbale datato 1872 dic. 14.

cc. 1-264

1872 gen. 19 - dic. 18

vol. 295. Verbali nn. 1-5.

"Volume delle rinunzie di eredità per l'anno 1872".

cc. 1-5

1872 gen. 7 - ott. 18

**b. 104**

vol. 296. Verbali nn. 1-44 + altri non numerati.

"Anno 1873. Verbali diversi". I verbali sono numerati fino a c. 159.

cc. 1-245

1873 gen.- 15 - dic. 6

vol. 297. Verbali nn. 1-6 + 3 non numerati.

"Volume delle rinunzie di eredità per l'anno 1873".

cc. 1-9

1873 mag. 5 - ott. 30

vol. 298. Verbali.

"Verbali civili diversi".

cc. 1-410

1873 dic. 1 - 1874 dic. 29

vol. 299. Verbali.

cc. 1-309

1875 gen. 4 - dic. 18

**b. 105**

vol. 300. Verbali.

"Anno 1876. Registro di inserzione degli atti diversi". A c. 1 è presente un verbale datato 1872 dic. 14.

cc. 1-194

1876 gen. 14 - 1877 gen. 17

vol. 301. Verbali.

"Pretura di Esperia. Anno 1877. Registro d'inserzione degli atti civili diversi".

cc. 1-237 + 35 *bis*, 216 *bis*.

1877 gen. 17 - dic. 18

vol. 302. Verbali.

"Pretura di Esperia. Anno 1878. Registro d'inserzione degli atti civili diversi".

cc. 1-219

1878 gen. 29 - dic. 28

vol. 303. Verbali nn. 1-47, indice delle parti.

"Volume dei verbali diversi 1879".

cc. 1-123

1879 gen. 11 - dic. 19

vol. 304. Verbali nn. 1-37, indice delle parti.

"1880. Verbali diversi".

cc. 1-99

1880 gen. 10 - mag. 22

## VERBALI DI PIGNORAMENTO

### Pretura

b. 106

vol. 305. Verbali.

"1866. Pretura Mandamentale di Roccaguglielma dei verbali di deposito di pignoramento". E' presente un estratto del registro dei processi verbali d'udienza esistente nell'ufficio di conciliazione del comune di S. Apollinare datato 1872 set. 25.

cc. 1-114

1866 lug. 19 - 1867 gen. 12

vol. 306. Verbali.

"1867. Verbali di pignoramento".

cc. 1-82

1867 mag. 2 - dic. 16

vol. 307. Verbali.

"Verbali di pignoramento 1868".

cc. 1-76

1868 gen. 20 - dic. 14

vol. 308. Verbali.

"Verbali di pignoramento per 1869 sono N. 33".

cc. 1-133

1869 gen. 5 - dic. 16

133

vol. 309. Verbali nn. 1-14.

“Volume dei verbali di pignoramento e di possesso depositati in Cancelleria per l'anno 1870”.

cc. 1-38

1870 gen. 19 - dic. 20

vol. 310. Verbali nn. 1-17.

“Verbali di pignoramenti. Anno 1871”.

cc. 1-36

1871 mag. 24 - ott. 31

vol. 311. Verbali nn. 1-45 (manca il 44).

“Volume dei verbali di pignoramento depositati in cancelleria per l'anno 1872”.

cc. 1-96

1872 feb. 3 - dic. 28

vol. 312. Verbali nn. 3-29 + altri non numerati.

“Volume dei verbali di pignoramento per l'anno 1873”. I verbali sono numerati da c. 1 a c. 58. A c. 1 il numero 1 è corretto da 5.

cc. 1-81

1873 gen. 3 - dic. 17

vol. 313. Verbali nn. 1-76, elenco dei nomi.

“1879. Verbali di pignoramento”.

cc. 1-162

1879 gen. 16 - dic. 11

vol. 314. Verbali nn. 1-156, elenco dei nomi.

"1880. Verbali di pignoramenti".

cc. 1-321

1880 gen. 3 - dic. 28

**b. 107**

vol. 315. Verbali nn. 1-140, elenco dei nomi.

"Verbali di pignoramenti. 1881".

1881 gen. 3 - dic. 30

vol. 316. Verbali nn. 1-156, elenco dei nomi.

"1882. Verbali di pignoramenti". A c. 302 tra i verbali 155 e 156 è presente un verbale non numerato.

cc. 1-304

1882 gen. 10 - dic. 28

vol. 317. Verbali nn. 1-77.

"1889. Verbali di pignoramento depositati dagli uscieri a cominciare dal 1° giugno 1889".

cc. 1-157

1889 apr. 26 - dic. 27

vol. 318. Verbali nn. 1-106.

"Volume dei verbali di pignoramento depositati. 1890".

cc. 1-221

1890 gen. 17 - dic. 20

## REGISTRI DIVERSI

### Pretura

#### b. 108

vol. 319. Registro.

“Pretura di Roccaguglielma. Anno 1866. Ramo civile. Registro degli atti di Cancelleria sottoposti alla tassa di registro, art. 274 del regolamento”.

1866 nn. 1-35; 1867 nn. 1-78; 1868 nn. 1-92; 1869 nn. 1-60

cc. 1-27

1866 gen. 16 - 1869 nov. 13

vol. 320. Registro.

“Pretura di Roccaguglielma. Anno 1866. Ramo civile. Registro degli atti di Cancelleria esenti dalla tassa di registro, art. 274 del regolamento”.

1866 nn. 1-112; 1867-1869 nn. 1-6.

cc. 1-10

1866 gen. 11 - 1869 nov. 16

vol. 321. Registro.

“Pretura di Roccaguglielma. Anno 1866 in poi. Ramo civile. Registro dei decreti sopra ricorso, art. 274 del regolamento”.

1866 nn. 1-32; 1867 nn. 1-60 + 3 non numerati; 1868-1869 nn. 1-220; 1870-1874 nn. 1-30; 1874 nn. 1-76; 1875 nn. 1-72.

cc. 1-45

1866 gen. 6 - 1875 dic. 22

vol. 322. Registro. Decreti nn. 1-30.

“Registro dei decreti sopra ricorsi (art. 274 del regolamento giudiziario)”.

cc. 1-19

1876 gen. 6 - mag. 31

vol. 323. Registro. Atti nn. 1-136.

“Pretura di Esperia. Registro delle domande delle spedizioni di sentenze civili ed altri atti dal mese di novembre 1878 e segue il 1879”.

cc. 1-9

1878 nov. 13 - 1879 ott. 1

vol. 324. Registro.

“Pretura di Esperia. Registro degli appelli civili. Anno 1878”.

1878 gen. 6 - 1879 dic. 22 nn. 1-29; 1879 dic. 31 - 1880 ott. 21 nn. 1-9; 1881 feb. 25 - set. 29 nn. 1-7; 1882 feb. 15 - ago. 1 nn. 1-6; 1883 mar. 7 - ago. 14 nn. 1-5.

cc. 1-6

1878 gen. 6 - 1883 ago. 14

## SENTENZE PENALI

### Giudicato di circondario

b. 109

vol. 325. Sentenze.

1834 gen. 8 - ott. 31

1841 gen. 28 - dic. 18

vol. 326. Sentenze nn. 1-189.

"Minutario delle sentenze correzionali e di Polizia. Anno 1839".

1839 gen. 12 - dic. 31

vol. 327. Sentenze nn. 1-129.

"Circondario di Roccaguglielma. Minutario delle sentenze correzionali e di Polizia. Anno 1840".

1840 gen. 8 - dic. 31

Per le sentenze del 1841 si guardi il vol. 325.

vol. 328. Sentenze nn. 1-53 + altre non numerate + 108-135.

"Circondario di Roccaguglielma. 2° Foglio di udienza correzionale e di Polizia. Anno 1842".

1842 gen. 19 - dic. 28

**b. 110**

vol. 329. Sentenze nn. 1-194.

“Circondario di Roccaguglielma. 2° Foglio di udienza correzionale. Anno 1843”.

1843 gen. 19 - dic. 29

vol. 330. Sentenze nn. 1-193.

“Circondario di Roccaguglielma. 2° Foglio di udienza correzionale e di Polizia. Anno 1844”.

1844 gen. 13 - dic. 30

vol. 331. Sentenze nn. 1-181.

“Circondario di Roccaguglielma. 2° Foglio di udienza correzionale e di Polizia. Anno 1845”. Alla fine del volume sono presenti 10 carte di epoca diversa: 1832, 1845, 1820, 1821, 1833, 1830.

1845 gen. 15 - dic. 27

vol. 332. Sentenze nn. 1-203.

“Circondario di Roccaguglielma. Minutario delle sentenze correzionali e di Polizia 1846”. Una sentenza datata 1846 gen. 15 è presente nel vol. 333.

1846 gen. 15 - dic. 31

**b. 111**

vol. 333. Sentenze nn. 1-205.

"Circondario di Roccaguglielma. Minutario delle sentenze correzionali e di Polizia. Anno 1847". La sentenza n. 2 è datata 1846 gen. 15.

1847 gen. 15 - dic. 31

vol. 334. Sentenze nn. 1-180 + 1 non numerata.

"Circondario di Roccaguglielma. Minutario delle sentenze correzionali e di Polizia. Anno 1848". La sentenza non numerata, di 2 carte sciolte, si trova tra le sentenze n. 87 e n. 88.

1848 gen. 13 - dic. 30

vol. 335. Sentenze nn. 1-159.

"Circondario di Roccaguglielma. Minutario delle sentenze correzionali e di Polizia per l'anno 1849".

1849 gen. 13 - dic. 31

vol. 336. Sentenze nn. 1-139.

"Circondario di Roccaguglielma. 2° Foglio di udienza correzionale e di Polizia per l'anno 1850". Le sentenze dopo la n. 116 sono sciolte.

1850 feb. 14 - dic. 30

**b. 112**

vol. 337. Sentenze nn. 1-157.

"Circondario di Roccaguglielma. 2° Foglio di udienza correzionale e di Polizia. Anno 1851".

1851 gen. 9 - dic. 27

vol. 338. Sentenze nn. 1-190.

"Minutario per le sentenze correzionali e contravvenzionali per l'esercizio dell'anno 1852". Le sentenze dopo la n. 176 sono sciolte.

1852 gen. 13 - dic. 31

vol. 339. Sentenze nn. 1-141.

"Anno 1853. Secondo foglio di udienza correzionale".

1853 gen. 21 - dic. 30

vol. 340. Sentenze nn. 1-89.

"Circondario di Roccaguglielma. Secondo foglio di ud(ienza) correz(iona)le per l'anno 1854".

cc. sciolte

1854 gen. 3 - set. 28

vol. 341. Sentenze nn. 104-135 + 90-101.

Nelle sentenze nn. 104-114 manca la metà inferiore di ogni carta.

1854 gen. 9 - dic. 27

**b. 113**

vol. 342. Sentenze nn. 1-179.

"Circondario di Roccaguglielma. 1855. Secondo foglio di udienza correzionale".

1855 gen. 4 - dic. 21

vol. 343. Sentenze nn. 3-185.

2 Sentenze datate 1856 gen. 28 e 1856 gen. 30 sono presenti nel vol. 345.

1856 gen. 31 - dic. 22

vol. 344. Sentenze nn. 1-104, indice delle parti.

"Circondario di Roccaguglielma. Anno 1857. Minutario delle sentenze correzionali".

cc. 1-177

1857 feb. 14 - giu. 27

vol. 345. Sentenze nn. 105-227, indice delle parti.

"Minute correzionali. 2° Semestre. Anno 1857". Dopo c. 2 sono presenti 2 sentenze datate 1856 gen. 28 e 1856 gen. 30.

cc. 1-240

1857 lug. 3 - dic. 22

**b. 114**

vol. 346. Sentenze nn. 1-106, indice delle parti.

"Minutario delle sentenze correzionali. Primo semestre dell'anno 1858".

cc. 1-208

1858 gen. 28 - giu. 30

vol. 347. Sentenze nn. 107-218.

cc. 1-310

1858 lug. 13 - dic. 22

vol. 348. Sentenze nn. 88-189, indice delle parti.

"Anno 1859. Sentenze correzionali. Secondo semestre".

cc. 1-182

1859 lug. 28 - dic. 26

vol. 349. Sentenze nn. 1-93.

"Sentenze correzionali. Anno 1860".

1860 gen. 18 - nov. 14

## **b. 115**

vol. 350. Sentenze nn. 1-82.

"Secondo foglio di udienza correzionale per l'anno 1861".

1861 gen. 31 - dic. 23

vol. 351. Sentenze nn. 1-63.

"Volume delle sentenze correzionali per l'anno 1862".

cc. 1-109

1862 gen. 16 - dic. 17

vol. 352. Sentenze nn. 1-25.

“Volume delle sentenze contravvenzionali dell’anno 1863”.

cc. 1-42

1863 feb. 23 - dic. 22.

vol. 353. Sentenze nn. 1-54 + altre sciolte non numerate.

“Volume delle ... contravvenzionali. Anno 1864”.

cc. 1-95 + altre sciolte non numerate

1864 gen. 30 - dic. 19

## **Pretura**

**b. 116**

vol. 354. Sentenze nn. 1-74, indice delle parti.

“Provincia di Terra di Lavoro. Circondario di Terra di Lavoro. Circondario di Cassino. Mandamento di Roccaguglielma. Minutario e registro d’inserzione delle sentenze delle cause penali innanzi i pretori per l’anno 1866”. Tra le cc. 14 e 15 sono presenti 5 sentenze (cc. 8) datate 1867 ott. 31 e 1867 nov. 21.

cc. 1-140

1866 feb. 26 - dic. 15

vol. 355. Sentenze.

“Anno 1868. Sentenze penali”.

1868 gen. 31 - set. 30

vol. 356. Sentenze.

“Volume delle sentenze penali. Anno 1869”.

cc. sciolte

1869 ago. 29 - 1870 gen. 31

vol. 357. Sentenze.

“Anno 1870. Registro d’inserzione delle sentenze penali”.

cc. sciolte

1870 mag. 27 - dic. 5

vol. 358. Sentenze.

“Anno 1870. Volume delle sentenze penali”. Sono numerate solo le ultime sentenze: 24-1. E’ presente nella prima carta una sentenza datata 1867 dic. 30.

cc. sciolte.

1870 gen. 31 - dic. 5

vol. 359. Sentenze nn. 1-133.

“Sentenze penali 1871”.

cc. sciolte.

1871 feb. 1 - dic. 11

vol. 360. Sentenze nn. 1-188.

“Anno 1872. Registro d’inserzione delle sentenze penali emesse dalla pretura di Esperia”.

cc. sciolte

1872 gen. 30 - dic. 11

## **b. 117**

vol. 361. Sentenze.

“Anno 1873. Sentenze penali. Vol. 1°”.

vol. 361. Sentenze.

1873 gen. 12 - mag. 13

vol. 362. Sentenze.

"Anno 1873. Sentenze penali. Vol. 2°".

1873 mag. 27 - dic. 13

vol. 363. Sentenze.

"Anno 1874. Sentenze penali". E' presente un verbale di dibattimento datato 1874 lug. 25.

1874 gen. 31 - nov. 30

vol. 364. Sentenze.

"Anno 1874 - 75. Registro d'inserzione delle sentenze penali".

1874 dic. 17 - 1875 dic. 30

vol. 365. Sentenze.

"Pretura di Esperia. Anno 1876. Registro d'inserzione delle sentenze penali".

1876 gen. 27 - dic. 30

vol. 366. Sentenze nn. 1-58 + altre non numerate.

"Pretura di Esperia. Anno 1877. Registro d'inserzione delle sentenze penali".

1877 gen. 30 - 1878 gen. 17

vol. 367. Sentenze.

"Pretura di Esperia. Anno 1878. Registro d'inserzione delle sentenze penali".

cc. 1-36 + altre non numerate (sciolte)

1878 feb. 28 - nov. 19

**b. 118**

vol. 368. Sentenze nn. 1-199.

"Sentenze penali. 1879".

1879 gen. 3 - dic. 19

vol. 369. Sentenze nn. 1-199 + 136 *bis*.

"Sentenze penali 1880".

1880 gen. 16 - dic. 17

**b. 119**

vol. 370. Sentenze nn. 1-179.

"Sentenze penali 1881".

1881 gen. 7 - dic. 23

vol. 371. Sentenze nn. 1-197.

"Sentenze penali. 1882".

1882 gen. 24 - dic. 20

**b. 120**

vol. 372. Sentenze nn. 1-164.

"Sentenze penali 1883".

1883 gen. 18 - dic. 28

vol. 373. Sentenze nn. 1-176.

"Sentenze penali 1884".

cc. 1-9 + altre non numerate

1884 gen. 18 - dic. 22

**b. 121**

vol. 374. Sentenze nn. 1-215.

"Verbali penali 188(5). Sentenze n° 215".

1885 gen. 12 - dic. 28

vol. 375. Sentenze nn. 1-239.

"Sentenze penali 1886 n° 239".

1886 gen. 11 - dic. 29

**b. 122**

vol. 376. Sentenze nn. 1-239.

“Sentenze penali 1887. n 239”.

1887 gen. 28 - dic. 30

vol. 377. Sentenze nn. 1-287 + 44 *bis*, manca 51.

“Sentenze penali 1888”.

cc. sciolte

1888 gen. 11 - dic. 29

**b. 123**

vol. 378. Sentenze nn. 1-256.

“1889 sentenze penali”.

cc. sciolte

1889 gen. 19 - dic. 27

vol. 379. Sentenze nn. 1-203, manca la 123 e la 153, la 167 è dopo la 164.

“Sentenze penali n. 201”.

cc. sciolte.

1890 gen. 18 - dic. 29

## FOGLI DI UDIENZA

### Giudicato di circondario

b. 123

vol. 380. Udienze nn. 1-87.

"Circondario di Roccaguglielma. Foglio di udienza correzionale. Anno 1835".

cc. 1-41

1835 gen. 13 - dic. 23

vol. 381. Udienze nn. 1-157.

"Circondario di Roccaguglielma. Primo foglio di udienza correzionale e di polizia per l'anno 1851".

cc. 1-38

1851 gen. 9 - dic. 27

## REGISTRI DEI DELITTI

### Giudicato di pace

#### b. 124

vol. 382. Delitti nn. 1-77.

"Delitti del 1809. Vol. 1°".

cc. 1-79

1809

vol. 383. Delitti.

"Dal mese di dicembre 1810 a tutto dicembre 1813. Vol. 2° dei delitti. Registro settimanale dei delitti e contravvenzioni". "Stato dei delitti correzionali settimanali di questo circondario delle Fratte".

Delitti nn. 1-88, cc. 1-13, 1810; nn. 1-37, cc. 14-23, 1812; nn. 1-28, cc. 24-28, 1813; nn. 1-101, cc. 28-54, 1813.

cc. 1-54

1810, 1812, 1813

vol. 384. Delitti nn. 1-40.

"Volume 3°. Registro dei delitti dell'anno 1812". Alcune carte numerate sono bianche.

cc. 1-22

1812

vol. 385. Delitti.

"Volume 4°. Delitti del 1813". "Anno 1813. Correzionale mensile. Delitti vol. 4°".

151

Delitti nn. 1-28, cc. 1-11, 1811 - 1813; nn. 1-114, cc. 11-32, 1811 - 1813.

cc. 1-32 1811 - 1813

vol. 386. Delitti nn. 1-132

“Vol. 8°. Delitti del 1816”.

cc. 1-30 1816

vol. 387. Delitti nn. 1-208.

“Volume 9°. Registro dei delitti dell'anno 1817”.

cc. 1-44 1816 - 1817

## **Giudicato di circondario**

### **b. 124**

vol. 388. Delitti nn. 1-153.

“Registro dei delitti. Vol. 10. Anno 1818”. I numeri delle cc. 1-13 sono strappati.

cc. 1-38 1817 - 1818

vol. 389. Delitti nn. 1-193.

“Volume 11. Registro dei delitti dell'anno 1819”.

cc. 1-34 1819 - 1920

vol. 390. Delitti nn. 1-142.

"Delitti del 1820. Vol. 12. Delitti 30, crimini 25".

cc. 1-29

1820

vol. 391. Delitti nn. 1-128.

"Delitti 1821. Vol. 13". Manca l'ultima carta.

cc. 1-23

1821

vol. 392. Delitti nn. 1-215.

"Delitti. Volume 14". Mancano le prime carte.

cc. 1-28 + altre non numerate

1821 - 1822

vol. 393. Delitti nn. 1-175.

"Vol. 15. Delitti del 1823".

cc. 1-44

1822 - 1823

vol. 394. Delitti nn. 1-169.

"Volume 16. Registro dei delitti dell'anno 1824".

cc. 1-62

1823 - 1824

vol. 395. Delitti nn. 1-162

"Volume 18. Delitti". Manca la prima carta: delitti 1, 2, ma di questi si hanno le altre notizie nella 2° carta.

153

cc. 1-54 1825 - 1826

vol. 396. Delitti nn. 1-235. Contravvenzioni nn. 1-7

"Delitti 19°". Le contravvenzioni si trovano nelle ultime 2 carte.

cc. 1-70 1827

vol. 397. Delitti nn. 1-202.

La copertina, staccata, del volume non è pertinente.

cc. 1-64 1828

vol. 398. Delitti nn. 1-222.

"Volume 21. Registro dei delitti dell'anno 1829".

cc. 1-56 1829

vol. 399. Delitti nn. 1-168.

"Anno 1830. Registro dei delitti. Volume 22".

cc. 1-48 1830

vol. 400. Delitti nn. 1-101.

"Delitti 1832".

cc. 1-25 1832

vol. 401. Delitti nn. 1-96.

"Delitti 1833".

cc. 1-26

1833

## **b. 125**

vol. 402. Delitti.

"Delitti 1834, 1835 e 1836".

1834, nn. 1-139, cc. 1-35; 1835, nn. 1-128, cc. 36-69; 1836, nn. 1-191, cc. 69-125.

cc. 1-69

1834 - 1836

vol. 403. Misfatti, delitti, contravvenzioni.

"Misfatti, delitti, contravvenzioni. 1837 - 1838".

"Circondario di Roccaguglielma. Registro generale dei reati. Anno 1837. Delitti vol. 27; reg. 1° parte 2°. Misfatti vol. 25; reg. 1° parte 1°. Contravvenzioni ultima parte del reg.". Il registro è diviso in tre parti: misfatti, delitti, contravvenzioni; la numerazione delle carte riprende sempre da 1: 1-25, 1-110, 1-4.

Misfatti nn. 1-50 + 1-70

1837, nn. 1-50, cc. 1-14; 1838, nn. 1-42, cc. 15-25, nn. 43-70, cc. 104-109.

cc. 1-25+104-109

1837-1838

Delitti nn. 1-139+1-164

1837, nn. 1-139, cc. 1-34; 1838, nn. 1-164, cc. 35-74.

cc. 1-74

1837-1838

Contravvenzioni nn. 1-7

cc. 1-4 1837 - 1838

vol. 404. Delitti, contravvenzioni.

“Vol. 27. Misfatti, delitti, contravvenzioni 1844 - 1845”.

Delitti

1846, nn. 1-56, cc. 1-11; nn. 1-43, cc. 11-19; nn. 1-26, cc. 19-23; 1843-1844 nn. 1-74, cc. 26-55; 1845, nn. 1-70, cc. 55-83.

cc. 1-83 1843 - 1846

Contravvenzioni nn. 1-35+1-10+1-10

1844, nn. 1-35, cc. 87-90; 1845, nn. 1-10, cc. 90-92; 1846, nn. 1-10, cc. 92-93.

cc. 87-93 1844 - 1846

vol. 405. Delitti.

“Volume 30. Delitti”. “Delitti 1846 a 1849”.

1846, nn. 1-181, cc. 1-32; 1847, nn. 1-181, cc. 1-67; 1848, nn. 1-139, cc. 68-94; 1849, nn. 1-117, cc. 95-116, nn. 133-150, cc. 121-124.

cc. 1-32 + 1-116 + 121-124 1846 - 1849

vol. 406. Contravvenzioni.

“Contravvenzioni dal 1847 al 1863”.

1847, nn. 1-18, cc. 1-4; 1848, nn. 1-8, cc. 5-6; 1849, nn. 1-4, c. 6; 1850, nn. 1-6, cc. 7-8; 1851, nn. 1-10, cc. 8-9; 1852, nn. 1-19, cc. 10-14; 1853, nn. 1-6, cc. 14-15; 1854, nn. 1-8, cc. 15-17; 1855, nn. 1-20, cc. 18-21; 1856, nn. 1-8, cc. 21-23; 1857, nn. 1-9, cc. 23-25; 1858, nn. 1-29, cc. 25-31; 1859, nn. 1-8, cc. 31-32; 1860,

nn. 1-6, cc. 32-33; 1861, nn. 1-2, c. 34; 1862, nn. 1-27, cc. 34-40; 1863, nn. 1-30, cc. 40-46.

cc. 1-46 1847 - 1863

vol. 407. Delitti

“Volume 31. Delitti del 1850”.

1850, nn. 1-132, cc. 1-24; 1851, nn. 1-160, cc. 24-56; 1852, nn. 1-4, c. 57 depennate e riportate nel vol. 406.

cc. 1-57 1850 - 1852

vol. 408. Delitti.

“Circondario di Roccaguglielma. Delitti per l'anno 1852”. “Delitti dal 1852 al 1855”. E' presente un indice di nomi che non appartiene al registro.

1852, nn. 1-189, cc. 1-45; 1853, nn. 1-200, cc. 45-82; 1854, nn. 1-188, cc. 82-100; 1855, nn. 1-53, cc. 10-131.

cc. 1-131 1852 - 1855

vol. 409. Delitti.

1855, nn. 54-179, cc. 1-22; 1856, nn. 1-186, cc. 23-61; 1857, nn. 1-218, cc. 62-107; 1858, nn. 1-208, cc. 108-152; 1859, nn. 1-193, cc. 152-191.

cc. 1-191 1855 - 1859

vol. 410. Delitti.

“Registro dei delitti commessi da individui nativi del Circondario di Roccaguglielma fuori il perimetro di esso, installato in novembre 1858, in forza del real rescritto del 23 ottobre detto anno”.

1859 nn. 1-25, cc. 1-7; 1860, nn. 1-5, cc. 7-8; 1861. nn. 1-2, c. 8.

cc. 1-8

1859 - 1861

"Provincia di Terra di Lavoro. Stato di delitti commessi nel Mandamento di Traetto a carico di individui del Mandamento di Roccaguglielma". 1862, nn. 1-4.

1862

"Giudicato del Mandamento di Gaeta". "n° 108 delitto 1863", c. ultima.

1863

vol. 411. Delitti.

"Vol. 34. Delitti dal 1860 al 1865".

1860, nn. 1-130, cc. 1-28; 1861, nn. 1-91, cc. 29-50; 1862, nn. 1-77, cc. 51-66; 1863, nn. 1-39, cc. 66-74; 1864, nn. 1-66, cc. 75-91; 1865, nn. 1-21, cc. 92-95.

cc. 1-95

1860 - 1865

cc. 1-15

vol. 414. Misfatti nn. 1-77.

"Vol. 4° Anno 1814. Registro dei misfatti".

cc. 1-17

vol. 415. Misfatti nn. 1-84.

"Volume 6° Registro dei misfatti dell'anno 1816".

cc. 1-20

158

## REGISTRI DEI MISFATTI

### Giudicato di pace

#### b. 126

vol. 412. Misfatti.

“Volume 2°. Registro dei misfatti. Anno 1812” (1813).

1812, nn. 1-19, cc. 1-6; 1813, nn. 1-8, cc. 7-9; nn. 1-9, cc. 9-11.

A c. 7: “Registro settimanale dei delitti criminali”.

cc. 1-11

1812 - 1813

vol. 413. Misfatti.

“Provincia di Terra di Lavoro. Anno 1813. Vol. 3°. Registro dei misfatti”.

1813, nn. 1-8, cc. 1-2; nn. 1-40, cc. 2-6.

cc. 1-15

1813

vol. 414. Misfatti nn. 1-77.

“Vol. 4°. Anno 1814. Registro dei misfatti”.

cc. 1-17

1814

vol. 415. Misfatti nn. 1-84.

“Volume 6°. Registro dei misfatti dell'anno 1816”.

cc. 1-20

1816

159

vol. 416. Misfatti nn. 1-138.

“Prov. di Terra di Lavoro. Anno 1817. Circond. di Roccagug. vol. 7°. Registro misfatti”.

cc. 1-31

1817

## **Giudicato di circondario**

### **b. 126**

vol. 417. Misfatti nn. 1-127.

“Volume 8°, misfatti, 1818”.

cc. 1-37

1818

vol. 418. Misfatti nn. 1-76.

“Anno 1819. Vol. 9°. Registro dei misfatti della Giustizia Regia del Circondario di Roccaguglielma”.

cc. 1-17

1819

vol. 419. Misfatti nn. 1-70.

cc. 1-18

1820

vol. 420. Misfatti nn. 1-107.

“Volume 11°. Registro dei misfatti dell'anno 1821”.

1821

cc. 1-22 1821

vol. 421. Misfatti nn. 1-78

"Misfatti anno 1823".

cc. 1-23 1823

vol. 422. Misfatti nn. 1-73.

"Volume 14°. Registro dei misfatti dell'anno 1824".

cc. 1-32 1824

vol. 423. Misfatti nn. 6-34.

"Volume 15° dei misfatti del 1825".

cc. 2-13 1825

vol. 424. Misfatti nn. 1-45.

"Vol. 16°. Registro dei misfatti. Anno 1826".

cc. 1-14 1826

vol. 425. Misfatti nn. 1-40.

"1827. Misfatti. Volume 17°".

cc. 1-14 1827

vol. 426. Misfatti nn. 1-38.

“Volume 18. Registro dei misfatti dell’anno 1828”.

cc. 1-14

1828

vol. 427. Misfatti nn. 1-27.

“Anno 1830. Registro di misfatti. Volume 20°”. E’ allegata una lettera del regio giudice riguardante il processo segnato al n. 20 richiesto dal procuratore generale del re presso la gran corte criminale.

cc. 1-10

1830

vol. 428. Misfatti nn. 1-34.

“Anno 1831. Registro dei misfatti. Vol. 21°”.

cc. 1-11

1831

vol. 429. Misfatti nn. 1-38.

“Anno 1832. Registro dei misfatti. Volume 22”.

cc. 1-12

1832

vol. 430. Misfatti nn. 1-36.

“Anno 1833. Registro dei misfatti. Volume 23°”.

cc. 1-13

1832 - 1833

vol. 431. Misfatti.

162

Volume 24°. Misfatti 1834".

1834, nn. 1-42, cc. 1-15 (mancano i nn. 36-38, c. 12); 1835, nn. 1-57, cc. 15-34;  
1836, nn. 1-43, cc. 34-44.

cc. 1-44

1834 - 1836

**Per gli anni 1837-1838, 1843-1846 si guardino i voll. 403, 404.**

vol. 432. Misfatti.

"Vol. 29°. Misfatti dal 1847 al 1857".

1847, nn. 1-34, cc. 1-8; 1848, nn. 1-29, cc. 9-10; 1849, nn. 1-35, cc. 11-24; 1850,  
nn. 1-32, cc. 25-32; 1851, nn. 1-21, cc. 33-37; 1852, nn. 1-28, cc. 38-45; 1853, nn.  
1-41, cc. 45-53; 1854, nn. 1-56, cc. 53-65; 1855, nn. 1-34, cc. 66-73; 1856, nn. 1-  
27, cc. 74-82; 1857, nn. 1-46, cc. 83-97.

cc. 1-97

1847 - 1857

vol. 433. Misfatti.

"Vol. 30°. Misfatti dal 1856 al 1865".

1858, nn. 1-32, cc. 1-11; 1859, nn. 1-38, cc. 11-24; 1860, nn. 1-41, cc. 25-48;  
1861, nn. 1-65, cc. 49-80; 1862, nn. 1-31, cc. 80-89; 1863, nn. 1-20, cc. 90-96;  
1864, nn. 1-40, cc. 96-107; 1865, nn. 1-4, c. 108.

cc. 1-108

1858 - 1865

## REGISTRI DEGLI AMMONITI

### Pretura

b. 127

vol. 434. Ammoniti.

“Ammoniti”.

1870, fasc. 42, 43, 46; 1873, 6 fascicoli; 1874, 3 fascicoli. (Fascicoli sciolti).

1870, 1873, 1874

vol. 435. Ammoniti, indice ed elenco dei nomi.

“Anno 1877. 2° fascicolo. Pretura di Esperia. Atti a carico degli ammoniti”. Da c. 104 le carte sono sciolte.

cc. 1-122

1877

vol. 436. Ammoniti nn. 1-44, indice ed elenco dei nomi.

“Pretura di Esperia. Anno 1878. Fascicolo contenente gli atti a carico degli ammoniti”.

cc. 1-144

1878

vol. 437. Ammoniti.

“Ammoniti”.

1887, fascc. 1-8 + 1 non numerato; 1888, 13 fascicoli non numerati; 1889, 13 fascicoli non numerati.

1887 - 1889

164

# 1. TAVOLA DI RAFFRONTO: ELENCHI DI VERSAMENTO INVENTARIO

## 1° ELENCO DI VERSAMENTO

## INVENTARIO

Sentenze civili 1810-1863 nn. 1-99

vol. 1-100 (bb. 1-39)

Primi fogli di udienza 1819-1862 nn. 100-138

manca

Verbali diversi 1813-1863 nn. 139-213

vol. 199-277 (bb. 40-101)

il n. 213 è 1° foglio d'udienza 1863

vol. 278 (b. 51)

1° foglio d'udienza correzionale 1837-1866

nn. 214, 236 della serie numerata in origine

214-249 costano solo due volumi

vol. 280-331 (b. 123)

## TAVOLE DI RAFFRONTO

Verbali di pubblica discussione 1867-1883

nn. 250-270

manca

Sentenze penali 1812-1883 nn. 271-324

nn. 271-276 manca

vol. 325-372 (bb. 109-120)

Verbali di dibattimento 1880-1881

nn. 325-327

manca

Elenco dei processi penali 1855-1883

proccacciati 1-2470

manca

# 1. TAVOLA DI RAFFRONTO: ELENCHI DI VERSAMENTO - INVENTARIO

## 1° ELENCO DI VERSAMENTO

## INVENTARIO

Sentenze civili 1810-1863 nn. 1-99

voll. 1-100 (bb. 1-39)

Primi fogli di udienza 1819-1862 nn. 100-138

mancano

Verball diversl 1813-1863 nn. 139-213

voll. 199-277 (bb. 89-101)

il n. 211 è 1° foglio d'udienza 1863

vol. 145 (b. 51)

1° foglio d'udienza correzionale 1827-1866  
nn. 234, 236 della serie numerata in origine  
214-249 restano solo due volumi

voll. 380-381 (b. 123)

Verball di pubblica discussione 1867-1883  
nn. 250-270

mancano

Sentenze penali 1832-1883 nn. 277-324  
nn. 271-276 mancano

voll. 325-372 (bb.109-120)

Verball di dibattimento 1880-1881  
nn. 325-327

mancano

Elenco dei processi penali 1855-1883  
processi nn. 1-2470

mancano

## 2° ELENCO DI VERSAMENTO

## INVENTARIO

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sentenze civili 1864-1890<br>nn. 1-14/1-45                | voll. 101-144 (bb. 40-50)   |
| Verbalì diversi 1864-1880<br>nn. 15-22/46-97              | voll. 145-304 (bb. 51-105)  |
| Registri degli appelli civili 1878-1883<br>nn. 21/90      | vol. 324 (b. 108)           |
| Processi verbali di udienza 1866-1889<br>nn. 23-25/98-118 | mancano                     |
| Verbalì di pignoramento 1866-1890<br>nn. 26-27/119-132    | voll. 305-318 (bb. 106-107) |
| Registri degli uscieri 1866-1890<br>nn. 28-32/133-153     | mancano                     |
| Fascicoli civili 1880-1890<br>nn. 33-66/154-187           | voll. 165-1 (bb. 55-88)     |
| Registri dei bollettari 1862-1882<br>nn. 67-72/188-193    | mancano                     |
| Registri dei delitti 1809-1865<br>nn. 73-74/194-195       | voll. 382-411 (bb. 124-125) |
| Registri dei misfatti 1812-1865<br>nn. 75/196             | voll. 412-433 (b. 126)      |
| Fascicoli degli ammoniti 1870-1889<br>nn. 76-77/197-199   | voll. 434-437 (b. 127)      |
| Sentenze penali 1884-1890                                 |                             |

nn. 78-80/200-202

voll. 373-379 (bb. 120-123)

Verbali di dibattimento 1884-1890

nn. 81-87/203-209

mancano

Processi penali 1884-1890

nn. 88-116/210-238

mancano

Repertori penali degli uscieri 1865-1890

nn. 117-119/239-241

mancano

## 2. TAVOLA DI RAFFRONTO DEI TOPONIMI ANTICHI DIVERSI DAGLI ATTUALI

| TOPONIMO ANTICO                        | TOPONIMO ATTUALE             |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Capoa                                  | Capua                        |
| Coreno                                 | Coreno Ausonio               |
| Castelnuovo                            | Castelnuovo Parano           |
| Fratte                                 | Ausonia                      |
| Le Fratte                              | Ausonia                      |
| Monticelli                             | frazione di Esperia          |
| Roccaguglielma + San Pietro in Curolis | Esperia                      |
| San Biagio                             | San Biagio Saracinisco       |
| San Germano                            | Cassino                      |
| San Giorgio                            | San Giorgio a Liri           |
| San Pietro in Curolis + Roccaguglielma | Esperia                      |
| Santa Maria                            | Santa Maria Capua Vetere     |
| Sant'Ambrogio                          | Sant'Ambrogio sul Garigliano |
| Sant'Andrea + Vallefredda              | Sant'Andrea del Garigliano   |
| Sant'Andrea di Vallefredda             | Sant'Andrea del Garigliano   |
| Sant'Oliva                             | frazione di Pontecorvo       |
| Sessa                                  | Sessa Aurunca                |
| Traetto                                | Minturno                     |
| Vallefredda + Sant'Andrea              | Sant'Andrea del Garigliano   |

## OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA

*Bullettino regno di Napoli*= Collezione degli editti, determinazioni, decreti e leggi di S. M. (per il 1806), poi *Bullettino delle leggi del regno di Napoli*, Napoli 1806-1814.

*Collezione leggi luogotenenza*= Collezione delle leggi e dei decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale durante il periodo di luogotenenza, voll. 2, Napoli, 1861-1862.

*Collezione regno Due Sicilie*= Collezione delle leggi e decreti reali del regno di Napoli, Napoli 1815-1816, poi *Collezione delle leggi e decreti reali del regno delle Due Sicilie*, Napoli 1817-1859.

## BIBLIOGRAFIA

A.A.V.V., *Il territorio provinciale e l'età napoleonica. Aspetti e momenti 1803-1815*, Latina, Archivio di Stato - Consorzio servizi culturali, 1982.

ACTON Harold, *The Bourbons of Neaples: 1734-1825*, London, Methuen and co., 1961.

AIELLO Michele, *Pretore (ordinamento giudiziario)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXV, Giuffrè, 1986, *ad vocem*.

AIMO Piero, *Le origini della giustizia amministrativa. Consigli di Prefettura e Consiglio di Stato nell'Italia napoleonica*, Milano, Giuffrè (ISAP), 1990.

AJELLO Raffaele, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli, Jovene, 1968.

AJELLO Raffaele, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1968.

AJELLO Raffaele, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Napoli, Jovene, 1986.

ALATRI Paolo, *Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della Destra (1865-1874)*, Torino, Einaudi, 1954.

ALESSI Giorgia, *Giustizia e Polizia*, Napoli, Jovene, 1992.

AQUARONE Alberto, D'ADDIO Mario, NEGRI Guglielmo, *Le Costituzioni italiane*, Milano, Giuffrè, 1958.

AQUARONE Alberto, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960.

ASCHERI Mario, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989.

ASCHERI Mario, *Diritto, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Torino, Giappichelli, 1991.

ASTUTI Guido, *Il code Nàpoleon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in "Annali di Storia del diritto", 1970-1973, XIV-XVII, pp. 1-87.

BATTAGLINI Mario, *Notizie di alcuni documenti inediti sull'ordinamento giudiziario piemontese*, in *Amministrazione della Giustizia e poteri di Polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 409-424.

BLANCH Luigi, *Il Regno di Napoli dal 1801 al 1806*, in "Archivio Storico per le Province napoletane", Nuova Serie, VIII, 1922.

BONINI Roberto, *La "Costituzionalizzazione" del problema dei codici in Italia tra fine Settecento e inizio Ottocento*, in "Archivio Giuridico", 1989, pp. 75-98.

CAIANIELLO Vincenzo, *Problemi dell'amministrazione dello Stato unitario (1859-1865)* in *Scritti per Mario Nigro*, Milano, Giuffrè, 1990.

CALA' ULLOA Pietro, *Dell'esposizione dei reati in Inghilterra ed in Francia e del quadro statistico dell'amministrazione della giustizia penale nel Regno di Napoli*, in "Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti", 1835, X, pp. 240-301.

CALA' ULLOA Pietro, *Quadro statistico generale sull'amministrazione della giustizia ne' Reali Domini al di qua del Faro per l'anno 1833*, in "Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti", 1837, XVII, pp. 39-112.

CALISSE Carlo, *Storia del diritto italiano*, Firenze, Barbera, 1891.

CALISSE Carlo, *Storia del diritto penale italiano dal sec. VI al XIX*, Firenze, Barbera, 1895.

CAPONE Gaspare, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a sua altezza reale il principe D. Ferdinando*, Napoli, Real Tipografia, 1826.

CAPRA Carlo, *L'età rivoluzionaria e napoleonica 1796-1815*, Torino, Documenti della storia/Loescher, 1978.

CARACCIOLO Alberto, *Le istituzioni del nuovo Stato nelle dimensioni mondiali*, Milano, Giuffrè, 1966.

CARAVALE Mario, CAMPITELLI Adriana, *Lex cum moribus. Saggi di metodo e di storia giuridica meridionale*, Bari, Cacucci, 1994, voll. 2.

CATALANO Sebastiano, *Il foro di Catania e la giustizia dall'Ottocento ai nostri giorni. XIII Congresso nazionale giuridico forense*, Catania, C. D'Arrigo, 1975.

COLLETTA Pietro, *Storia del Reame di Napoli (introduzione e note di Nino Cortese)*, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1951, voll. 3.

CORONA Raffaele, *Osservazioni in tema di modifica delle circoscrizioni giudiziarie*, in "Rivista giuridica sarda", 1991, pp. 58-103.

CROCE Benedetto, *Storia del Regno di Napoli*, (I ed. 1921), Bari, Laterza, 1958.

CROCE Benedetto, *Scritti storici di Luigi Blanch*, Bari, Laterza, 1945, voll. 3.

D'ADDIO Mario, *Politica e magistratura 1848-1876*, Milano, Giuffrè, 1966.

D'ADDIO Mario, *La giustizia dopo l'unità*, in *Amministrazione della Giustizia e poteri di Polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 335-369.

DEL GIUDICE Pasquale, *Storia del diritto italiano*, Milano, Hoepli, 1923.

DE LUCA Giuseppe, *L'Italia meridionale o antico reame delle Due Sicilie*, Napoli, Classici italiani, 1860.

DE MARTINO Armando, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'Ordinamento giuridico*, Napoli, Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, 1972.

DE MARTINO Armando, *Stato e amministrazione a Napoli dal Decennio agli anni Trenta*, Napoli, Jovene, 1979.

DE MARTINO Armando, *La nascita delle Intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli, Jovene, 1984.

DE RITIS Vincenzo, *Quadro statistico generale della giustizia penale nel Regno delle Due Sicilie*, in "Annali Civili", CVI, 1855.

FEOLA Raffaele, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli, Jovene, 1977.

FEOLA Raffaele, *Il contenzioso amministrativo nel Mezzogiorno (1806-1821). Gli organi centrali*, Napoli, Jovene, 1978.

FEOLA Raffaele, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Napoli, Jovene, 1984.

FEOLA Raffaele, *Istituzioni e cultura giuridica. Dalla restaurazione al 1848*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994.

FERA Ugo, MORDICCHIO Vincenzo, *Regno di Napoli e delle Due Sicilie, Repertorio bibliografico*, Salerno, Edizioni Magna Grecia, 1987.

FIUME Giovanna, *Le bande armate in Sicilia (1819-1849). Violenza e organizzazione del potere*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia", Palermo, 1984.

FLORE Giuseppe, *Le Grandi Corti Speciali del Regno delle Due Sicilie*, in A.A.V.V., *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, Milano, Giuffrè, 1967, vol. I, pp. 501-518.

FRANCHI Luigi, *Codici e leggi usuali d'Italia*, Milano, Hoepli, 1901.

FRANCHI Luigi, *Codici e leggi usuali d'Italia*, Milano, Hoepli, 1933.

GIUSTINIANI Lorenzo, *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli (1507-1779)*, Napoli, Simoniana, 1803-1808, voll. 15.

GHISALBERTI Carlo, *La codificazione del diritto in Italia 1865/1942*, Bari, Laterza, 1994.

LA MANTIA Vito, *Annali di legislazione e giurisprudenza patria e straniera*, Palermo, Clamis e Roberti, 1858.

LA MANTIA Vito, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia, comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, Palermo, Tipografia del Giornale di Sicilia, 1866-1874, voll. 3.

LA MANTIA Vito, *Appendice alla storia della legislazione di Sicilia*, Palermo, Tipografia del Giornale di Sicilia, 1875.

LANDI Guido, *L'influenza della legislazione e della tradizione napoleonica sugli organi di giustizia amministrativa e di controllo degli Stati italiani*, in "Atti di storia del diritto", 1955, I, pp. 155-172.

LANDI Guido, *Istituzioni di diritto pubblico nel Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Milano, Giuffrè, 1977, voll. 2.

LURAGHI Raimondo, *Politica, economia e amministrazione nell'Italia napoleonica*, in *Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Milano, Giuffrè, 1961, vol. I.

MANZINI Vincenzo, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Padova, CEDAM, 1932.

MARINO Giovanni, *Diritto, Principi, giurisprudenza. Percorsi nella cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990.

MAROVELLI Piero, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Milano, Giuffrè, 1967.

MORTARA Lodovico, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze, Barbera, 1906.

MORTARA Lodovico, *Lo Stato moderno e la giustizia e altri saggi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992.

NEPPI MODONA Guido, *Sciopero, potere politico e magistratura, 1870-1922*, Bari, Laterza, 1969.

NICOLINI Fausto, *Nicola Nicolini e gli studi giuridici nella prima metà del secolo XIX*, Napoli, Tip. Giannini, 1907.

PAPA Emilio Raffaele, *Magistratura e politica. Origini dell'associazionismo democratico nella magistratura italiana (1861-1913)*, Padova - Venezia, Marsilio, 1973.

PAPA Emilio Raffaele, *Magistratura e politica. Origini dell'associazionismo democratico nella magistratura italiana (1859-1913)*, Padova - Venezia, Marsilio, 1975.

PASANISI Francesco, *Voci storico-giuridico-amministrative delle antiche province napoletane*, Manduria, Tiemme, 1978.

PESCIONE Raffaele, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale*, Milano, D. Alighieri, 1944.

PESSINA Enrico, *Il diritto penale in Italia*, Napoli, Riccardo Marghieri, 1884.

PICARDI Nicola, *La riforma giudiziaria in Italia fra il XIX e il XX secolo*, in "Rivista di diritto processuale", 1988, pp. 94-135.

PIERI Pericle, *Il Regno di Napoli dal Luglio 1799 al Marzo 1806*, in "Archivio Storico per le Province napoletane", Nuova Serie, XI, 1925, pp. 76-117

PIOLA-CASELLI Eduardo, *La magistratura, studio sull'ordinamento giudiziario nella storia, nelle leggi straniere, nella legge italiana e nei progetti di riforma*, Torino, UTET, 1907.

RAMBAUD Jacques, *Naples sous Joseph Bonaparte 1806-1808*, Paris, Plâu Naurritet, 1911.

ROBECCHI Emilio, CESARINI Carlo, *L'amministrazione della giustizia nel regno d'Italia*, Torino, Tip. Cavour, 1863.

ROVITO Pier Luigi, *Il processo ai fratelli Bandiera; per una storia dei Tribunali speciali*, Salerno, Laveglia, 1980.

SALADINO Antonio, *Fonti documentarie per la storia napoletana del secolo XIX*, Napoli, L'arte tipografica, 1960.

SALADINO Antonio, *Saggi di storia civile e storia delle istituzioni pubbliche nel Regno di Napoli, in Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica degli archivi moderni*, Roma, Il centro di ricerca, 1981.

SARACENO Pietro, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di una analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Roma, Ateneo, 1979.

SARACENO Pietro, *Il rinnovamento del personale giudiziario negli anni dell'unificazione nazionale: i presidenti di tribunale e i procuratori del re in I Magistrati italiani dall'unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici*, Roma, Quaderni di Clio -7 / Carucci editore, 1988, pp. 13-69.

SARACENO Pietro, *Retribuzioni e condizioni economiche dei magistrati italiani dall'unità alla grande guerra in I Magistrati italiani dall'unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici*, Roma, Quaderni di Clio -7 / Carucci editore, 1988, pp. 241-256.

SARACENO Pietro, *Le statistiche giudiziarie italiane in I Magistrati italiani dall'unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici*, Roma, Quaderni di Clio -7 / Carucci editore, 1988, pp. 257-269.

SARACENO Pietro, *Storia della magistratura italiana*, Roma, G. Pioda, 1993.

SCHIPA Michelangelo, *Nel regno di Ferdinando IV di Borbone*, Firenze, Vallecchi, 1938.

SCIROCCO Alfonso, *Il Mezzogiorno nella crisi dell'unificazione (1861-1865)*, Napoli, SEN, 1979.

SCIROCCO Alfonso, *Il Mezzogiorno nella crisi dell'unificazione (1860-1861)*, Napoli, SEN, 1981.

SCIROCCO Alfonso, *Il Regno delle Due Sicilie*, in *Amministrazione della Giustizia e poteri di Polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986.

SCIROCCO Alfonso, *Brigantaggio e ribellismo nel Mezzogiorno d'Italia (1799-1900)*, Napoli, Liguori, 1986.

SEMINARA Alfio A., *L'ordinamento giudiziario in Sicilia tra Borboni e Savoia*, Monforte, Centro Studi Storici Monforte e del Valdemone, 1991.

SIMIONI Attilio, *Le origini del Risorgimento politico dell'Italia Meridionale*, Messina, Principato, 1925.

TARUFFO Michele, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980.

TOMEUCCI Luigi, *Breve storia dell'accentramento amministrativo nel Regno delle Due Sicilie (1816-1860)*, Bologna, Patron, 1966.

VALENTE Angela, *Gioacchino Murat e l'Italia Meridionale*, Torino, Einaudi, 1965.

VALLES POLI Alberto, *V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, Milano, Rizzoli, 1966.

VILLANI Pasquale, *Il Regno di Napoli nell'età napoleonica*, in "Annali di storia del diritto", 1955, I, pp. 243-254.

VILLANI Pasquale, *Feudalità, riforme e capitalismo agrario, Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento*, Bari, Laterza, 1968.

VILLANI Pasquale, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari, Laterza, 1974.

WEIL Maurice Henri, *Joachim Murat roi de Naples*, Paris, Ch. Fontemourg, 1909.